



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**NORME PER L'ELEZIONE
DEL PRESIDENTE E DELL'ASSEMBLEA
DELLE COMUNITÀ, NONCHÉ DEGLI ORGANI
DEL COMUN GENERAL DE FASCIA**

Publicazione n. 1_2010
Giugno 2010

INDICE

Nota introduttiva	5
Legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3	9
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) (B.U. 27 giugno 2006, n. 26, supplemento n. 3)	
Legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15	26
Modificazioni alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino) (B.U. 9 dicembre 2009, n. 50)	
DPRReg 1 febbraio 2005 n. 1/L	29
Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali	
Legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1	137
Approvazione dello statuto del Comun general de Fascia (B.U. 16 febbraio 2010, n. 7, suppl. n. 1)	
Deliberazione della Giunta provinciale	147
12 marzo 2010, n. 517	
Approvazione delle modalità attuative e organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l'elezione del Consei General e del Procurador del Comun General de Fascia previste contemporaneamente al turno generale per il rinnovo degli organi comunali dell'anno 2010 - articolo 58, comma 2 D.PReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L; articolo 25 statuto del Comun General de Fascia approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1.	
Territori	153
Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali	

Note alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3	176
Note al D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 1/L (modificato dal D.P.Reg. 1 luglio 2008 n. 5/L)	185

Nota Introduttiva

Il presente volume raccoglie le norme applicabili per le elezioni dei presidenti e delle assemblee delle comunità istituite con legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino*), cd. legge di riforma istituzionale, a seguito della legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15.

I novellati articoli 16 e 17 della legge di riforma istituzionale disciplinano le modalità per l'elezione diretta del Presidente e dei 3/5 dei componenti l'assemblea, rinviando -per tutto quanto non diversamente disciplinato- alla normativa regionale. Prevede -infatti- il comma 6 dell'articolo 16 che: "*Per l'elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.*".

Il quadro della normativa applicabile risulta pertanto dalle specifiche disposizioni dettate dalla legge di riforma istituzionale, integrate con la normativa regionale contenuta nel testo unico approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L (*Testo Unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), per quanto applicabile.

Al rinvio alla normativa regionale consegue la necessità di interpretare tali disposizioni riferendole alla comunità e ai suoi organi in luogo del comune e dei suoi organi.

Al fine di agevolare la lettura, a margine delle norme regionali richiamate in questo volume sono riportate delle note di commento, che forniscono chiarimenti in merito all'adeguamento della normativa predetta alle elezioni degli organi comunitari.

Le prime elezioni delle comunità ai sensi della legge provinciale n. 15 del 2009 si svolgono nel mese di ottobre 2010, ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge. A regime il rinnovo degli organi verrà effettuato contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consiglieri comunali (articolo 16, comma 2 della legge di riforma istituzionale).

Specifiche disposizioni sono previste per il Comun General de Fascia, comunità costituita nel territorio ove è insediata la popolazione di lingua ladina (coincidente con i comuni di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich). L'articolo 19 della legge di riforma istituzionale prevede infatti che lo statuto del Comun General de Fascia sia approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.

Lo statuto del Comun General, approvato con legge provinciale n. 1 di data 10 febbraio 2010, detta disposizioni specifiche per l'elezione dell'assemblea (denominata Consei General) e del Presidente (denominato Procurador). La disciplina è contenuta negli articoli 10 e 17 dello statuto e, per la prima elezione, nell'articolo 25. Le elezioni degli organi del Comun General, anche in prima applicazione, si svolgono contemporaneamente al turno elettorale-

le generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali della provincia di Trento.

Ai sensi dell'articolo 25, comma 8, della legge provinciale n. 1 del 2010 su proposta del Comprensorio ladino di Fassa e d'intesa con la Regione autonoma Trentino Alto Adige per gli aspetti di competenza, la Giunta provinciale, con deliberazione n. 517 del 12 marzo 2010, ha adottato le modalità attuative ed organizzative per lo svolgimento del procedimento elettorale per l'elezione del *Comun general de Fascia*.

Analoga deliberazione sarà adottata ai sensi dell'art. 16 comma 13 della legge provinciale n. 3 del 2006 con riferimento alla consultazione relativa alle altre comunità.

Legge provinciale

16 giugno 2006, n. 3

(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)
(B.U. 27 giugno 2006, n. 26, supplemento n. 3)

Come modificata dalla legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11
(*legge finanziaria 2007*), dalla legge provinciale 19 giugno 2008, n. 6
(*Norme di tutela e promozione delle minoranze linguistiche locali*),
dalla legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16
(*legge finanziaria provinciale 2009*), dalla legge provinciale 3 aprile 2009, n. 4
(*Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento
alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009*),
dalla legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15
(*Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3*)
e dalla legge provinciale 28 dicembre 2009, n. 19
(*legge finanziaria provinciale 2010*).



OMISSIS
Capo V
Istituzione delle comunità

Art. 14

*Norme in materia di costituzione e funzionamento
delle comunità*

1. Per lo svolgimento delle funzioni dei comuni da esercitare in forma associata ai sensi di questa legge sono costituite le comunità.
2. Le comunità sono enti pubblici locali a struttura associativa costituiti obbligatoriamente dai comuni compresi in ciascun territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2.
3. Le comunità sono disciplinate da questa legge e dallo statuto approvato da non meno di due terzi dei comuni facenti parte del medesimo territorio e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel medesimo. I consigli comunali si pronunciano approvando o respingendo uno specifico schema di statuto proposto a maggioranza di almeno due terzi da un apposito collegio formato dalla generalità dei sindaci dei comuni di ciascun territorio ed elaborato anche avvalendosi delle strutture provinciali competenti per materia. Nel caso in cui non siano raggiunte le predette maggioranze si procede entro i successivi trenta giorni alla rielaborazione di una nuova proposta di statuto che tenga conto delle osservazioni eventualmente presentate. I predetti collegi dei sindaci sono convocati dal presidente del Consiglio delle autonomie locali.
4. Lo statuto della comunità, approvato dal consiglio comunale a maggioranza assoluta dei pro-

pri componenti, nel rispetto di quanto previsto da questa legge prevede:

- a) le attribuzioni degli organi della comunità, riservando comunque all'assemblea la deliberazione degli atti d'indirizzo e di programmazione, ivi comprese le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi, dei bilanci e dei rendiconti della gestione, l'approvazione dei regolamenti, compresi quelli di organizzazione e di disciplina dello svolgimento delle funzioni attribuite alla comunità, la scelta dei modelli organizzativi e della forma giuridica dei servizi, la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie, l'approvazione delle carte dei servizi e delle relazioni sullo stato di realizzazione degli obiettivi programmati e dei livelli di servizio deliberati, l'approvazione di atti comportanti impegni di spesa di entità superiore a 2.500.000 euro nonché l'approvazione dei programmi e dei piani di sviluppo economico e sociale;
- b) le modalità di funzionamento degli organi della comunità nonché i casi per i quali è richiesta una maggioranza qualificata per l'approvazione di determinate deliberazioni;
- c) che le deliberazioni assembleari di seguito indicate debbano essere approvate, quale condizione della loro efficacia, dalla metà più uno dei consigli dei comuni facenti parte del territorio di riferimento e che rappresentino la maggioranza della popolazione di quel territorio:
 - 1) criteri e indirizzi generali per la definizione delle politiche di bilancio, compresi quelli relativi ai tributi locali, alle tariffe dei pubblici servizi e alla valorizzazione del patrimonio nonché alla pianificazione del terri-



- torio e dello sviluppo socio-economico;
- 2) atti di verifica a carattere generale dei risultati ottenuti e dei livelli di servizio raggiunti rispetto agli obiettivi posti, nonché indirizzi generali per le conseguenti azioni eventualmente necessarie;
 - d) che le decisioni dei consigli comunali previste alla lettera c) debbano essere adottate entro un termine non superiore a sessanta giorni dalla richiesta, decorso il quale le deliberazioni dell'assemblea si intendono approvate;
 - e) le modalità, ulteriori rispetto a quelle previste dalla lettera c), per assicurare il coinvolgimento e l'integrazione tra le attività amministrative e organizzative della comunità e quelle dei comuni che ne fanno parte;
 - f) le funzioni e i compiti o le attività già di competenza dei comuni attribuite alla comunità per la gestione associata, nonché le eventuali attività e compiti che, nell'ambito delle funzioni esercitate in forma associata, possono essere mantenute in capo ai singoli comuni, purché sia rispettato il criterio di equivalenza dei costi e della qualità delle prestazioni e non siano aggravati, direttamente o indirettamente, i costi ovvero ridotta la qualità dei servizi e delle prestazioni per i restanti comuni della comunità;
 - g) la facoltà della comunità di organizzare i servizi pubblici afferenti alle funzioni ad essa attribuite anche mediante la stipula di un'apposita convenzione con altre comunità, anche in casi diversi da quelli previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera b);
 - h) i rapporti economici e giuridici tra la comunità e i comuni che la costituiscono, prevedendo in

ogni caso la diretta devoluzione alla comunità delle somme spettanti ai comuni ai sensi del capo VI per il finanziamento delle funzioni trasferite ed esercitate in forma associata.

5. Lo statuto prevede specifici organismi e specifiche azioni per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna.
6. Lo statuto prevede:
 - a) le forme della partecipazione popolare, del referendum, il ricorso a consultazioni e iniziative popolari riferite a temi di rilevanza sovracomunale, nonché la possibilità di sperimentare forme innovative di partecipazione dei cittadini e di democrazia diretta, promosse da comitati, associazioni e gruppi di cittadini, anche mediante il confronto a più voci; può altresì disciplinare gli istituti del decentramento con funzione consultiva e dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi;
 - b) le modalità per l'attuazione delle misure organizzative e normative necessarie affinché sia eliminata ogni forma di discriminazione e siano rimossi gli ostacoli che si frappongono alla piena e paritaria partecipazione delle persone nelle istituzioni e nella vita sociale, nonché di elaborare proposte ispirate al criterio del riequilibrio della rappresentanza e di valorizzazione della differenza di genere;
 - c) le modalità per l'attivazione di sistemi di controllo interno, al fine di garantire il funzionamento dell'ente, secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, nonché forme e modalità di intervento, secondo criteri di sussidiarietà e di adeguatezza.



- 6^{bis}. La Provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.
7. Per quanto non previsto da questa legge si applicano alla comunità le leggi regionali in materia di ordinamento dei comuni anche con riferimento alle norme in materia di referendum e di altre forme di democrazia diretta, nonché di pari opportunità, di personale e di segretari dei comuni e degli altri enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comunità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'articolo 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretarile del comprensorio.
8. I comuni compresi nel territorio individuato ai sensi dell'articolo 11, comma 2, lettera a), provvedono all'esercizio delle funzioni svolte dalla comunità in base a questa legge in forma associata, mediante la convenzione prevista dalla predetta disposizione.

Art. 15

Organi della comunità

1. Sono organi della comunità:
- a) l'assemblea;
 - b) l'organo esecutivo;
 - c) il presidente;
 - c^{bis}) la conferenza dei sindaci.

Art. 16

L'assemblea

1. L'assemblea è composta dal presidente e:
 - a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del territorio;
 - b) per i tre quinti, arrotondati all'unità superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente.
2. Il presidente e i tre quinti dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una o più liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunità. Le elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.
3. Le liste, aventi a riferimento tutto il territorio della comunità, sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del coniuge.
4. Le elezioni sono indette dal Presidente della Provincia con proprio decreto.
5. Non è ammessa la candidatura a componente dell'assemblea ai sensi del comma 1, lettera b), da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprono già tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. Il componente dell'as-



- semblea eletto ai sensi del comma 1, lettera b), successivamente nominato assessore esterno in uno dei comuni membri della comunità, decade dalla carica nell'assemblea.
6. Per l'elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.
 7. I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio entro trenta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.
 8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali.
 9. I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti di cui al comma 1, lettera b).
 10. Con l'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera b), l'assemblea si intende validamente costituita; nei successivi trenta giorni, salvo il caso in cui non siano già stati nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni, l'assemblea provvede esclusivamente agli atti di

ordinaria amministrazione e agli atti urgenti. Decorso tale termine l'assemblea assume pienezza di funzioni, anche se non sono ancora nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni.

11. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, il componente dell'assemblea dallo stesso nominato rimane in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante da parte del consiglio comunale subentrante.
12. La prima seduta dell'assemblea è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla scadenza della data di nomina prevista al comma 7.
13. Le modalità per l'attuazione di quest'articolo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti dell'assemblea possono essere definite con deliberazione della Giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la Regione Trentino - Alto Adige/Südtirol ed il Consiglio delle autonomie locali.

Art. 17

Il presidente e l'organo esecutivo

1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.
2. L'organo esecutivo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 14 bis, è composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all'esterno dell'assemblea.
3. Nelle comunità con più di ventuno comuni, il numero massimo dei componenti dell'organo esecutivo è elevato a sette.



4. Non possono essere nominati assessori esterni in numero superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell'organo esecutivo.
5. La carica di assessore di comunità è incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco. L'assessore di comunità decade dalla carica nel caso in cui non rimuova l'incompatibilità entro dieci giorni dal suo verificarsi.
6. I presidenti delle comunità sono membri di diritto del Consiglio delle autonomie locali.
7. Dopo la scadenza dell'assemblea, l'organo esecutivo resta in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione; fino alla nomina dei componenti dell'organo esecutivo il nuovo presidente adotta gli atti di competenza dell'organo esecutivo che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità.

Art. 17 bis

La conferenza dei sindaci

1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio della comunità. La prima seduta della conferenza è convocata dal sindaco più anziano di età entro trenta giorni dalla costituzione dell'assemblea e si tiene nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'articolo 16, comma 7.
Entro i successivi trenta giorni la conferenza elegge il presidente.
2. La conferenza dei sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti:
 - a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
 - b) la definizione delle politiche dei tributi locali e

- tariffarie;
- c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
 - d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della comunità.
3. La conferenza dei sindaci, previa richiesta dell'assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della comunità.
 4. I pareri della conferenza dei sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall'assemblea.

Art. 18
omissis

Art. 19
*Disposizioni speciali per le popolazioni di lingua
ladina, mochena e cimbra*

1. Nel territorio coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa - Ciampedel, Canazei - Cianacei, Mazzin - Mazin, Moena - Moena, Pozza di Fassa - Poza, Soraga - Soraga e Vigo di Fassa - Vich, dove è insediata la popolazione di lingua ladina, è costituito il Comun general de Fascia secondo le disposizioni previste da questa legge per le comunità, ad eccezione di quanto disposto da quest'articolo.
2. Il territorio indicato nel comma 1 non è modificabile.
3. Lo statuto del Comun general de Fascia è deliberato da tutti i comuni indicati nel comma 1 ed è approvato, senza modificazioni, con legge provinciale.



4. Lo statuto del Comun general de Fascia:
- a) individua gli organi e ne disciplina le attribuzioni, nonché le modalità di formazione o elezione e di funzionamento, comprese le modalità di formazione dei provvedimenti, assicurando comunque la partecipazione dei comuni all'attività di governo. L'elezione diretta di uno o più organi eventualmente prevista dallo statuto deve garantire il voto personale, uguale, libero e segreto, disponendo misure per conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei generi;
 - b) disciplina i rapporti tra il Comun general de Fascia, i comuni indicati nel comma 1 e l'Istituto culturale ladino;
 - c) individua le funzioni, i compiti e le attività che i comuni indicati nel comma 1 attribuiscono al Comun general de Fascia;
 - d) disciplina le forme della partecipazione popolare, del decentramento e dell'accesso dei cittadini alle informazioni e ai provvedimenti amministrativi assicurando l'utilizzo della lingua ladina accanto a quella italiana, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento);
 - e) definisce gli indirizzi e i criteri generali per l'attuazione delle finalità di valorizzazione e tutela della popolazione ladina nell'ambito delle competenze spettanti al Comun general de Fascia;
 - f) definisce gli indirizzi per l'organizzazione dell'attività delle strutture interne, degli enti strumentali e per l'attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

5. Oltre a quanto previsto da questa legge per le comunità, al Comun general de Fascia sono trasferite le funzioni amministrative nelle seguenti materie:
 - a) tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare locale, con riguardo alle funzioni, ai compiti, alle attività e alle categorie di beni espressamente individuate con decreto del Presidente della Provincia previa intesa con il Comun general de Fascia;
 - b) usi e costumi locali e istituzioni culturali aventi carattere locale; manifestazioni e attività artistiche, culturali ed educative locali;
 - c) tutela, promozione e conservazione della lingua ladina; le funzioni di autorità linguistica ai sensi dell'articolo 01 del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592, sono attribuite dal Comun general de Fascia all'Istituto culturale ladino;
 - d) toponomastica;
 - e) volontariato sociale per i servizi d'interesse locale;
 - f) corpi dei vigili del fuoco volontari e opere e interventi relativi alla gestione dell'emergenza d'interesse comunale;
 - g) espropriazioni per le opere o gli interventi d'interesse locale a carattere sovracomunale, nonché per le opere e gli interventi d'interesse comunale.
6. Con legge provinciale, previa intesa tra la Provincia e il Comun general de Fascia, sono espressamente individuate le funzioni amministrative da trasferire al Comun general, ulteriori rispetto a quelle già previste dai commi da 2 a 6 dell'articolo 8 e dal comma 5 di quest'articolo. Tra le predette funzioni possono essere incluse anche quelle relative all'Istituto culturale ladino.
7. Spetta al Comun general de Fascia la stipula delle



- intese istituzionali e degli accordi di programma di cui all'articolo 8, comma 9, per quanto riguarda il relativo territorio.
8. Spetta al Comun general de Fascia, inoltre, la definizione di accordi e intese con altri enti pubblici anche territoriali o privati per il perseguimento delle proprie finalità. Se tali intese o accordi coinvolgono enti pubblici o privati appartenenti a un altro Stato e non costituiscano attività di mero rilievo internazionale, alla loro definizione provvede, su proposta del Comun general de Fascia, la Provincia, nel rispetto di quanto previsto in materia dall'ordinamento.
 9. Spetta al Comun general de Fascia esprimere:
 - a) pareri obbligatori sui disegni di legge d'iniziativa della Giunta provinciale che recano disposizioni riguardanti specificatamente la popolazione ladina;
 - b) l'intesa sui provvedimenti di carattere generale, convenzioni, accordi o loro parti che riguardino specificatamente la comunità ladina;
 - c) proposte alla Giunta provinciale di schemi di provvedimenti di carattere generale oppure di progetti di legge provinciale nelle materie ad esso attribuite;
 - d) l'intesa sulla determinazione della quota prevista dall'articolo 24, comma 4, a favore della popolazione ladina.
 10. Il Comun general de Fascia partecipa all'organizzazione delle scuole situate nelle località ladine e alla definizione della relativa offerta formativa secondo quanto previsto nell'ambito del sistema educativo di istruzione e formazione provinciale.
 11. Nella definizione dell'accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento

previsto dall'articolo 1 bis della legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento), è inserita una specifica sezione concernente i progetti e le attività finalizzate alla tutela e alla promozione delle minoranze linguistiche, i cui contenuti sono definiti sentito il *Commun general de Fascia*.

12. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i territori dei comuni di Fierozzo, Frasilongo, Palù del Fersina e Luserna contengono specifiche disposizioni per assicurare la tutela e la promozione della popolazione mochena e di quella cimbra, nel rispetto dei principi desumibili da quest'articolo. Le predette disposizioni devono essere approvate dai comuni sopraelencati, per le parti che si riferiscono alla loro popolazione.
13. Con le modalità previste dall'articolo 8, commi 6 e 7, possono essere trasferite specifiche funzioni, compiti o attività ai comuni o alla comunità individuati nel comma 12 ai fini di promozione e tutela delle popolazioni germanofone.
14. Spetta ai comuni indicati dal comma 12 esprimere, con riferimento rispettivamente alla popolazione mochena e a quella cimbra, i pareri, le intese e le proposte di cui al comma 9, per le parti riguardanti specificatamente le loro popolazioni.
- 14^{bis}. Gli statuti delle comunità nel cui territorio sono compresi i comuni individuati al comma 12 possono prevedere che l'organo esecutivo, in aggiunta ai membri di cui al comma 2 dell'articolo 17, sia composto da un ulteriore componente in rappresentanza delle minoranze mochena e cimbra.

**Art. 20***omissis***Art. 21***omissis***(OMISSIS)****Capo VIII***Disposizioni transitorie, finali,
finanziarie e abrogazioni***Art. 43***Disposizioni finanziarie
(omissis)*

02. Per le elezioni dell'assemblea delle comunità effettuate fino al 31 dicembre 2010, i relativi oneri sono a carico del bilancio provinciale. Per la ripartizione degli oneri derivanti dall'elezione delle assemblee di comunità successive a tale data si applicano, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 108 del decreto del Presidente della Regione 1 febbraio 2005, n. 1/L (Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali), intendendosi sostituita alla Regione la Provincia autonoma di Trento.

(omissis)

Legge provinciale 27 novembre 2009, n. 15

**Modificazioni alla legge provinciale
16 giugno 2006 (Norme in materia di governo
dell'autonomia del Trentino)
(B.U. 9 dicembre 2009, n. 50)**

Capo I

Organi della comunità e loro elezione o nomina

Art. 1 - Art. 4

omissis

Capo II

Ulteriori modificazioni della legge provinciale

n. 3 del 2006

Art. 5 - Art. 8

omissis

Capo III

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

omissis



Art. 10

Disposizioni transitorie e finali

1. **Le prime elezioni dell'assemblea ai sensi del capo I di questa legge si svolgono nel mese di ottobre 2010, anche nel caso in cui gli statuti delle comunità dispongano diversamente.**
2. Le assemblee costituite prima di tale data sono rinnovate secondo quanto disposto da questa legge. In prima applicazione:
 - a) alla carica di presidente e di componente dell'assemblea non possono essere eletti i sindaci;
 - b) la carica di presidente e di componente dell'assemblea eletto direttamente è incompatibile con la carica di consigliere comunale.
3. Gli organi delle comunità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge rimangono in carica fino al loro rinnovo ai sensi del comma 1.
4. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni dalla stessa recate prevalgono sulle norme con esse incompatibili contenute negli statuti delle comunità.



DPReg. 1 febbraio 2005 n. 1/L
modificato dal
DPReg. 1 luglio 2008 n. 5/L

**Testo unico delle leggi regionali
sulla composizione ed elezione degli organi
delle amministrazioni comunali**

**Titolo I
Organi dell'amministrazione
comunale**

Articolo 1
(Art. 1 LR 6 aprile 1956 n. 5)
Organi dell'amministrazione comunale

(OMISSIS)

Articolo 2
(Art. 1 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 3 comma 3 LR 22 dicembre 2004 n. 7)
Consiglio comunale

(omissis)

6. La popolazione è determinata in base ai risultati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione con riferimento alla data della elezione.

In forza del rinvio disposto dall'articolo 16, comma 6, della legge provinciale n. 3 del 2006, alle comunità si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento (DPReg. 1 febbraio 2005 n.1/L., modificato dal DPReg. 1 luglio 2008, n. 5/L).

Quando il testo normativo fa riferimento al comune, al sindaco, al consiglio comunale, al consigliere comunale, o all'assessore, si legga, rispettivamente, comunità, presidente della comunità, assemblea della comunità, componente dell'assemblea, e componente dell'organo esecutivo.

Articolo 3

(Art. 2 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 24 e 66 comma 1 lett. h LR 22 dicembre 2004
n. 7)

Giunta comunale

(OMISSIS)

Articolo 4

(Art. 3 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Sindaco

(OMISSIS)

Articolo 5

(Art. 4 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Cause di non candidabilità alla carica di sindaco

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di sindaco, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

Articolo 6

(Art. 5 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Eleggibilità alla carica di sindaco

1. Nei comuni della provincia di Trento, sono eleggibili a sindaco tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi comune della Repubblica, in possesso dei requisiti stabiliti per l'elezione a consigliere comunale.

(omissis)



3. Non è immediatamente rieleggibile alla carica di sindaco chi abbia espletato il mandato per tre volte consecutive. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

(omissis)

Articolo 7

(Art. 6 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 19 comma 24 LR 23 ottobre 1998 n. 10)

Cause di ineleggibilità alla carica di sindaco

1. È ineleggibile alla carica di sindaco:
 - a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'articolo 19;
 - b) chi essendovi tenuto non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risulti debitore dopo aver reso il conto;
 - c) il ministro di un culto;
 - d) chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado che ricoprono dell'Amministrazione del comune il posto di segretario comunale o che siano concessionari della riscossione dei tributi, tesorieri, appaltatori di lavori, appaltatori o concessionari di servizi comunali o in qualunque modo di fideiussori;
 - e) chi sia stato condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso di ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi e chi sia stato condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a termini di legge.
2. Le cause di ineleggibilità di cui alla lettera d) non trovano applicazione qualora il valore

dell'appalto o della concessione di servizi comunali non superiori nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni.

Articolo 8

(Art. 7 LR 30 novembre 1994 n. 3;

art. 22 commi 3 e 4 e art. 60 LR

22 dicembre 2004 n. 7)

Casi di incompatibilità alla carica di sindaco e di assessore

1. Non possono far parte della stessa giunta comunale i fratelli, il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, ovvero gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.
2. Non può ricoprire la carica di sindaco o di assessore colui che riveste la carica di presidente o di membro del consiglio di amministrazione di società cooperative o di consorzi di cooperative che gestiscono direttamente il servizio di tesoreria o di esattoria per conto del comune.
3. Non può ricoprire la carica di sindaco il segretario comunale, limitatamente ai comuni che ricadono nel territorio dell'ente istituito ai sensi dell'articolo 7 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 o della forma collaborativa prevista dall'articolo 15 del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526, nel quale è compreso il comune ove egli presta servizio. La causa di incompatibilità non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per collocamento in aspettativa.
(omissis)
6. Qualora un consigliere comunale assuma la carica di assessore cessa dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina ed al suo posto subentra il primo dei non eletti.



7. Colui che ha ricoperto la carica di assessore per tre mandati consecutivi non può essere immediatamente rieletto o nominato alla carica medesima. Si considera mandato intero quello espletato per almeno trenta mesi.

Articolo 9

(Art. 12 LR 6 aprile 1956 n. 5)

Perdita della qualità di consigliere, di assessore o di sindaco

1. La qualità di consigliere, di assessore o di sindaco si perde verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Articolo 10

(Art. 8 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Durata del mandato ed elezione del sindaco

(omissis)

2. Si procede alla elezione del sindaco ogni volta che si deve provvedere al rinnovo, per qualsiasi causa, del consiglio comunale.
3. Nei comuni della regione, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del sindaco la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco o dall'assessore anziano in caso di assenza, impedimento o cessazione dalla carica del vicesindaco.
4. Il vicesindaco sostituisce il sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo nonché

Si veda l'articolo 16, comma 9, della legge provinciale n. 3 del 2006.

nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-*bis*, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

5. Le dimissioni presentate dal sindaco sono irrevocabili.

Articolo 11

(Art. 9 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio contrario ad una proposta del sindaco o della giunta non comporta le loro dimissioni.
2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica se la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio approva per appello nominale una mozione di sfiducia motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Trento e da almeno un quarto dei consiglieri assegnati nei comuni della provincia di Bolzano. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione è approvata il consiglio è sciolto e viene nominato un commissario.



Articolo 12

(Art. 10 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 26 LR 22 dicembre 2004 n.7)

Durata del mandato e rinnovo dei consigli comunali

(omissis)

2. I consigli comunali restano in carica sino all'elezione dei nuovi limitandosi, dal giorno successivo a quello di pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti.
3. Oltre a quanto previsto dagli articoli 10, comma 3, e 11 si procede al rinnovo integrale del consiglio comunale:
 - a) quando, in seguito ad una modificazione territoriale, si è verificata una variazione di almeno un quarto della popolazione del comune;
 - b) quando il consiglio comunale ha perduto la metà dei propri componenti e questi non sono stati sostituiti a norma dell'articolo 100;
 - c) quando la modifica del territorio dà luogo a variazioni nel numero dei consiglieri assegnati al comune.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, nei casi di cui alle lettere a) e c) del comma 3 le elezioni si effettuano entro novanta giorni dal compimento delle operazioni prescritte dall'articolo 48 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
5. Alla proroga provvede il Presidente della Giunta regionale sentito il Presidente della Giunta pro-

Si veda l'articolo 16, commi 9 e 10 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Il Presidente della Provincia indice le elezioni e provvede alla proroga. Si veda l'art. 16, comma 4 della legge provinciale n. 3 del 2006.

Per le prime elezioni si veda l'articolo 10 della legge provinciale n. 15 del 2009.

vinciale competente per territorio.

(omissis)

Articolo 13

(Art. 15 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 19 comma 38 LR 23 ottobre 1998 n. 10;
art. 28 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Turni elettorali

1. Le elezioni del sindaco e dei consigli comunali di tutti i comuni della regione si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno dell'anno di scadenza del mandato.
2. Le elezioni dei consigli comunali e del sindaco che devono essere rinnovati per motivi diversi dalla scadenza del mandato, si svolgono in una domenica compresa tra il 1° maggio ed il 15 giugno, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° marzo, ovvero in una domenica compresa tra il 1° novembre ed il 15 dicembre, se le condizioni che rendono necessario il rinnovo si siano verificate entro il 1° settembre.
3. Il turno elettorale autunnale non ha luogo nell'anno in cui sono indette le elezioni del rispettivo Consiglio provinciale. In tal caso le elezioni si svolgono in una domenica compresa tra il 1° febbraio ed il 31 marzo dell'anno successivo.
4. Il consiglio comunale ed il sindaco rinnovati per cause diverse dalla normale scadenza del mandato, restano in carica limitatamente al rimanente periodo del quinquennio previsto per la generalità dei consigli comunali della regione. Qualora tale rinnovo avvenga nel corso dell'anno immediatamente precedente quello di svol-



gimento del turno elettorale generale, il sindaco ed il consiglio comunale restano in carica fino alla scadenza del successivo turno elettorale generale previsto per i comuni della regione.

TITOLO II
ELEZIONE DEL SINDACO
E DEI CONSIGLI COMUNALI
Capo I
Norme generali

Articolo 14

(Art. 16 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Sistema elettorale

(omissis)

2. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il sindaco è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione dei consiglieri comunali è effettuata su base proporzionale.

(omissis)

4. Gli elettori di un comune concorrono tutti ugualmente alla elezione di ogni consigliere e del sindaco. Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Si vedano l'art. 16, comma 6 della legge provinciale n. 3 del 2006 e la legge provinciale n.1 del 2010.

Si legga elettori
della comunità.

Capo II Dell'elettorato attivo

Articolo 15

(art. 16 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 7 LR 19
settembre 1963 n. 28; art. 6 LR
10 agosto 1974 n. 6;
art. 4 LR 12 maggio 1978 n. 7; art. 1 LR
7 luglio 1988 n. 12)

Elettori

1. Sono elettori nei comuni della provincia di Trento i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali dei comuni della stessa, compilate a norma del testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato dal D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.

(omissis)

(omissis)

4. Per la ripartizione dei comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori, valgono le disposizioni contenute nel testo unico approvato con D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 e successive modificazioni, integrato, per la provincia di Bolzano, dalle norme di cui al D.P.R. 1 febbraio 1973, n. 50.



Capo III **Dell'elettorato passivo**

Articolo 16

(Art. 17 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 7 LR 10 agosto 1974 n. 6; art. 25 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Eleggibili a consiglieri comunali

1. Nella province di Trento e Bolzano sono eleggibili a consiglieri comunali i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica.

Articolo 17

(Art. 27 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Esercizio del diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell'Unione europea

1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea e residenti nei comuni della regione Trentino-Alto Adige esercitano il diritto di elettorato attivo e di eleggibilità secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza) e nel rispetto dei requisiti residenziali previsti dagli articoli 15 e 16.

Articolo 18

(Art. 11 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale

1. Per quanto riguarda le cause di non candidabilità alla carica di consigliere comunale, si applicano le norme contenute nell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni.

Articolo 19

(Art. 12 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Ineleggibilità a consigliere comunale

1. Non sono eleggibili a consigliere comunale:
 - a) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura delle anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
 - b) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alla Corte d'Appello, ai Tribunali, alle Preture ed al Tribunale amministrativo regionale, compresa l'autonoma sezione per la provincia di Bolzano, nonché i vicepretori onorari, i giudici conciliatori ed i giudici di pace;
 - c) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i commissari del Governo, i viceprefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza nonché gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;
 - d) i funzionari e gli impiegati dello Stato, che hanno compiti di vigilanza sui comuni, nonché quelli delle Province di Trento e Bolzano preposti ad uffici o servizi che richiedono esercizio di



- funzioni di vigilanza o di controllo nei riguardi del comune;
- e) i dipendenti dei rispettivi comuni;
 - f) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza di istituto, consorzio o azienda dipendente dal comune, di unione di comuni o di istituzione di cui all'articolo 45 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1;
 - g) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;
 - h) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza appartenenti al Servizio sanitario provinciale;
 - i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con il Servizio sanitario provinciale;
 - l) i consiglieri comunali in carica in altro comune.
2. Le cause di ineleggibilità previste alle lettere a), b), c), d), e), f), g), h), ed i) del comma 1 non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
 3. La causa di ineleggibilità prevista alla lettera l) del comma 1 non ha effetto se gli interessati cessano dalle funzioni per dimissioni non oltre l'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature.
 4. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui ai commi 2 e 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissio-

- ni o aspettativa, accompagnata dalla effettiva cessazione dalle funzioni, ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
5. Per cessazione dalle funzioni si intende la effettiva astensione da ogni atto inerente l'ufficio rivestito.
 6. Le strutture convenzionate di cui alla lettera i) del comma 1 sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Articolo 20

(Art. 19 LR 6 aprile 1956 n. 5)

Obbligo di astensione negli acquisti di beni comunali

1. I consiglieri comunali in carica non possono partecipare, pena la decadenza, ad acquisti di beni del comune, eseguiti col sistema della trattativa privata.



Articolo 21

(Art. 20 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 8 LR 19 settembre 1963 n. 28; art. 8 LR 14 agosto 1967 n. 15;

art. 1 LR 13 luglio 1970 n. 11;

art. 9 LR 6 dicembre 1986 n. 11; art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4;

art. 13 LR 30 novembre 1994 n. 3; art. 19 comma 25 LR 23 ottobre 1998 n. 10;

art. 3 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

Incompatibilità di cariche

1. Non può ricoprire la carica di consigliere comunale:
 - a) l'amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza di ente, associazione, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione da parte del comune o che dallo stesso riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell'anno il 20 per cento del totale delle entrate dell'ente, associazione, istituto o azienda;
 - b) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti nell'interesse del comune, quando il valore superi nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni, ovvero ha parte in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate dal comune in modo continuativo, quando le sovvenzioni superino nell'anno l'importo lordo di lire 500 milioni e non siano dovute in forza di una legge;
 - c) il consulente legale amministrativo e tecnico

- che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui alle lettere a) e b) del presente comma;
- d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo, con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto consigliere comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione del comune capoluogo di circondario sede di pretura. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comune, competente a decidere è la Commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la Commissione del comune capoluogo della Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la Commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino;
- e) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato del comune, o di unione di comuni ovvero di istituto, di azienda o di istituzione da essi dipendenti o vigilati, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l'ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
- f) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il comune o l'unione di comuni ovvero verso istituto, azienda o istituzione da essi dipendenti, è stato legalmente messo in mora, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso



- di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
- g) colui che essendovi tenuto non ha reso il conto finanziario o di amministrazione di una gestione riguardante il comune o l'unione di comuni;
 - h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nel precedente articolo 19;
 - i) il concessionario di beni comunali nonché il titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza di società concessionaria di beni comunali quando il valore del canone di concessione superi il 5 per cento delle spese correnti del relativo bilancio comunale o l'importo di lire 100 milioni.
2. L'ipotesi di cui alla lettera a) del comma precedente non si applica agli amministratori ed ai dipendenti che abbiano poteri di rappresentanza di enti, associazioni o istituti aventi per esclusivo scopo, senza fini di lucro, attività culturali, assistenziali, di protezione civile volontaria, ricreative o sportive.
 3. L'ipotesi di cui alla lettera b) del primo comma non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri pubblici.
 4. Le ipotesi di cui alle lettere d) e g) del primo comma del presente articolo non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.
 5. Sono inoltre incompatibili con la carica di consigliere comunale le cariche di consigliere regionale, di consigliere comunale e di consigliere di una circoscrizione del comune.

Articolo 22

(Art. 10 LR 6 dicembre 1986 n. 11)
Eccezioni alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità, gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori o consiglieri del comune, in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento in connessione con il mandato elettivo.

(omissis)

Articolo 23

(Art. 14 LR 30 novembre 1994 n. 3; art. 20 LR 23 ottobre 1998 n. 10)
Effetti delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità e rimedi relativi

1. La perdita delle condizioni di eleggibilità previste dal presente testo unico importa la decadenza dalla carica di consigliere comunale.
2. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della elezione, sia che sopravvengano ad esso, importano la decadenza dalla carica di cui al comma 1.
3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità, sono applicabili i rimedi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 19.
4. La cessazione dalle funzioni deve aver luogo entro dieci giorni dalla data in cui è venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilità o di incompatibilità.



Articolo 24

(Art. 10 LR 6 dicembre 1986 n. 11; art. 2 LR
26 febbraio 1990 n. 4)

Procedimenti in presenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente testo unico come causa di ineleggibilità, oppure esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente testo unico, il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. Il consigliere ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
3. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma precedente il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistere la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita il consigliere a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
4. Qualora il consigliere non vi provveda entro i successivi dieci giorni, il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata dal consiglio è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale competente per territorio.
5. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che sia stato dichiarato decaduto.
6. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate d'ufficio o su istanza di qualsiasi cittadino iscritto nelle liste elettorali del comune.

Capo IV Del procedimento elettorale preparatorio

Sezione I

Disposizioni generali

Articolo 25

(Art. 22 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 9 LR 19 settembre 1963 n. 28; art. 9 LR 14 agosto 1967 n. 15; art. 9 LR 10 agosto 1974 n. 6; art. 6 LR 12 maggio 1978 n. 7; art. 12 LR 6 dicembre 1986 n. 11 art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

Indizione dei comizi elettorali - Pubblicazione del manifesto

1. Il Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Commissario del Governo per la provincia interessata e col Presidente della Corte di Appello di Trento, e sentito il Presidente della Giunta provinciale, fissa con decreto, non oltre il sessantesimo giorno precedente quello della votazione, la data delle elezioni per ciascun comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori.
2. Il Presidente della Giunta regionale comunica inoltre il decreto al Presidente della commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.
3. Qualora, per sopravvenute cause di forza maggiore, non possa farsi luogo alle elezioni per la data fissata dal decreto di convocazione dei comizi, il Presidente della Giunta regionale può disporre il rinvio con proprio decreto, da ren-

Ai sensi dell'articolo 16, comma 4 della legge provinciale n. 3 del 2006 e dell'articolo 10, comma 4, dello statuto del Comun general de Fascia, le elezioni sono indette, con proprio decreto dal Presidente della Provincia.

Per la prima elezione del Comun General de Fascia si veda di seguito la specifica disciplina contenuta nella legge provinciale n. 1 del 2010.



- dersi noto con manifesto del sindaco.
4. Detto rinvio non può superare il termine di sessanta giorni, fermi restando, in ogni caso, i termini per l'attuazione delle operazioni ancora non compiute. Le operazioni già compiute rimangono valide, eccettuate quelle successive all'insediamento del seggio.
 5. La nuova data viene fissata dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Commissario del Governo per la provincia interessata e col Presidente della Corte d'Appello di Trento e sentita la Giunta provinciale, e viene portata a conoscenza degli elettori con manifesto del sindaco.

Articolo 26

(Art. 23 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 10 LR 19 settembre 1963 n. 28; art. 17 LR 14 agosto 1967 n. 15; art. 7 LR 12 maggio 1978 n. 7; art. 13 LR 6 dicembre 1986 n. 11; art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4; art. 38 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Protezione di contrassegni tradizionali

1. I partiti o raggruppamenti politici organizzati possono depositare presso la Presidenza della Giunta provinciale, non prima delle ore otto del quarantaquattresimo e non oltre le ore sedici del quarantatreesimo giorno antecedente quello della votazione, i propri contrassegni con i quali dichiarano di voler distinguere le loro liste nelle elezioni dei consigli comunali della provincia.
2. Tale deposito deve essere fatto dal segretario regionale o provinciale o, in caso di mancanza, assenza od impedimento di questi, dal presiden-

te regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico, oppure da persona da loro incaricata con mandato autenticato da notaio. Qualora tali organi non fossero previsti dai relativi statuti o per qualsiasi ragione non fossero in carica, il deposito può essere effettuato ed il relativo mandato può essere conferito dal dirigente regionale o provinciale del partito o raggruppamento politico. La carica dei depositanti, rispettivamente dei mandanti, deve essere comprovata con attestazioni dei rispettivi segretari e presidenti nazionali, nel caso di organizzazione nazionale, oppure con estratti autentici dei relativi verbali di nomina, nel caso di organizzazione locale.

3. Il contrassegno, anche colorato e riprodotto su foglio bianco formato protocollo, deve essere presentato in triplice esemplare.
4. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza ed ammessi al deposito, ovvero con quelli riproducenti simboli usati tradizionalmente da altri partiti.
5. Non è ammessa inoltre la presentazione da parte di partiti o raggruppamenti politici di contrassegni riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da altri partiti o raggruppamenti politici presenti in Consiglio provinciale, possono trarre in errore l'elettore.
6. Non è neppure ammessa la presentazione di contrassegni riproducenti immagini o soggetti religiosi.
7. Qualora i partiti o raggruppamenti politici presentino un contrassegno non conforme alle



- norme di cui ai commi precedenti, il Presidente della Giunta provinciale ricusa il ricevimento e fissa al depositante il termine di 24 ore per l'eventuale presentazione di altro contrassegno.
8. Del ricevimento il Presidente della Giunta provinciale rilascia al depositante dichiarazione scritta sul retro di un esemplare del contrassegno medesimo.
 9. Il Presidente della Giunta provinciale trasmette copia dei contrassegni ricevuti a tutte le commissioni elettorali circondariali o sottocommissioni elettorali circondariali della provincia e contemporaneamente dà avviso al pubblico, dei contrassegni depositati presso la Giunta provinciale, a mezzo di manifesti da affiggersi in ogni comune non oltre il trentasettesimo giorno antecedente quello della votazione. I contrassegni sono riportati sul manifesto in senso orizzontale secondo l'ordine stabilito, mediante sorteggio, dal Presidente della Giunta provinciale.
- A tale sorteggio possono assistere, qualora lo richiedano, i rappresentanti dei partiti o raggruppamenti politici che hanno depositato il proprio contrassegno.

Articolo 27

(Art. 24 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 11 LR 19 settembre 1963 n. 28; art. 14 LR 6 dicembre 1986 n. 11; art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4; art. 44 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Documento di ammissione al voto

1. Quando leggi regionali aventi ad oggetto l'elezione diretta del sindaco o l'elezione dei consigli comunali fanno riferimento al certificato elettorale consegnato ad ogni elettore in occa-

Con riguardo alle elezioni del Comun General de Fascia del 16 maggio 2010, la predisposizione delle cartoline-avviso verrà effettuata a cura della Regione.

sione delle consultazioni ovvero ai tagliandi dei medesimi certificati elettorali, il riferimento si intende al documento di ammissione al voto previsto dalle leggi dello Stato.

2. Gli elettori residenti all'estero sono informati della indizione dei comizi elettorali per mezzo di cartoline-avviso spedite agli interessati tramite l'Ufficio elettorale della Regione.

Articolo 28

(Art. 12 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

Liste elettorali di sezione

1. La commissione elettorale circondariale o sotto-commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco le liste elettorali di sezione non oltre il decimo giorno anteriore a quello di votazione.

Articolo 29

(Art. 13 LR 19 settembre 1963 n. 28)

Accertamento della esistenza e del buono stato dei materiali di arredamento

1. Entro 10 giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, il sindaco od un assessore da lui delegato, con l'assistenza del segretario comunale, accerta l'esistenza ed il buono stato delle urne, dei tavoli, dei tramezzi, cabine e di quant'altro necessario per l'arredamento delle varie sezioni.



Articolo 30

(Art. 43 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Composizione dell'ufficio elettorale di sezione

1. In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Uno degli scrutatori, scelto dal presidente, assume le funzioni di vicepresidente.

Articolo 31

(Art. 44 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Albo dei presidenti di seggio

1. Nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale tenuto presso l'ufficio elettorale della Regione sono iscritti i nominativi degli elettori in possesso dei requisiti di idoneità di cui al comma 2. Gli interessati, entro il mese di ottobre di ogni anno, devono presentare domanda scritta al sindaco del comune di residenza, indicando data e luogo di nascita, titolo di studio, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per ogni comune l'albo deve contenere un numero di nominativi almeno doppio rispetto al numero dei seggi elettorali.
2. Possono svolgere le funzioni di presidente di seggio i cittadini iscritti nelle liste elettorali di un comune della regione che:
 - a) hanno diritto di voto in occasione delle elezioni regionali;
 - b) sono in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di II grado;
 - c) non appartengono ad una delle categorie indicate nell'articolo 34;
 - d) per la provincia di Bolzano, sono in possesso

Con riguardo alle elezioni del Comun General de Fascia del 16 maggio 2010, l'ufficio elettorale di sezione è il medesimo istituito per le elezioni comunali.

Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. 26, comma 13, della legge 24 novembre 2000, n. 340, si intende effettuato all'Ufficio elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. 2, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008)

- dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni;
- e) per i comuni ladini della provincia di Bolzano, hanno inoltre un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;
 - f) per i comuni ladini della provincia di Trento, hanno un'adeguata conoscenza della lingua ladina accertata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592.
3. Entro il mese di gennaio di ogni anno, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione i nominativi delle persone di cui si propone la cancellazione dall'albo, specificandone i motivi. Devono in ogni caso essere cancellati dall'albo:
- a) coloro che non hanno più i requisiti stabiliti dalla legge;
 - b) coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale, non le hanno svolte senza giustificato motivo;
 - c) coloro che hanno presieduto seggi le cui operazioni sono state annullate con decisione del giudice amministrativo, anche non definitiva;
 - d) coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati nel titolo VII del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 e successive modificazioni;



- e) coloro che si sono resi responsabili di gravi inadempienze, sulla base della segnalazione effettuata dai presidenti degli uffici immediatamente sovraordinati agli uffici elettorali di sezione.
4. Per l'iscrizione nell'albo di cui al comma 1, il sindaco, sentita la commissione elettorale comunale, comunica all'ufficio elettorale della Regione, entro il mese di febbraio di ogni anno, i nominativi dei cittadini elettori del comune che sono in possesso dei requisiti di cui al comma 2 e che hanno formulato domanda scritta per l'incarico di presidente di seggio elettorale, specificando per ciascuno il cognome, nome, luogo e data di nascita, luogo di residenza, professione, arte o mestiere. Per i comuni della provincia di Bolzano, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso degli attestati di cui alla lettera d) ed eventualmente alla lettera e) del comma 2. Per i comuni ladini della provincia di Trento, la comunicazione del sindaco dovrà indicare anche il possesso dell'attestato di cui alla lettera f) del comma 2.
5. Entro il quarantesimo giorno precedente quello della votazione, l'elenco aggiornato e completo degli iscritti all'albo è trasmesso alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento a cura dell'ufficio elettorale della Regione.

Articolo 32

(Art. 45 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Nomina dei presidenti di seggio

1. Il Presidente della Corte d'Appello nomina i presidenti di seggio elettorale, scegliendoli fra le persone iscritte all'albo di cui all'articolo 31 e fra i magistrati, gli avvocati ed i procuratori

dell'Avvocatura dello Stato che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa. La scelta nell'ambito dell'albo è fatta preferibilmente fra i funzionari e gli impiegati civili dello Stato, della Regione, delle Province e dei comuni. L'enumerazione di queste categorie non implica l'ordine di precedenza. Devono comunque essere preferiti coloro che risiedono nel comune.

2. Della nomina è data comunicazione agli interessati entro il ventesimo giorno anteriore a quello della votazione, tramite i comuni di residenza ai quali è inviato l'elenco degli elettori interessati perché vengano esclusi dalla nomina a scrutatore.
3. In caso di impedimento del presidente di seggio, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco od un suo delegato, scelto tra gli elettori del comune.

Articolo 33

(Art. 46 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Nomina degli scrutatori e del segretario dell'ufficio elettorale di sezione

1. Gli scrutatori sono individuati tra i nominativi, compresi nell'albo degli scrutatori istituito con la legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.
2. Per la nomina degli scrutatori si applicano i termini e le modalità di cui alla legge 8 marzo 1989, n. 95 e successive modificazioni.
3. Il presidente di seggio, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, sceglie il segretario fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune in possesso di un titolo di studio non inferiore al di-



ploma di istituto di istruzione secondaria di I grado.

Articolo 34

(Art. 28 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 10

LR 14 agosto 1967 n. 15; art. 16

LR 6 dicembre 1986 n. 11;

art. 47 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Casi di ineleggibilità alla carica di presidente, di scrutatore e di segretario di seggio elettorale

1. Sono esclusi dalle funzioni di presidente di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario:
 - a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età;
 - b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti;
 - c) i militari delle Forze armate in servizio, gli appartenenti ai corpi militarmente organizzati al servizio dello Stato, alla Polizia di Stato e al corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
 - d) i medici abilitati al rilascio dei certificati medici agli elettori fisicamente impediti;
 - e) i Segretari comunali, nei comuni aventi più di 3 sezioni elettorali e nei comuni aventi il servizio di segreteria consorziale quando nella elezione sono interessati due o più comuni del Consorzio;
 - f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Articolo 35

(Art. 29 LR 6 aprile 1956 n. 5;

art. 18 LR 19 settembre 1963 n. 28)

Obbligatorietà della carica di presidente, scrutatore e segretario dell'Ufficio elettorale - Vice presidente

1. L'Ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o di impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali, durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede a termini dell'art. 24 del T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 36

(Art. 30 LR 6 aprile 1956 n. 5)

Obbligo di presenziare alle operazioni elettorali

1. Tre membri almeno dell'Ufficio, tra cui il presidente o il vice presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Articolo 37

(Art. 48 LR 30 novembre 1994 n. 3; art. 43
comma 1 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Compensi ai componenti gli uffici elettorali

1. Al presidente dell'ufficio elettorale di sezione spetta un compenso complessivo di lire 308 mila (€ 159,00). Il trattamento di missione, se dovuto, corrisponde a quello spettante ai funzionari dell'Amministrazione regionale con qualifica di dirigente. Ai funzionari pubblici con qualifica

Gli importi indicati sono stati da ultimo rideterminati con decreto del Presidente della Regione 29 marzo 2010, n. 10/A.



- superiore spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.
2. Agli scrutatori e al segretario spetta un compenso complessivo di lire 249 mila (€ 128,60).
 3. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale spetta un compenso complessivo, indipendentemente dal numero delle consultazioni che hanno luogo nel medesimo giorno, rispettivamente di lire 189 mila (€ 97,61) e di lire 131 mila (€ 67,66).
 4. Il trattamento di missione non è dovuto, oltre che nei casi previsti dalle leggi relative al trattamento medesimo, quando le funzioni sono svolte nell'ambito del comune di residenza anagrafica dell'incaricato.
 5. Le persone inviate in missione per gli incarichi previsti nella presente legge sono autorizzate all'uso del proprio mezzo, restando esclusa l'Amministrazione da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso.
 6. Ai componenti dell'ufficio elettorale della prima sezione, esclusi quelli della sezione unica del comune e quelli della prima sezione del comune con più di quindici sezioni, è inoltre corrisposto un compenso aggiuntivo pari a lire 123 mila (€ 63,52) per il presidente ed a lire 93 mila (€ 48,03) per gli scrutatori ed il segretario.
 7. Ai componenti dell'ufficio centrale di cui all'articolo 83, oltre al trattamento di missione a norma dei precedenti commi, spetta un compenso giornaliero di lire 121 mila (€ 62,49) per il presidente e di lire 93 mila (€ 48,03) per i componenti, compreso il segretario.
 8. Se contemporaneamente alla elezione per il rinnovo del consiglio comunale si svolgono altre

Si legga: ai componenti dell'ufficio di sezione che svolge anche le funzioni di ufficio centrale.

- elezioni o votazioni, il compenso fisso di cui al comma 1 è maggiorato di lire 66 mila (€ 34,09) e quello di cui al comma 2 è maggiorato di lire 44 mila (€ 22,72).
9. I compensi di cui ai precedenti commi costituiscono, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge 21 marzo 1990, n. 53, rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.
 10. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, le misure dei compensi di cui ai commi precedenti sono rideterminate annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate, per eccesso, alle mille lire.
 11. La liquidazione delle competenze viene effettuata a cura ed a carico dell'Amministrazione comunale.

Articolo 38

(Art. 4 LR 26 febbraio 1990 n. 4; art. 49 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Rimborso spese per nomina presidenti di seggio

1. Alla Cancelleria della Corte d'Appello di Trento è rimborsata la quota forfetaria di lire 21.000 (€ 10,85) per ogni decreto di nomina a presidente di seggio elettorale di cui all'articolo 32, oltre al rimborso delle spese documentate per materiale di cancelleria occorrente all'emanazione dei suddetti decreti di nomina.



2. A decorrere dal mese di marzo del primo anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la quota forfetaria di cui al comma 1 è rideterminata annualmente con decreto del Presidente della Giunta regionale in relazione all'incremento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati calcolato dall'ISTAT. Le cifre risultanti sono arrotondate per eccesso alle mille lire.

Articolo 39

(Art. 51 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Locali e materiale per l'ufficio elettorale

1. Il sindaco provvede affinché, dalle ore 16.00 in poi del giorno precedente quello di votazione, il presidente dell'ufficio elettorale assuma la consegna del locale arredato a sede della sezione e prenda in carico il seguente materiale:
 - a) il plico sigillato contenente il bollo di sezione;
 - b) le liste degli elettori della sezione, autenticate dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) un estratto delle liste di cui alla lettera b), da affiggersi nella sala di votazione o nel locale di attesa;
 - d) tre copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione;
 - e) i verbali di nomina degli scrutatori;
 - f) l'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso il seggio elettorale ed eventualmente le designazioni pervenute al comune entro le ore 16.00 del sabato precedente la votazione;

- g) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Giunta regionale, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute. Il pacco potrà essere aperto solo dopo la costituzione dell'ufficio elettorale di sezione alle ore 6.00 del giorno di votazione;
 - h) i verbali delle operazioni degli uffici elettorali di sezione e le tabelle di scrutinio;
 - i) le urne occorrenti per la votazione;
 - l) sei matite copiative per l'espressione del voto;
 - m) almeno due copie del manifesto riportante le principali norme per la votazione e di quello contenente le principali sanzioni penali;
 - n) una copia del testo di legge e una copia delle istruzioni per gli uffici di sezione;
 - o) il pacco degli stampati e della cancelleria occorrenti per il funzionamento della sezione.
2. Le schede sono fornite a cura dell'ufficio elettorale della Regione con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti negli allegati A, B, C, D, E ed F. Le schede, di tipo unico e di identico colore, sono stampate in lingua italiana ed in lingua italiana e ladina per i comuni della provincia di Trento; in lingua italiana e tedesca ed in lingua italiana, tedesca e ladina per i comuni della provincia di Bolzano.
- Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali di sezione in plico sigillato già piegate.
3. I bolli delle sezioni, di tipo identico, con numerazione unica progressiva per la provincia, sono quelli in uso per le elezioni del consiglio regionale e sono forniti a cura della Regione. Per la provincia di Bolzano, i bolli di sezione devono essere bilingui. Nei comuni delle località ladine



della provincia di Bolzano e nei comuni ladini della provincia di Trento i bolli di sezione devono essere trilingui, rispettivamente bilingui.

Sezione II **Presentazione della candidatura**

Articolo 40

(Art. 17 LR 30 novembre 1994 n. 3; art. 29 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Formazione delle candidature nei comuni della regione

1. Nei comuni della regione, le dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale devono indicare il nominativo del candidato alla carica di sindaco e devono essere sottoscritte da almeno:
 - a) 200 elettori nei comuni con più di 40.000 abitanti;
 - b) 175 elettori nei comuni con più di 20.000 abitanti;
 - c) 100 elettori nei comuni con più di 10.000 abitanti;
 - d) 60 elettori nei comuni con più di 5.000 abitanti;
 - e) 30 elettori nei comuni con più di 2.000 abitanti;
 - f) 20 elettori nei comuni fino a 2.000 abitanti.
2. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre la metà le cifre indicate nel comma 1.
3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per le candidature alla carica di sindaco.
(omissis)
5. La popolazione del comune è determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della popolazione.

Per la prima elezione del Comun General de Fascia si veda di seguito la specifica disciplina contenuta nella legge provinciale n. 1 del 2010.

6. I presentatori devono essere elettori iscritti nelle liste elettorali del comune con diritto al voto per l'elezione del consiglio comunale e la loro firma è autenticata anche cumulativamente in un solo atto dai soggetti e secondo le modalità stabilite dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.
7. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.
8. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

Articolo 41

(Art. 65 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Sottoscrizione delle liste di partiti e gruppi
rappresentati in Consiglio provinciale
e nella Camera dei deputati*

1. Per la presentazione di liste da parte di partiti o raggruppamenti politici che, con il medesimo contrassegno, hanno presentato candidature e hanno ottenuto un seggio nelle ultime elezioni del rispettivo Consiglio provinciale e della Camera dei deputati non sono richieste sottoscrizioni. La dichiarazione di presentazione della lista è sottoscritta dai soggetti individuati e con le modalità previste per il deposito dei contrassegni tradizionali.
2. La sottoscrizione prevista dal comma 1 deve essere autenticata dai soggetti e con le modalità indicati all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 "Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale".
3. La Commissione o Sottocommissione elettorale



circondariale in sede di esame delle candidature ai sensi del comma 1 dell'articolo 50 verifica che la lista sia sottoscritta secondo quanto previsto dal comma 1 dichiarandola invalida se non lo sia.

Articolo 42

(Art. 18 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 66 comma 1 lett. i LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Presentazione delle candidature nei comuni con
popolazione
fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento*

(OMISSIS)

Articolo 43

(Art. 19 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 30 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 5 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

*Presentazione delle candidature nei comuni con
popolazione
fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano*

(OMISSIS)

Per le elezioni del
Comun General
de Fascia si veda
di seguito la
specifica disciplina
contenuta nella
legge provinciale
n. 1 del 2010.

DPReg. 1 / L. / 2005

Per la formazione
delle liste si veda
l'articolo 16 della
legge provinciale
n. 3 del 2006.

Articolo 44

(Art. 20 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 31 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Presentazione delle candidature nei comuni con
popolazione superiore a 3.000 abitanti della
provincia di Trento e nei comuni con popolazione
superiore a 15.000 abitanti della provincia di
Bolzano*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare all'atto della presentazione della candidatura il collegamento con una o più liste presentate per l'elezione del consiglio comunale. La dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analogha dichiarazione resa dai delegati delle liste interessate. Con la presentazione della candidatura alla carica di sindaco deve essere presentato anche il programma amministrativo. Nel caso in cui più liste convergano su uno stesso candidato alla carica di sindaco, tali liste devono presentare il medesimo programma amministrativo e si considerano fra di loro collegate.
2. Ogni lista di candidati per il consiglio comunale deve essere collegata con un candidato alla carica di sindaco.

(omissis)

(omissis)



5. I candidati, contrassegnati da numeri arabi progressivi, devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita ed eventualmente del soprannome o del nome volgare e, nella provincia di Bolzano, con l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione.
6. Nessuno può essere contemporaneamente candidato alla carica di sindaco e di consigliere comunale nello stesso comune o in comuni diversi. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 13, comma 1, chi già riveste la carica di sindaco in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.
7. Nessuno può essere candidato alla carica di consigliere comunale in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di un comune. In caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale di cui all'articolo 13, comma 1, chi già riveste la carica di consigliere in un comune, non può presentarsi come candidato in altri comuni.

Articolo 45

(Art. 20-*bis* LR 30 novembre 1994 n. 3; art. 32 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive

(omissis)

(omissis)

(omissis)

4. In sede di esame ed ammissione delle liste dei candidati, la competente Commissione o Sotto-

Per le altre cause di ineleggibilità e incompatibilità si veda anche l'articolo 16, commi 5 e 8, legge provinciale n. 3 del 2006.

Si veda l'articolo 16, comma 3, della legge provinciale n. 3 del 2006.

commissione elettorale circondariale verifica la quota dei rappresentanti di ogni genere iscritti nelle liste dei candidati. In caso di inosservanza di quanto disposto al comma 1, ricusa la lista. In caso di superamento della quota di cui al comma 2, riduce la lista al numero massimo ammesso di candidati del medesimo genere, stralciando gli ultimi nomi del genere eccedente i due terzi.

Articolo 46

(Art. 35 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 33 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Collegamento delle liste in provincia di Bolzano

(omissis)

Articolo 47

(Art. 21 LR 30 novembre 1994 n. 3; art. 34 e 46
LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 1 L.R. 22 febbraio 2008 n. 2)

Modalità di presentazione delle candidature

1. Con la candidatura alla carica di sindaco e con le liste dei candidati a consigliere comunale, devono essere presentati:
 - a) tre esemplari del contrassegno a colori, anche figurato, contenuto in un cerchio di cm. 10 di diametro e tre esemplari del medesimo contrassegno contenuto in un cerchio di cm. 2 di diametro. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, le candidature alla carica di sindaco devono essere accompagnate dai contrassegni di tutte le liste

Per le elezioni del
Comun General
de Fascia si veda
di seguito la
specifica disciplina
contenuta nella
legge provinciale
n. 1 del 2010.



- ad esse collegate;
- b) il certificato, rilasciato per ogni candidato dal sindaco competente, attestante l'iscrizione nelle liste elettorali; per i comuni della provincia di Bolzano, tale certificato deve inoltre contenere l'attestazione che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali nella provincia medesima;
 - c) la dichiarazione di accettazione della candidatura la cui firma deve essere autenticata, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni. Qualora il candidato si trovi all'estero, l'autenticazione della firma è richiesta alla Autorità diplomatica o consolare. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni. Nei comuni della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere accompagnata dal certificato di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico rilasciato ai sensi dell'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche ed integrazioni, oppure, per coloro che non hanno reso la dichiarazione di cui all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, contenere una dichiarazione di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico ai fini ed agli effetti del mandato elettorale. Tale dichiarazione, ovvero quanto

indicato nel certificato, è irrevocabile per la durata della consiliatura. Inoltre, nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, la dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'eventuale espressa rinuncia alla candidatura alla carica di sindaco; nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, deve contenere l'indicazione della lista o delle liste collegate. Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ciascun candidato alla carica di sindaco deve indicare quale, tra le liste ad esso collegate, deve essere considerata lista di riferimento ai fini dell'assegnazione dei seggi per il consiglio comunale;

- d) copia del programma amministrativo; per la provincia di Bolzano solo nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
- e) l'indicazione di uno o due delegati i quali abbiano la facoltà di designare un rappresentante di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale nonché di effettuare, per i comuni della provincia di Bolzano, le dichiarazioni di collegamento della lista ai sensi dell'articolo 46;
- f) nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano con le liste dei candidati devono essere presentate le dichiarazioni di collegamento con un candidato alla carica di sindaco; le stesse devono essere convergenti con l'analoga dichiarazione rilasciata dal candidato medesimo.



(omissis)

3. Le designazioni e le dichiarazioni devono essere fatte per iscritto e la firma dei delegati deve essere autenticata dai soggetti indicati dall'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 e successive modificazioni.
4. Le liste e gli allegati devono essere presentati nelle ore d'ufficio nel periodo compreso tra il trentasettesimo giorno e le ore 12 del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, domenica esclusa. Le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale devono essere presentate da persona munita di delega, rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o del raggruppamento politico che ha depositato il contrassegno, con la contestuale attestazione del Presidente della Giunta provinciale dalla quale risulti che i predetti dirigenti sono autorizzati a rilasciare le deleghe per la presentazione delle liste medesime.
5. Il segretario comunale o il dipendente comunale da lui delegato rilascia ricevuta degli atti presentati, indicando il giorno, l'ora e il numero progressivo della presentazione e provvede a rimmetterli, nel pomeriggio del trentatreesimo giorno antecedente quello della votazione, alla commissione o sottocommissione elettorale circondariale competente per territorio.

Articolo 48

(Art. 64 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Dichiarazione di appartenenza o di aggregazione
a gruppo linguistico per le
elezioni comunali dell'anno 2005*

(OMISSIS)

Articolo 49

(Art. 38 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 10 LR
26 febbraio 1990 n. 4)

Delegati e rappresentanti di lista

1. La commissione elettorale circondariale o sotto-commissione elettorale circondariale trasmette al sindaco, entro le ore 12 del venerdì precedente la votazione, l'elenco nominativo dei delegati di cui alla lettera e) dell'articolo 47.
2. Le designazioni dei rappresentanti di lista previste dalla lett. e) dell'articolo 47 vanno consegnate, entro le ore 12 del sabato precedente la votazione, al sindaco che ne cura la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, oppure direttamente ai singoli presidenti la mattina stessa dell'elezione, purché prima dell'inizio delle operazioni.



Articolo 50

(Art. 22 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 35 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7;
art. 2 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

*Commissione o sottocommissione elettorale
circondariale.*

Esame ed ammissione delle candidature

1. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature:
 - a) effettua gli adempimenti previsti dall'articolo 45, comma 4 e ricusa le liste qualora, per effetto della riduzione, il numero dei candidati sia inferiore al numero minimo richiesto per la loro ammissione;
 - b) verifica che le liste dei candidati alla carica di consigliere comunale siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminandole se non lo sono;
 - c) ricusa le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale nel caso sia accertata la sussistenza a loro carico di alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni o qualora, in riferimento agli stessi, manchi ovvero sia incompleta la dichiarazione di accettazione prescritta dall'articolo 47, integrata per i comuni della provincia di Bolzano dal certificato o dalla dichiarazione di appartenenza o di aggregazione ad un gruppo linguistico. Ricusa altresì le candidature alla carica di sindaco e cancella dalle

liste i nomi dei candidati alla carica di consigliere comunale qualora manchi il certificato di iscrizione nelle liste elettorali attestante, inoltre, per i comuni della provincia di Bolzano, che il candidato è in possesso del diritto di voto per l'elezione dei consigli comunali della provincia medesima;

- d) ricusa i contrassegni presentati da parte di chi non ha titolo; che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli notoriamente usati da altri partiti o gruppi politici, ovvero che riproducano simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti o gruppi politici presenti in consiglio provinciale, possano trarre in errore l'elettore; ricusa altresì i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli depositati presso la Presidenza della Giunta provinciale o con quelli presentati in precedenza oppure riproducanti immagini o soggetti religiosi; in tali casi la commissione o sottocommissione assegna un termine non superiore a ventiquattro ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;
- e) accerta che le liste accompagnate da contrassegni identici a quelli depositati presso la Giunta provinciale siano state presentate da persone munite di delega rilasciata da uno o più dirigenti regionali o provinciali del partito o gruppo politico che ha depositato il contrassegno, con la prescritta attestazione del Presidente della Giunta provinciale, ricusando quelle liste per le quali manca tale requisito;
- f) cancella i nomi dei candidati già compresi in liste presentate in precedenza o che, in caso di elezioni al di fuori del turno elettorale generale,



- rivestono già la carica di sindaco o di consigliere in altro comune;
- g) ricusa le liste che contengono un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengono un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi;
 - h) ricusa le candidature alla carica di sindaco che non contengano l'indicazione della lista o delle liste collegate oppure l'indicazione delle liste di riferimento ai sensi dell'articolo 47, comma 1, lettera c);
 - i) ricusa le liste che non presentano candidature alla carica di sindaco o non hanno dichiarato di collegarsi ad altra candidatura ai sensi dell'articolo 44, ad eccezione delle liste presentate nei comuni fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano;
 - l) cancella dalla lista dei candidati alla carica di consigliere comunale il nominativo del candidato alla carica di sindaco eventualmente compreso nella lista medesima.
2. La ricusazione della candidatura alla carica di sindaco comporta la ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste ad essa collegate. La ricusazione dell'unica lista o di tutte le liste collegate ad una candidatura alla carica di sindaco, comporta la ricusazione della candidatura medesima.
 3. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale verifica se le dichiarazioni di collegamento presentate ai sensi dell'articolo 46 siano reciproche ed esclude dal gruppo di liste collegate quelle che manchino di tale requisito. Per i comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ve-

rifica inoltre che i collegamenti eventualmente effettuati ai sensi e per i fini di cui all'articolo 46 siano effettuati esclusivamente tra liste che appoggiano il medesimo candidato alla carica di sindaco, escludendo quelle che manchino di tale requisito.

4. Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro il terzo giorno successivo all'ultimo giorno utile per la presentazione delle candidature, delle contestazioni fatte dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale e delle modificazioni da questa apportate alla lista.
5. La commissione o sottocommissione elettorale circondariale si riconvoca entro le ore 9 del quarto giorno successivo per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, ammettere nuovi documenti al fine di sanare mere irregolarità o errori materiali contenuti nella documentazione di cui all'articolo 47 ed accettare nuovi contrassegni; seduta stante delibera sulle modificazioni eseguite.
6. Dopo l'approvazione definitiva di tutte le candidature di ogni singolo comune, la commissione o sottocommissione elettorale circondariale stabilisce, mediante sorteggio, l'ordine delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed ai comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio è effettuato fra le liste per il consiglio comunale. Con riferimento ai comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento ed



ai comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, il sorteggio avviene separatamente per le candidature alla carica di sindaco e per le liste dei candidati a consigliere comunale.

7. Alle operazioni di sorteggio possono partecipare, qualora lo richiedano, i delegati delle liste presentate.
8. L'ordine delle liste dei candidati per il consiglio comunale è stabilito mediante un sorteggio numerico a prescindere dall'ordine delle candidature alla carica di sindaco.
9. Le decisioni della commissione o sottocommissione elettorale circondariale sono definitive e vengono comunicate per conoscenza anche al Commissario del Governo.

Articolo 51

(Art. 23 LR 30 novembre 1994 n. 3; art. 46 LR
22 dicembre 2004 n. 7)

Pubblicazione del manifesto delle candidature

1. Le decisioni di cui all'articolo 50 devono essere immediatamente comunicate all'ufficio elettorale della Regione per la preparazione del manifesto di cui all'articolo 39, comma 1, lettera d).
(omissis)
3. Per i comuni della provincia di Trento con popolazione superiore a 3.000 abitanti e per i comuni della provincia di Bolzano con popolazione superiore a 15.000 abitanti il manifesto delle candidature alla carica di sindaco deve contenere il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato nonché i contrassegni delle liste collegate. Il manifesto delle candidature per il consiglio comunale deve contenere i contrasse-

gni di lista, il cognome, nome, luogo e data di nascita di ogni candidato nonché l'indicazione del nominativo del candidato alla carica di sindaco cui ogni lista è collegata. Per i comuni della provincia di Bolzano devono inoltre essere indicati il gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione di ciascun candidato ed i collegamenti di lista di cui all'articolo 46.

(omissis)

5. I manifesti di cui ai commi precedenti sono tempestivamente trasmessi in congruo numero al sindaco che dovrà curarne l'affissione all'albo ed in altri luoghi pubblici non oltre l'ottavo giorno antecedente quello di votazione.

Articolo 52

(Art. 24 LR 30 novembre 1994 n. 3; art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Stampa delle schede

1. L'ufficio elettorale della Regione provvede alla stampa delle schede sulla base delle decisioni di cui all'articolo 50. La stampa delle schede è accompagnata dalle speciali misure di sicurezza disposte in occasione delle elezioni politiche per l'analogo servizio.

(omissis)

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, le schede elettorali riportano il nominativo del candidato alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni della lista o delle liste collegate ammesse per l'elezione del consiglio comunale e lo spazio per l'espressione del voto di preferenza, secondo le caratteristiche di cui all'allegato B. I nominativi dei candidati alla carica di sindaco sono dispo-



sti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale; i contrassegni della lista o delle liste collegate sono disposti in progressione verticale, secondo l'ordine stabilito mediante sorteggio dalla commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

(omissis)

6. Le schede per il secondo turno di votazione sono quelle di cui all'allegato E per i comuni della provincia di Trento ed all'allegato F per i comuni della provincia di Bolzano.

Articolo 53

(Art. 25 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Sospensione delle elezioni per insufficienza
del numero dei candidati*

1. Le elezioni non hanno luogo qualora non sia presentata nessuna candidatura alla carica di sindaco. Nei comuni della provincia di Bolzano, le elezioni non hanno luogo altresì quando il numero complessivo dei candidati compresi nelle liste presentate ed ammesse non sia superiore alla metà del numero dei consiglieri da eleggere nel comune.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il presidente della commissione o sottocommissione elettorale circondariale ne dà immediatamente notizia al presidente della Giunta regionale al quale, inoltre, rimette subito copia del relativo verbale.
3. Il Presidente della Giunta regionale dà notizia agli elettori dell'avvenuta sospensione delle elezioni mediante avviso da pubblicarsi a cura del sindaco entro cinque giorni dalla decisione del-

la commissione o sottocommissione elettorale circondariale.

4. Le elezioni seguiranno entro novanta giorni dalla data del decreto di sospensione, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale con le modalità di cui all'articolo 25. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere le elezioni con il primo turno elettorale utile previsto dall'articolo 13.

Capo V
Della votazione
Sezione I
Norme generali
Articolo 54

(Art. 42 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 26 LR 19 settembre 1963 n. 28; art. 17 LR 10 agosto 1974 n. 6)

Sala della votazione - Caratteristiche ed arredamento

1. La sala della votazione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con una apertura nel mezzo per il passaggio.
2. Nel compartimento destinato all'Ufficio elettorale, gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.
3. Ogni sala deve avere da due a quattro cabine, collocate in maniera da rimanere isolate ed a conveniente distanza dal tavolo dell'Ufficio e dal tramezzo, e munite di un riparo che assicuri la segretezza del voto.
4. Le porte e le finestre che si trovano nelle pareti adiacenti alla cabina, ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da im-



pedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

5. Nella sala della votazione o in quella di accesso alla medesima, devono essere affissi i manifesti con le liste dei candidati, un manifesto recante le principali norme per la votazione ed un manifesto indicante le principali sanzioni penali previste dal T.U. 16 maggio 1960, n. 570.

Articolo 55

(Art. 43 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 27 LR
19 settembre 1963 n. 28)

Ordine pubblico - Competenze del presidente del seggio

1. Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e delle Forze armate per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettono reato.
2. La Forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala della votazione; però in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate vicinanze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla Forza.
3. Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni di sezione.
4. Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora due scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la Forza entri e resti nella sala della votazione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

5. Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.
6. Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 75 riguardo al termine ultimo della votazione.
7. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.



Articolo 56

(Art. 55 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Propaganda elettorale

1. Per quanto concerne la disciplina della propaganda elettorale si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 e le relative sanzioni previste nell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 e le disposizioni di cui agli articoli 17, 18 e 19 della predetta legge, integrate dalle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81 e successive modificazioni.

Articolo 57

(Art. 44 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 29 LR 19 settembre 1963 n. 28)

Accesso alla sala della votazione

1. Possono essere ammessi nella sala della votazione solo gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva, di cui all'articolo 27.
2. È assolutamente vietato portare armi o strumenti atti ad offendere.

Articolo 58

(Art. 45 LR 6 aprile 1956 n. 5; art. 21 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

Elettori che possono votare nella sezione

1. Ha diritto di votare nella sezione:
 - a) chi è iscritto nella lista degli elettori della sezione;
 - b) chi si presenta munito di sentenza di Corte d'Appello o di attestazione del sindaco, rilasciata ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40, che lo dichiara elettore del comune;

Gli artt. 1, commi 2, 3 e 4; 2; 5; 6 e 8 della L. 515/93 sono stati abrogati dalla L. 22 febbraio 2000, n. 28. Per il testo della suddetta legge si veda la nota all'art. 56.

- c) il Presidente, gli scrutatori, il segretario del seggio ed i rappresentanti delle liste dei candidati, purché iscritti nelle liste elettorali del comune;
 - d) gli ufficiali ed agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, nella sezione, purché iscritti nella lista elettorale del comune.
2. Gli elettori di cui alle lettere b), c), d), sono iscritti, a cura del Presidente, in calce alla lista di sezione.

Articolo 59

(Art. 30 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

Degenti in ospedali e case di cura e detenuti non privati del diritto elettorale

1. I degenti in ospedali e case di cura ed i detenuti non privati del diritto elettorale sono ammessi a votare nel luogo di ricovero o di detenzione, purché siano iscritti nelle liste elettorali del comune e della circoscrizione, rispettivamente per la elezione del consiglio comunale e circoscrizionale, dove è sito l'ospedale, la casa di cura o l'istituto di detenzione e purché, nei comuni della provincia di Bolzano siano in possesso del requisito residenziale per l'esercizio del diritto elettorale in tale provincia in occasione delle elezioni del consiglio comunale.
2. A tale effetto, gli interessati devono far pervenire, non oltre il terzo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto nel luogo di cura o di detenzione. La dichiarazione, che deve espressamente indicare il numero della sezione alla quale l'elettore è assegnato ed il suo numero di iscrizione nella lista elettorale



- di sezione, risultanti dal certificato elettorale, deve recare l'attestazione del direttore sanitario del luogo di cura o del direttore dell'istituto di detenzione, comprovante il ricovero o la detenzione dell'elettore, ed è inoltrata al comune di destinazione per il tramite del direttore amministrativo o del segretario del luogo di cura, rispettivamente del direttore dell'istituto di detenzione.
3. Il sindaco, appena ricevuta la dichiarazione, provvede:
 - a) ad includere i nomi dei richiedenti in appositi elenchi, distinti per degenti e detenuti e per sezioni: gli elenchi sono consegnati, nel giorno precedente le elezioni, al Presidente di ciascuna sezione il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prendere nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b) a rilasciare immediatamente ai richiedenti, anche per telegramma, una attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi previsti dalla lettera a).
 4. Gli elettori di cui al presente articolo non possono votare se non previa esibizione, oltre che del certificato elettorale, anche dell'attestazione di cui alla lettera b) del terzo comma che, a cura del presidente del seggio speciale, è ritirata ed allegata al talloncino di controllo del certificato elettorale.

Articolo 60

(Art. 31 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

*Sezioni elettorali in ospedali e case di cura
con almeno 200 letti*

1. Negli ospedali e nelle case di cura con almeno 200 letti è istituita per ogni 500 letti o frazione di 500 una sezione elettorale in cui la votazione avrà luogo secondo le norme vigenti.
2. Gli elettori che esercitano il loro voto nelle sezioni ospedaliere sono iscritti nelle liste di sezione all'atto della votazione a cura del presidente del seggio: alle sezioni ospedaliere possono, tuttavia, essere assegnati, in sede di revisione semestrale delle liste, gli elettori facenti parte del personale di assistenza dell'istituto che ne facciano domanda.
3. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il Presidente prende nota, nella lista, degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
4. Per la raccolta del voto dei ricoverati che a giudizio della direzione sanitaria non possono accedere alla cabina, si applicano le disposizioni di cui all'articolo seguente.



Articolo 61

(Art. 32 LR 6 dicembre 1986 n. 11;

art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

Seggi speciali in ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto e in luoghi di detenzione e di custodia preventiva

1. Per le sezioni elettorali, nella cui circoscrizione esistono ospedali e case di cura con almeno 100 e fino a 199 posti letto o luoghi di detenzione e di custodia preventiva, il voto degli elettori ivi residenti viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, da uno speciale seggio, composto da un presidente e da due scrutatori nominati con le modalità stabilite per tali nomine.
2. La costituzione di tale seggio speciale deve essere effettuata il giorno della votazione contemporaneamente all'insediamento dell'Ufficio elettorale di sezione.
3. Uno degli scrutatori assume le funzioni di segretario di seggio.
4. Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista designati presso la sezione elettorale, che ne facciano richiesta.
5. Il presidente cura che sia rispettata la libertà e la segretezza del voto.
6. Dei nominativi degli elettori viene presa nota in apposita lista aggiunta da allegare a quella della sezione, facendo apposita annotazione per quelli elettori che, nel caso di due votazioni contemporanee, partecipano soltanto ad una delle due.
7. I compiti del seggio, costituito a norma del presente articolo, sono limitati esclusivamente alla raccolta del voto dei degenti e dei detenuti e

cessano non appena le schede votate, raccolte in plichi separati in caso di più elezioni, vengono portate alla sezione elettorale per essere immesse immediatamente nell'urna o nelle urne destinate a contenere le schede votate, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposita lista.

8. Alla sostituzione del presidente e degli scrutatori eventualmente assenti o impediti, si procede con le modalità stabilite per la sostituzione del presidente e dei componenti dei seggi normali.
9. Qualora in un luogo di detenzione i detenuti aventi diritto al voto siano più di 500 la commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale, su proposta del sindaco, entro il secondo giorno antecedente la votazione, ripartisce i detenuti stessi, ai fini della raccolta del voto con lo speciale seggio previsto nel presente articolo, tra la sezione nella cui circoscrizione ha sede il luogo di detenzione ed una sezione contigua.

Articolo 62

(Art. 33 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

Esercizio del diritto di voto in ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto

1. Per gli ospedali e case di cura con meno di 100 posti letto, il presidente della sezione elettorale nella cui circoscrizione sono posti, fissa all'atto dell'insediamento del seggio, sentita la direzione sanitaria, le ore in cui nei luoghi stessi i ricoverati potranno esercitare il diritto di voto.
2. Nelle ore fissate, il presidente della sezione si reca nei luoghi di cura e, assistito da uno degli scrutatori del seggio, designato dalla sorte, e dal



segretario, e alla presenza dei rappresentanti di lista, se sono stati designati, che ne facciano richiesta, raccoglie i voti dei ricoverati, curando che la votazione abbia luogo in cabina mobile o con mezzo idoneo ad assicurare la libertà e la segretezza del voto.

Articolo 62-bis

(Art. 7 LR. 22 febbraio 2008 n. 2)

Voto domiciliare per elettori in dipendenza vitale da apparecchiature Elettromedicali

1. Per gli aventi diritto di voto per le elezioni comunali affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, se dimorano nel territorio del comune per cui sono elettori, si applica l'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22.

Articolo 63

(Art. 40 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Agevolazione dell'esercizio del diritto di voto

1. I comuni organizzano un adeguato servizio di trasporto in modo da facilitare agli elettori portatori di handicap il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le strutture sanitarie pubbliche, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento di

cui all'articolo 64 e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

3. Si applicano altresì le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 della legge 15 gennaio 1991, n. 15.

Articolo 64

(Art. 39 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Modalità di espressione del voto

1. Il voto è dato personalmente dall'elettore nell'interno della cabina.
2. Se l'elettore non vota entro la cabina, il presidente del seggio deve ritirare la scheda, dichiarandone la nullità e l'elettore non è più ammesso al voto. Il presidente fa prendere nota di tale fatto nel verbale.
3. I non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto esercitano il diritto medesimo con l'aiuto di un accompagnatore che sia stato volontariamente scelto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un comune della regione.
4. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale ha assolto tale compito; del suo nome e cognome è preso atto nel verbale.
5. I certificati medici eventualmente esibiti sono allegati al verbale e sono validi soltanto se rilasciati dai funzionari medici designati dai com-



- petenti organi preposti alla gestione della Sanità; i designati non possono essere candidati né parenti fino al quarto grado di candidati.
6. Tali certificati devono attestare che l'infermità fisica impedisce all'elettore di esprimere il voto senza l'aiuto di altro elettore. I certificati devono essere rilasciati in carta libera, immediatamente e gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche.
 7. In sostituzione del certificato medico, eventualmente richiesto, i non vedenti possono esibire la tessera di iscrizione all'Unione Italiana Ciechi.

Articolo 65

(Art. 47 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 31 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 18 LR 10 agosto 1974 n. 6;
art. 16 LR 18 marzo 1980 n. 3;
art. 6 e 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4;
art. 52 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Ufficio elettorale - Operazioni preliminari

1. Alle ore 6 del giorno fissato per la votazione, il presidente costituisce l'Ufficio, chiamando a farne parte gli scrutatori ed il segretario.
2. Qualora, all'atto della costituzione del seggio, non siano presenti tutti od alcuni scrutatori, nominati ai sensi dell'articolo 33, o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente il più anziano ed il più giovane degli elettori presenti nel seggio che sappiano leggere e scrivere, non siano rappresentanti di liste di candidati e non si trovino in una delle condizioni di esclusione di cui all'articolo 34.

3. Quindi vengono eseguite nel seguente ordine le operazioni in appresso indicate:
 - a) viene constatata l'integrità del sigillo del plico contenente il bollo della sezione;
 - b) viene constatata l'integrità del sigillo del pacco contenente le schede e vengono timbrate con il bollo della sezione tante schede quanti sono gli iscritti nella lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale;
 - c) vengono riposte nell'urna, sita a sinistra del presidente, le schede così autenticate; nel caso di svolgimento contemporaneo della elezione per il rinnovo del consiglio comunale con altre elezioni o votazioni tale urna è sostituita da una apposita cassetta;
 - d) viene sigillata l'urna vuota sita a destra del presidente, lasciando solo aperto il foro per l'introduzione delle schede votate.
4. In caso di elezione del sindaco su scheda distinta da quella del consiglio comunale, le urne contenenti le schede votate per l'elezione del sindaco sono distinte da quelle contenenti le schede votate per l'elezione del consiglio comunale.
5. Durante le operazioni di cui al presente articolo, che devono essere eseguite nel più breve tempo, nessuno può allontanarsi dalla sala.
6. Il presidente dell'Ufficio dichiara quindi aperta la votazione.



Articolo 66

(Art. 48 LR 6 aprile 1956 n. 5)

Rappresentanti di lista -

Assistenza alle operazioni dell'Ufficio elettorale

1. I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere a tutte le operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione e dell'Ufficio centrale dal momento della costituzione dei medesimi a quello del loro scioglimento, prendendo posto nell'interno della sala in cui le operazioni si svolgono.
2. Durante le operazioni di cui all'articolo 65 nemmeno i rappresentanti di lista possono allontanarsi dalla sala.

Articolo 67

(Art. 49 LR 6 aprile 1956 n. 5;

art. 19 LR 10 agosto 1974 n. 6;

art. 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

Identificazione dell'elettore

1. Gli elettori sono ammessi a votare nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista.
2. In mancanza di idoneo documento di identificazione munito di fotografia, uno dei membri dell'Ufficio attesta la identità dell'elettore apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale.
3. Se nessuno dei membri dell'Ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del comune, noto all'Ufficio, che attesti la sua identità. Il Presidente avverte quest'ultimo elettore che se afferma il falso, sarà punito con

Per la prima
elezione del
Comun general
de Fascia si legga
"rappresentanti
dei candidati".

le pene stabilite dalle leggi. L'elettore che attesta l'identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

4. In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori decide il presidente a norma dell'articolo 77.

Articolo 68

(Art. 50 LR 6 aprile 1956 n. 5;

art. 23 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

*Ricevimento, compilazione e riconsegna
della scheda di votazione*

1. L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'articolo 27 e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna e una matita copiativa, si reca nella cabina unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta già piegata al presidente, il quale la depona nell'urna, destinata a raccogliere le schede votate.
2. Se l'elettore riscontra che la scheda consegnatagli è deteriorata, ovvero egli stesso, per negligenza o ignoranza, l'abbia deteriorata, può richiederne al presidente una seconda, restituendo però la prima, la quale è messa in piego, dopo che il presidente vi abbia scritto "scheda deteriorata", aggiungendo la sua firma.
3. Nella apposita colonna delle liste di sezione è annotata la consegna della nuova scheda.
4. Con la scheda votata deve essere restituita anche la matita.
5. A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa attestazione, ap-



- ponendo la propria firma nell'apposita colonna accanto al nome di ciascun votante.
6. Nel caso di contemporaneità delle elezioni del consiglio comunale e di quello circoscrizionale, il presidente prende nota sulla lista degli elettori che votano soltanto per una delle due elezioni.
 7. Le schede non conformi a quelle prescritte dall'articolo 39 mancanti del bollo, non sono poste nell'urna e gli elettori che le abbiano presentate non possono più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale.

Articolo 69

(Art. 26 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti
della provincia di Trento - Elezione del sindaco
e del consiglio comunale*

(OMISSIS)

Articolo 70

(Art. 27 LR 30 novembre 1994 n. 3;

art. 36 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti
della provincia di Trento -
Elezione del sindaco e del consiglio comunale*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, la votazione per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale avviene su scheda unica, recante il cognome ed il nome dei candidati alla carica di sindaco, i contrassegni delle liste collegate ai sensi dell'articolo 44, comma 1, ed a fianco di ciascun

contrassegno lo spazio per esprimere il voto di preferenza per il consiglio comunale.

2. Ciascun elettore ha diritto di votare per un candidato alla carica di sindaco e per una delle liste ad esso collegate. Qualora l'elettore tracci un segno sia su un contrassegno di lista sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata, il voto si intende validamente espresso per la lista votata e per il candidato alla carica di sindaco. Il voto espresso per una lista vale anche come voto a favore del candidato alla carica di sindaco collegato. Non è consentito esprimere contemporaneamente un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate. Ciascun elettore ha diritto, infine, di esprimere due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista prescelta, scrivendone il cognome e se necessario il nome ed il cognome nelle apposite righe accanto al contrassegno della lista prescelta. Qualora il candidato abbia due cognomi, l'elettore nel dare la preferenza può scriverne solo uno. L'indicazione deve contenere entrambi i cognomi quando vi sia la possibilità di confusione fra più candidati, ed all'occorrenza data e luogo di nascita.
3. È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti validi.
4. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo turno. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto al primo turno il maggior nu-



- mero di voti. In caso di parità di voti tra i candidati partecipa al ballottaggio il candidato più anziano di età.
5. In caso di impedimento permanente, di decesso o di rinuncia di uno dei candidati ammessi al ballottaggio ai sensi del comma 4, partecipa al ballottaggio il candidato che segue nella graduatoria. Detto ballottaggio ha luogo la domenica successiva al decimo giorno dal verificarsi dell'evento. La rinuncia deve avvenire per iscritto e deve essere comunicata al presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale.
 6. Per i candidati ammessi al ballottaggio rimangono fermi i collegamenti con le liste per l'elezione del consiglio dichiarati al primo turno. I candidati ammessi al ballottaggio hanno tuttavia facoltà, entro le ore 12 dell'ottavo giorno antecedente lo svolgimento del secondo turno di votazione, di dichiarare il collegamento con ulteriori liste o gruppi di liste rispetto a quelli con cui è stato effettuato il collegamento al primo turno. L'ulteriore collegamento con una lista che per il primo turno di votazione era collegata con altre liste, ha validità solo se effettuato nei confronti di tutte le liste del gruppo. Tutte le dichiarazioni di collegamento hanno efficacia solo se convergenti con analoghe dichiarazioni rese dai delegati delle liste interessate.
 7. La scheda per il ballottaggio riporta il cognome e il nome dei candidati alla carica di sindaco ed i simboli delle liste collegate. Il voto si esprime tracciando un segno nello spazio entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.
 8. Dopo il secondo turno è proclamato eletto sin-

daco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti è proclamato eletto sindaco il candidato collegato, ai sensi del comma 6, con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età.

9. I seggi assegnati al consiglio sono attribuiti alle liste in proporzione ai voti conseguiti nel primo turno elettorale assicurando il 60 per cento dei seggi alla lista o alle liste collegate nell'unico o nel secondo turno con il sindaco eletto. L'attribuzione dei seggi alle liste avviene secondo le modalità stabilite all'articolo 87.

Articolo 71

(Art. 28 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
della provincia di Bolzano - Elezione del sindaco*

(OMISSIS)

Articolo 72

(Art. 29 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
della provincia di Bolzano -
Modalità per l'espressione del voto per l'elezione del
consiglio comunale*



(OMISSIS)

Articolo 73

(Art. 30 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 37 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti
della provincia di Bolzano -*

Elezione del sindaco e del consiglio comunale

(OMISSIS)

Articolo 74

(Art. 31 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Modalità di svolgimento del secondo
turno di votazione*

1. Le operazioni elettorali relative al secondo turno di votazione sono regolate dalle norme relative allo svolgimento del primo turno.
2. Gli uffici per il primo turno di votazione sono mantenuti per il secondo.
3. Nel secondo turno sono ammessi al voto nelle rispettive sezioni gli elettori in possesso del certificato elettorale, ovvero dei documenti equivalenti di cui all'articolo 27 ed all'articolo 58, comma 1, lettera b).

Articolo 75

(Art. 53 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 34 LR 19 settembre 1963 n. 28)

Chiusura della votazione

1. La votazione deve proseguire fino alle ore 22; tuttavia gli elettori che si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare.

Articolo 76

(Art. 54 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 35 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 20 LR 10 agosto 1974 n. 6;
art. 24 LR 6 dicembre 1986 n. 11;
art. 7 e 10 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

Accertamento del numero dei votanti

1. Dopo che gli elettori abbiano votato, il presidente:
 - a) dichiara chiusa la votazione;
 - b) provvede a sigillare l'urna contenente le schede votate;
 - c) accerta il numero dei votanti risultante dalla lista autenticata dalla commissione elettorale circondariale o sottocommissione elettorale circondariale, nonché da quelle di cui agli articoli 60, 61 e 62 della presente legge e dai tagliandi dei certificati elettorali. Queste liste devono essere immediatamente vidimate dal presidente e da due scrutatori;
 - d) conta le schede autenticate e non impiegate nella votazione e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo, corrispondono al numero degli elettori iscritti che non hanno votato;
 - e) forma un unico pacco diretto al Pretore del circondario, contenente le liste vidimate, i tagliandi dei certificati elettorali e tutte le schede autenticate e non autenticate sopravanzate;
 - f) sigilla il pacco con il bollo della sezione e con la firma di tutti i componenti l'Ufficio e provvede immediatamente a recapitarlo al sindaco del comune, il quale ne curerà il successivo inoltro al Pretore;



- g) racchiude il bollo, i verbali, nonché tutti gli atti, documenti e carte relativi alle operazioni elettorali, nell'urna che conteneva le schede autenticate, e provvede a sigillare la medesima, formando un apposito pacco sigillato degli stampati, registri e liste qualora i medesimi non trovassero posto nell'urna;
 - h) rinvia le operazioni alle ore 7 del mattino successivo e provvede alla custodia esterna della sala, fatta preventivamente sfollare, in maniera che nessuno possa entrarvi. Ai rappresentanti di lista è consentito di intrattenersi all'esterno della sala di votazione durante il tempo in cui questa rimane chiusa;
 - i) scioglie l'adunanza non appena compiute le operazioni sopra descritte.
2. Le operazioni previste dal comma precedente devono essere eseguite nell'ordine indicato; del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste e delle decisioni prese.

Articolo 77

(Art. 55 LR 6 aprile 1956 n. 5)

Presidente - Decisione provvisoria sugli incidenti e sulla nullità dei voti

- 1. Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.
- 2. Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, e contestate per qualsiasi motivo e a qualsiasi effetto ed i reclami scritti, devono essere vidimati da almeno due

componenti l'Ufficio.

Capo VI
Dello scrutinio e della proclamazione
Sezione I
Lo scrutinio

Articolo 78

(Art. 56 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 36 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 53 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Spoglio dei voti

1. Alle ore 7 del giorno successivo, il presidente, ricostituito l'Ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti agli accessi della sala, nonché dei sigilli delle urne e del pacco di cui all'articolo 76, dispone la ripresa immediata delle operazioni iniziando lo spoglio dei voti. Tali operazioni devono svolgersi senza interruzione ed essere ultimate entro le ore 12 del giorno stesso. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano le operazioni iniziano con lo spoglio delle schede relative all'elezione del sindaco.
2. Uno degli scrutatori designato dalla sorte estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente, il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista votata leggendo altresì le preferenze od i voti individuali di ogni candidato; passa quindi la scheda ad altro scrutatore che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.
3. Il terzo scrutatore ed il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti rag-



giunti successivamente da ciascuna lista, nonché da ciascun candidato. È vietato estrarre dall'urna una nuova scheda se quella precedentemente estratta non sia stata spogliata, depositata ed i relativi voti registrati in conformità a quanto sopra prescritto. Le schede possono essere toccate soltanto dai componenti il seggio.

4. Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a termine dell'articolo 77.

Articolo 79

(Art. 41 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 41 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Validità e nullità delle schede e dei voti

1. La validità dei voti contenuti nella scheda deve essere ammessa ogni volta che se ne possa desumere la volontà effettiva dell'elettore.
2. Sono nulle le schede:
 - a) che non siano quelle prescritte dall'articolo 39 o che, essendo sfuggite al controllo durante la votazione, non portino il bollo richiesto dall'articolo 65;
 - b) quando, pur non esprimendo il voto per alcuna delle liste o per alcuno dei candidati, contengano altre indicazioni.
3. Sono nulli i voti contenuti in schede:
 - a) che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto;
 - b) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto di lista per più contrassegni; se l'elettore ha segnato più contrassegni appartenenti a liste del medesimo collegamento, ma ha scritto una o più preferenze per candidati appartenenti ad una soltanto di

- tali liste, il voto è attribuito alla lista cui appartengono i candidati indicati;
- c) nelle quali l'elettore abbia espresso il voto per più candidati alla carica di sindaco;
 - d) nelle quali l'elettore abbia espresso al contempo un voto per un candidato alla carica di sindaco ed un voto per una delle liste ad esso non collegate.
4. Le schede indicate ai commi 2 e 3 sono vidimate con la firma del presidente e di almeno due scrutatori e vengono allegate al verbale delle operazioni.

Articolo 80

(Art. 42 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 42 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Voti di preferenza, nullità e connessione
con i voti di lista*

1. Le preferenze espresse in eccedenza al numero stabilito dagli articoli 69, 70, 72 e 73, sono inefficaci.
2. Sono inefficaci, inoltre, tutti i voti di preferenza se espressi per candidati appartenenti a una lista diversa da quella votata o se espressi per il candidato alla carica di sindaco. Nei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, sono peraltro efficaci i voti di preferenza espressi per i candidati alla carica di sindaco.
3. Sono nulle le preferenze nelle quali il candidato non sia stato designato con la chiarezza necessaria a distinguerlo da ogni altro candidato della stessa lista.
4. Se l'elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista, ma ha espresso preferenze a fianco di



un contrassegno, si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno medesimo.

5. Sono peraltro efficaci le preferenze espresse in uno spazio diverso da quello posto a fianco della lista votata, purché si riferiscano a candidati della lista votata.

Articolo 81

(Art. 59 LR 6 aprile 1956 n. 5;

art. 39 LR 19 settembre 1963 n. 28)

Numerazione e raggruppamento delle schede

1. Le schede spogliate a termini degli articoli precedenti vengono subito numerate progressivamente per ciascuno dei seguenti gruppi:
 - a) quelle contenenti voti validi;
 - b) quelle contenenti voti contestati ma assegnati;
 - c) quelle contenenti voti nulli o voti contestati ma non assegnati;
 - d) quelle nulle;
 - e) quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voti.

Articolo 82

(Art. 60 LR 6 aprile 1956 n. 5,
art. 40 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 13 LR 12 maggio 1978 n. 7;
art. 25 LR 6 dicembre 1986 n. 11;
art. 8 LR 26 febbraio 1990 n. 4;
art. 43 comma 3 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Adempimenti del presidente dopo compiuto lo scrutinio

1. Il presidente della sezione compiuto lo scrutinio, dichiara il risultato nel verbale compilato a termini dell'articolo 91 e provvede quindi a:
 - a) consegnare o far consegnare immediatamente al presidente dell'Ufficio centrale un esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio, dalle schede contenenti i voti contestati e non assegnati, da quelle nulle o sulle quali non risulti manifestazione di voto, dal verbale di nomina degli scrutatori, dagli atti di designazione dei rappresentanti di lista, dai certificati medici prodotti da elettori fisicamente impediti, dalle sentenze di Corte di Appello e dalle attestazioni del sindaco di cui alla lettera b) dell'articolo 58 per l'ammissione di elettori al voto e da tutti i reclami e proteste scritti presentati durante le operazioni della sezione;
 - b) depositare nella segreteria del comune l'altro esemplare del verbale corredato dalle tabelle di scrutinio e dal pacco delle schede contenenti i voti validi;
 - c) riconsegnare al sindaco o suo delegato il materiale sopravanzato e l'arredamento della sala;
 - d) sciogliere l'adunanza.
2. Il presidente dell'unica sezione del comune non compie gli adempimenti di cui alle lettere a), b),



- c), d) e passa immediatamente alla esecuzione delle operazioni e degli adempimenti indicati all'articolo 84.
3. Il presidente della prima sezione dei comuni aventi fino a quindici sezioni soprassiede agli adempimenti di cui alle lettere a), b), c), d) e passa immediatamente alla costituzione dell'Ufficio centrale a termini dell'articolo 83.

Sezione II

Assegnazione dei seggi e proclamazione degli eletti

Articolo 83

(Art. 50 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 43 comma 2 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

Costituzione dell'ufficio centrale

1. Nei comuni aventi fino a quindici sezioni l'ufficio elettorale della prima sezione del comune costituisce l'ufficio centrale.
2. Negli altri comuni l'ufficio centrale è presieduto dal Presidente del Tribunale o da altro magistrato delegato dal Presidente ed è composto di sei elettori idonei all'ufficio di presidente di sezione elettorale, tra quelli iscritti nell'albo, nominati dal Presidente del Tribunale entro cinque giorni dalla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi.
3. Il Presidente designa un cancelliere ad esercitare le funzioni di segretario dell'ufficio.

Articolo 84

(Art. 32 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni a sezione unica - Attribuzione dei seggi e
proclamazione degli eletti*

(OMISSIS)

Articolo 85

(Art. 63 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 43 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 15 LR 12 maggio 1978 n. 7;
art. 43 comma 4 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con più sezioni - Competenze
dell'Ufficio centrale*

1. Il Presidente del Tribunale, o altro magistrato delegato, per i comuni con più di quindici sezioni, alle ore 10 del lunedì, costituisce l'Ufficio centrale, chiamando a far parte le persone designate in conformità all'articolo 83.
2. I presidenti degli Uffici centrali, costituiti a norma del comma precedente e dell'ultimo comma dell'articolo 82, dispongono per l'inizio immediato delle operazioni di cui agli articoli da 86 a 90 per l'assegnazione dei seggi alle singole liste e per la proclamazione degli eletti. Tali operazioni devono seguire senza interruzione fino al loro esaurimento.
3. Durante la costituzione dell'Ufficio, la proclamazione degli eletti, la lettura e la firma del verbale, tutti i membri dell'Ufficio devono essere presenti in aula. Per la validità delle altre operazioni di competenza dell'Ufficio centrale è richiesta la presenza di almeno 3 membri dell'Ufficio stesso tra cui il presidente o il vice



- presidente.
4. A chiusura delle operazioni il presidente dispone per il deposito di un esemplare del verbale dell'Ufficio centrale di cui all'articolo 91 nella segreteria del comune, nonché per il recapito al sindaco del comune o suo delegato per l'immediato inoltro alla Giunta regionale dell'altro esemplare unitamente ai verbali di tutte le sezioni del comune e dei relativi allegati; dispone inoltre per la riconsegna al sindaco o suo delegato del materiale sopravanzato e dell'arredamento della sala, dopo di che dichiara sciolta l'adunanza.

Articolo 86

(art. 33 LR 30 novembre 1994 n. 3)

*Comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti della
provincia di Trento
Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

(OMISSIS)

Articolo 87

(Art. 34 LR 30 novembre 1994 n. 3;

art. 38 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti
della provincia di Trento -
Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

1. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento, il presidente dell'Ufficio centrale compie le seguenti operazioni:
 - a) sentiti i membri dell'Ufficio procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati e, tenendo presenti le

- annotazioni riportate a verbale e le proteste ed i reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull'assegnazione o meno dei voti relativi. Ultimato il riesame, il presidente fa raccogliere, per ogni sezione, le schede riesaminate, in un plico che verrà allegato al verbale di cui all'articolo 93;
- b) determina la cifra individuale di ciascun candidato che è costituita: dai voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune, per il candidato alla carica di sindaco; dalla somma dei voti validi di preferenza, riportati in tutte le sezioni del comune, per i candidati alla carica di consigliere comunale;
 - c) determina la cifra elettorale di ciascuna lista o gruppo di liste collegate, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati al primo turno, in tutte le sezioni del comune, dal candidato alla carica di sindaco collegato;
 - d) determina la cifra elettorale di ogni lista, che è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del comune;
 - e) compone, per ogni lista e distintamente per la carica di sindaco e per quella di consigliere comunale, la graduatoria dei candidati, disponendo i nominativi in ordine di cifra individuale decrescente;
 - f) proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto almeno il 50 per cento più uno dei voti validi;
 - g) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti a ciascuna lista o gruppo di liste collegate, compiendo le seguenti operazioni: divide per 1; 2; 3; ..., fino a concorrenza del numero dei seggi del consiglio, la cifra elettorale di ogni lista o



gruppo di liste collegate, come determinata alla lettera c), e sceglie fra i quozienti così ottenuti i più alti in numero uguale a quello dei seggi da assegnare.

A parità di quoziente, nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o gruppo di liste collegate che ha la maggior cifra elettorale ed, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se ad una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti;

- h) verifica se, detratto il seggio assegnato al candidato eletto sindaco, la lista o il gruppo di liste ad esso collegate abbiano conseguito almeno il 60 per cento dei seggi del consiglio; qualora non lo abbiano conseguito viene assegnato, oltre al seggio del sindaco, il 60 per cento dei seggi. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato eletto sindaco sono comunque assegnati non più del 70 per cento dei seggi, oltre al seggio del sindaco. I restanti seggi sono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate ai sensi della lettera g);
- i) effettua l'assegnazione dei seggi spettanti nell'ambito di ciascun gruppo di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna di esse, come determinata alla lettera d), che corrisponde ai voti riportati al primo turno, per 1; 2; 3; ... fino a concorrenza del numero dei seggi spettanti al gruppo di liste. Si determinano in tal modo i quozienti più alti e quindi il numero dei seggi spettanti ad ogni lista;
- l) proclama eletti consiglieri comunali, in primo luogo, i candidati alla carica di sindaco non risultati eletti collegati a ciascuna lista che abbia

- ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento di più liste al medesimo candidato alla carica di sindaco risultato non eletto, il seggio spettante a quest'ultimo è detratto dai seggi complessivamente attribuiti al gruppo di liste collegate. Proclama quindi eletti consiglieri comunali, fino a concorrenza dei seggi a cui le liste hanno diritto, quei candidati che nell'ordine della graduatoria di cui alla lettera e) hanno riportato le cifre individuali più alte e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista.
2. Qualora nessun candidato sia eletto sindaco, si effettua un secondo turno di votazione ai sensi degli articoli 70, comma 4, e 74. Il presidente dell'Ufficio centrale sospende le operazioni e procede alla individuazione dei due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è ammesso al secondo turno di votazione il candidato più anziano di età.
 3. Al termine dello scrutinio relativo al secondo turno di votazione, l'Ufficio centrale si ricostituisce ed il presidente:
 - a) procede alle operazioni di cui alla lettera a) d e l comma 1;
 - b) determina la cifra individuale dei candidati al secondo turno di votazione costituita dalla somma dei voti validi ottenuti in tutte le sezioni del comune e proclama eletto sindaco il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti validi. In caso di parità di voti, è proclamato sindaco il candidato collegato con la lista o il gruppo di liste per l'elezione del consiglio comunale che ha conseguito la maggiore cifra elettorale complessiva. A parità di cifra elettorale



- le, è proclamato eletto sindaco il candidato più anziano di età;
- c) procede all'assegnazione dei seggi alle liste od ai gruppi di liste collegate, considerando anche gli eventuali ulteriori collegamenti, ed alla proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale, compiendo le operazioni di cui alle lettere g), h), i), l) del comma 1.
 4. La proclamazione ha carattere provvisorio fino a quando il nuovo consiglio comunale non ha adottato le decisioni a norma dell'articolo 97 e viene fatta dopo aver interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità a carico degli eletti, dando atto di tale circostanza nel verbale delle operazioni.
 5. Il presidente provvede quindi alla chiusura del verbale compilato a termini degli articoli 91 e 93, alla confezione dei plichi diretti alla Giunta regionale ed al comune, al loro recapito al sindaco del comune o ad un suo delegato a termini dell'articolo 94 nonché alla riconsegna al sindaco o ad un suo delegato del materiale non utilizzato e dell'arredamento della sala; quindi, dichiara sciolta l'adunanza.

Articolo 88

(Art. 35 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 39 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)
*Comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti
della provincia di Bolzano
Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

(OMISSIS)

Articolo 89

(Art. 36 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 40 e 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)
*Comuni con popolazione superiore a 15.000
abitanti della provincia di Bolzano -
Attribuzione dei seggi e proclamazione degli eletti*

(OMISSIS)

Articolo 90

(Art. 37 LR 30 novembre 1994 n. 3;
art. 46 LR 22 dicembre 2004 n. 7)
*Validità delle elezioni - Quorum dei votanti
e quorum dei voti validi*

(omissis)

(omissis)

3. Nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento e nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti della provincia di Bolzano, ove sia stata ammessa e votata una sola candidatura alla carica di sindaco, anche se collegata a più liste di candidati per il consiglio comunale, il sindaco si intende eletto purché abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti



ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune.

4. Qualora il numero dei votanti non abbia raggiunto la percentuale di cui ai commi 1, 2 e 3, l'elezione è nulla; è parimenti nulla l'elezione nel caso in cui più della metà dei seggi assegnati al comune rimanga vacante.

Articolo 91

(Art. 69 LR 6 aprile 1956 n. 5)

*Operazioni dell'Ufficio elettorale di sezione
e dell'Ufficio centrale*

1. Di tutte le operazioni compiute dall'Ufficio elettorale di sezione e dall'Ufficio centrale è steso verbale in duplice esemplare di cui uno per gli atti del comune e l'altro per gli atti della Giunta regionale.

Articolo 92

(Art. 70 LR 6 aprile 1956 n. 5;

art. 26 LR 6 dicembre 1986 n. 11;

art. 9 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

Verbale dell'Ufficio elettorale di sezione

1. Il verbale dell'Ufficio elettorale di sezione deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
 - b) la constatazione del numero degli elettori iscritti nelle liste della sezione e di quelli ammessi a votare nella sezione a termini delle lettere b), c) e d) dell'articolo 58;
 - c) la indicazione del numero delle schede autentiche prima dell'apertura della votazione ed

- eventualmente durante la votazione;
- d) la indicazione nominativa degli elettori ammessi a votare a sensi dell'articolo 64, terzo comma;
 - e) la indicazione dei risultati dello scrutinio, riepilogati nel modo seguente:
 - 1) totale dei votanti;
 - 2) totale delle schede contenenti i voti validi, compresi i voti contestati ma attribuiti;
 - 3) totale delle schede contenenti i voti contestati e non attribuiti;
 - 4) totale delle schede contenenti i voti nulli;
 - 5) totale delle schede nulle;
 - 6) totale delle schede bianche.

Il dato di cui al n. 1) è desunto dalla lista elettorale e dalle liste aggiunte che sono servite per la votazione, mentre i dati di cui ai nn. 2), 3), 4), 5) e 6) sono desunti dalle tabelle di scrutinio che costituiscono parte integrante del verbale;
 - f) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste o reclami presentati all'Ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
 - g) l'elenco degli allegati al verbale;
 - h) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;
 - i) la firma in calce di tutti i componenti l'Ufficio e dei rappresentanti di lista.



Articolo 93

(Art. 71 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 49 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 13 LR 14 agosto 1967 n. 15;
art. 21 LR 10 agosto 1974 n. 6;
art. 54 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Verbale dell'Ufficio centrale

1. Il verbale dell'Ufficio centrale e la seconda parte del verbale dell'unica sezione del comune deve contenere:
 - a) la data e l'ora dell'insediamento dell'Ufficio, nonché il nome e cognome dei componenti il medesimo e dei rappresentanti di lista;
 - b) la constatazione delle condizioni previste dall'articolo 90 per la validità della elezione ove sia stata ammessa e votata una sola lista;
 - c) l'indicazione dei risultati del riesame delle schede contenenti voti contestati e non assegnati;
 - d) la succinta descrizione di ogni fatto anormale, incidente, contestazione od altro, che si verifichi durante lo svolgimento delle operazioni nonché la citazione delle proteste e reclami presentati all'Ufficio con la precisazione dei provvedimenti adottati dal presidente;
 - e) l'elenco degli allegati al verbale;
 - f) l'indicazione dell'ora e data di chiusura delle operazioni;
 - g) la firma in calce di tutti i componenti l'Ufficio e dei rappresentanti di lista.
 - h) l'indicazione delle cifre elettorali di lista e di gruppo;
 - i) l'indicazione del numero dei seggi attribuiti a ciascuna lista;
 - l) la graduatoria, per ciascuna lista, dei candidati, in ordine decrescente della rispettiva cifra indi-

- viduale;
- m) l'indicazione dei candidati eletti per ciascuna lista;
 - n) l'indicazione del candidato eletto sindaco;
 - o) l'indicazione, per ciascuna lista, dei candidati eletti consiglieri comunali.

Articolo 94

(Art. 72 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 50 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 17 LR 12 maggio 1978 n. 7)

Formazione, trasmissione, consegna e deposito dei plichi e pacchi

1. Tutti i plichi e pacchi, la cui confezione è prescritta dalle disposizioni contenute nel presente Capo VI, vanno sigillati con il bollo dell'Ufficio e con la firma del presidente e di almeno due componenti l'Ufficio.
2. I plichi ed i pacchi diretti all'Ufficio centrale sono consegnati direttamente al presidente del medesimo, dal presidente del seggio o da un suo delegato scelto tra i componenti dell'Ufficio elettorale.
3. I plichi ed i pacchi diretti al Pretore, alla Giunta regionale ed al comune sono consegnati direttamente dal presidente del seggio, o per sua delega scritta, da un componente del medesimo, al sindaco del comune o suo delegato che ne rilascia ricevuta e ne cura l'immediato inoltro agli uffici destinatari.



Articolo 95

(Art. 74 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 52 LR 19 settembre 1963 n. 28)

Pubblicazione e notifica degli eletti

1. Il sindaco pubblica, entro tre giorni dal ricevimento del verbale dell'Ufficio centrale o dell'unica sezione del comune, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Articolo 96

(Art. 56 LR 30 novembre 1994, n. 3)

Annullamento elezioni - Nomina commissario e rinnovo elezioni

1. Nel caso in cui sia stata pronunciata decisione di annullamento della elezione del sindaco e/o del consiglio comunale, la Giunta provinciale provvede all'amministrazione del comune a mezzo di un commissario sino a quando, a seguito di impugnativa, la decisione predetta non venga sospesa o il sindaco e/o il consiglio comunale non siano riconfermati con decisione del consiglio di Stato, oppure sino a quando il sindaco e il consiglio comunale non vengano rinnovati con altra elezione.
2. Le elezioni saranno rinnovate entro novanta giorni dalla data in cui la decisione di annullamento è divenuta definitiva. Tale termine può essere prorogato al solo fine di far coincidere l'elezione con il primo turno elettorale utile previsto dalla legge.
3. Analogamente si procede quando le elezioni non possono svolgersi per mancanza di candidature oppure perché si è verificata l'ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 53 oppure quando le elezioni sono risultate nulle per non essersi

verificate le condizioni previste dall'articolo 90.

Capo VII
Della convalida e della surrogazione
Sezione I
Disposizioni generali

Articolo 97

(Art. 57 LR 30 novembre 1994, n. 3)

Convalida degli eletti

1. Nella seduta immediatamente successiva alla proclamazione dei risultati e prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, il consiglio comunale provvede alla convalida del sindaco esaminando le condizioni dell'eletto a norma degli articoli 5, 6, 7 e 8. La convalida del sindaco deve aver luogo prima della convalida dei consiglieri comunali. La convalida degli eletti alla carica di consigliere è effettuata dal consiglio comunale esaminando le condizioni degli eletti a norma degli articoli 16, 17, 18, 19, 21 e 22.
2. Nel caso in cui l'ineleggibilità del sindaco sia dichiarata con deliberazione esecutiva del consiglio comunale, oppure sia pronunciata con decisione del consiglio di Stato si procede a nuova elezione entro novanta giorni dalla data in cui sono state assunte la deliberazione o la decisione. Nell'intervallo di tempo tra la decisione di ineleggibilità e l'insediamento del nuovo eletto, la Giunta provinciale provvede alla nomina di un commissario.
3. Qualora i consigli comunali non si pronuncino nelle prime sedute, provvede in via sostitutiva la Giunta provinciale.



Articolo 98

(Art. 77 LR 6 aprile 1956 n. 5)

Termine e modalità per il rinnovo delle elezioni

1. Dovendosi far luogo a nuova elezione per il mancato verificarsi delle condizioni previste dall'articolo 99, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal Presidente della Giunta regionale d'intesa col Commissario del Governo e col Presidente della Corte di Appello di Trento.

Articolo 99

(Art. 79 LR 6 aprile 1956 n. 5)

Validità della elezione

1. Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.
2. In caso diverso si provvede a sensi dell'articolo 98.

Articolo 100

(Art. 58 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Vacanza del seggio - Surrogazione - Sospensione dalla carica

1. Il seggio di consigliere comunale che durante il mandato rimanga vacante, per qualsiasi causa anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. In caso di parità di voti è eletto il maggiore di età.
2. Nel caso di sospensione di un consigliere adottata ai sensi dell'articolo 15, comma 4-bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato

Si veda l'articolo 16, comma 4, della legge provinciale 4 n.3 del 2006.

dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 e successive modificazioni, il consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di consigliere al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza, si fa luogo alla surrogazione a norma del comma 1.

TITOLO III DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Articolo 101

(Art. 84 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 55 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 22 LR 10 agosto 1974 n. 6)

Ricorsi contro le operazioni elettorali

1. In materia di ricorsi contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali e di controversie riguardanti questioni di eleggibilità, si applicano le leggi dello Stato.

Articolo 102

(Art. 85 LR 6 aprile 1956 n. 5;
art. 56 LR 19 settembre 1963 n. 28)

Disposizioni penali

1. Per quanto concerne le disposizioni penali si applicano le norme previste dal Capo IX, articolo 86 fino a 103 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni.



Articolo 103

(Art. 17 LR 18 marzo 1980 n. 3;
art. 29 LR 6 dicembre 1986 n. 11)

Lavoro straordinario

(OMISSIS)

Articolo 104

(Art. 34 LR 6 dicembre 1986 n. 11;
art. 59 LR 30 novembre 1994 n. 3)

Anagrafe degli amministratori comunali

1. È istituita presso la Giunta regionale l'Anagrafe degli amministratori comunali.
2. A tal fine i sindaci devono comunicare alla Giunta regionale – Ufficio elettorale - entro dieci giorni dall'adozione dei rispettivi provvedimenti deliberativi, la composizione del consiglio comunale, come risulta dopo la convalida degli eletti, e la composizione della giunta municipale con l'indicazione per ognuno dei componenti della carica ricoperta.
3. I sindaci devono inoltre restituire la scheda anagrafica di ogni singolo consigliere comunale, debitamente compilata e completa in ogni sua parte, secondo l'allegato modello G), che viene fornito dalla Giunta regionale in occasione delle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale.
4. I sindaci devono, infine, comunicare qualsiasi variazione avvenuta nel corso del quinquennio di carica del consiglio comunale nella composizione del consiglio stesso ed in quella della giunta municipale, entro dieci giorni dall'adozione dei relativi provvedimenti, inviando nel contempo la scheda anagrafica del consigliere eventualmente subentrato.

5. Copia degli atti di cui ai precedenti commi deve essere inviata anche alla Giunta provinciale competente per territorio.

Articolo 105

(Art. 35 LR 6 dicembre 1986 n. 11;

art. 45 LR 22 dicembre 2004 n. 7;

art. 6 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

Aggiornamento dei presidenti degli Uffici elettorali di sezione

1. La Giunta regionale organizza incontri di aggiornamento per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione con le modalità fissate dalla legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, ogni volta che hanno luogo consultazioni per il rinnovo degli organi delle amministrazioni comunali. Per le consultazioni che hanno luogo al di fuori del turno elettorale generale, la Giunta regionale può organizzare gli incontri per i presidenti degli Uffici elettorali di sezione interessati anche in luoghi diversi da quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9. Per la determinazione dei compensi e delle indennità indicati nell'articolo 2 della legge regionale 8 agosto 1983, n. 9 si fa riferimento ai compensi stabiliti per il presidente e per gli scrutatori e i segretari degli uffici elettorali di sezione costituiti per le elezioni comunali.



Articolo 106

(Art. 61 LR 22 dicembre 2004 n. 7)

*Norma transitoria in materia di cause
di incompatibilità*

(OMISSIS)

Articolo 106-bis

(Art. 8 LR 22 febbraio 2008 n. 2)

*Norma transitoria in materia di consigli
circostrizionali*

(OMISSIS)

Articolo 107

(Art. 63 LR 22 dicembre 2004, n. 7)

*Esperimento di votazione e scrutinio mediante
apparecchiature elettroniche*

1. Al fine dell'eventuale introduzione in tutti i comuni della regione di sistemi elettronici per l'elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, negli uffici elettorali di sezione che saranno individuati con decreto del Presidente della Regione sono sperimentate operazioni di voto e di scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche.
2. Le scelte relative alla definizione dell'esperimento sono fatte in coordinamento con le Province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantirne la compatibilità con gli orientamenti e le soluzioni tecnologiche e infrastrutturali adottate dalle medesime.
3. L'esperimento di votazione e scrutinio di cui al comma 1 si svolge nelle stesse giornate delle operazioni di votazione e scrutinio disciplinate

dal presente testo unico.

4. Alla sperimentazione possono partecipare gli elettori dopo aver espresso il voto ai sensi del presente testo unico.
5. Lo scrutinio mediante l'uso di apparecchiature elettroniche è effettuato al termine delle operazioni attribuite a ciascun ufficio elettorale di sezione dal presente testo unico.
6. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta, sono stabilite le modalità di svolgimento dell'esperimento di cui al comma 1.
7. Tutte le spese inerenti e conseguenti le sperimentazioni sono a carico della Regione.
8. Alla copertura degli oneri derivanti dall'esperimento di voto e scrutinio mediante apparecchiature elettroniche si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 7 e nei limiti dell'articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, recante norme in materia di bilancio e sulla contabilità generale della Regione.

Articolo 108

(Art. 58 LR 19 settembre 1963 n. 28;
art. 11 LR 26 febbraio 1990 n. 4)

Ripartizione degli oneri finanziari

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è ripartito come segue:
 - a) sono a carico della Regione le spese relative ai seguenti adempimenti:
 - fornitura dei bolli elettorali e delle matite copiative per l'espressione del voto, nonché delle pubblicazioni ed istruzioni destinate agli Uffici elettorali comunali e di sezione;
 - stampa ed invio ai comuni del manifesto di in-



- dizione dei comizi elettorali, del manifesto delle candidature e di quelli riportanti le principali norme di votazione e le principali sanzioni penali;
- stampa, confezione e recapito ai singoli comuni delle schede di votazione;
 - stampa, confezione e recapito ai singoli comuni dei verbali degli uffici elettorali e delle tabelle di scrutinio;
 - nomina da parte della Corte d'Appello di Trento dei presidenti di seggio e degli Uffici centrali, notifica agli interessati, nonché formazione e tenuta al corrente dell'elenco regionale degli eleggibili a tali cariche;
 - servizio cartoline-avviso per gli elettori all'estero;
 - rilevazione, elaborazione e pubblicazione statistiche elettorali, nonché evidenza numerica dell'elettorato e nominativo degli eletti;
 - servizi di interesse generale ivi compresi quelli di organizzazione e di controllo delle procedure, nonché di assistenza tecnico-giuridica ai comuni ed Uffici interessati nel procedimento elettorale;
- b) sono a carico della rispettiva provincia le spese relative agli adempimenti di cui all'articolo 26 in materia di protezione dei contrassegni tradizionali;
- c) sono a carico dei comuni tutte le rimanenti spese derivanti dall'applicazione della presente legge nonché da disposizioni normative diramate dalla Giunta regionale per le esigenze del servizio.



ALLEGATO B

Tabella 1

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: le parti prima e seconda, iniziando da sinistra, contengono gli spazi necessari per riprodurre, verticalmente ed in misura omogenea, i contrassegni accanto ai nominativi dei candidati alla carica di sindaco posti geometricamente in posizione centrale rispetto ai contrassegni medesimi. Sulla destra sono stampate, accanto a ciascun contrassegno, le righe per l'espressione dei voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale della lista votata. I contrassegni da riprodurre in ciascuna parte non possono essere, complessivamente, in numero superiore a 9. Le parti terza e quarta vengono utilizzate secondo gli stessi criteri previsti per le parti prima e seconda.

In caso di necessità, si farà ricorso alle parti quinta e sesta e ad eventuali parti successive, sufficienti per la stampa di tutti i candidati e dei rispettivi contrassegni ammessi.

Qualora in uno spazio debba riprodursi il nominativo di un unico candidato alla carica di sindaco collegato a più di 9 liste, l'altezza della scheda dovrà essere opportunamente aumentata, al fine di consentire la stampa di tutti i contrassegni nello stesso spazio.

In ogni caso, i contrassegni da riprodurre accanto ai nominativi dei candidati alla carica di sindaco devono essere contenuti nel medesimo spazio.

I nominativi dei candidati alla carica di sindaco ed i contrassegni delle liste ad essi collegati devono essere disposti secondo l'ordine risultato dal rispettivo

sorteggio.

La scheda deve essere piegata verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta ed eventualmente sulla quinta e sulla sesta e su quelle successive, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p style="text-align: center;">ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE</p> <p>di _____ (denominazione del comune)</p> <p>_____</p> <p>_____</p> <p>(data della votazione)</p>			
<p style="text-align: center;">SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>			
<p style="text-align: center;">ESCLUSIVO PER IL SEZIOLE</p> <p>_____</p>			

ALLEGATO B
Tabella 2

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO



PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ALLA CATEGORIA</p> <p>1</p>			
<p>COGNOME E NOME DEL CANDIDATO ALLA CATEGORIA</p> <p>1 2 3</p>			

ALLEGATO E
Tabella 2
(art. 70, comma 7)

MODELLO DELLA PARTE INTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 3.000 ABITANTI DELLA PROVINCIA DI TRENTO



Allegato E

Tabella 2

N.B. - La scheda è suddivisa in quattro parti uguali: soltanto la prima iniziando da sinistra, viene utilizzata per la stampa dei contrassegni e dei nominativi dei candidati ammessi al ballottaggio.

I nominativi dei candidati sono riportati secondo l'ordine risultato dal sorteggio.

I contrassegni da collocare all'interno di ciascuno spazio sotto il cognome e il nome del candidato sono disposti in senso orizzontale iniziando da sinistra a destra, secondo l'ordine del sorteggio effettuato in occasione del primo turno, e collocati sulla stessa riga se sono da 1 a 3, su una seconda riga se sono da 4 a 6, su una terza riga se sono da 7 a 9 e così via. La scheda deve essere piegata, a cura dell'elettore, verticalmente in modo che la prima parte ricada sulla seconda, il tutto sulla terza e successivamente sulla quarta, seguendo il verso delle pieghe verticali equidistanti fra loro. La scheda così piegata deve essere ripiegata orizzontalmente a metà, in modo da lasciare esternamente la parte stampata con le indicazioni di rito.

PARTE I	PARTE II	PARTE III	PARTE IV
<p>ELEZIONE DEL SINDACO DEL COMUNE DI</p> <p>di _____ (denominazione del comune)</p> <p>(data di voto e suffraggi)</p>			
<p>SCHEDA PER LA VOTAZIONE</p>			

ALLEGATO E
Tabella 3

MODELLO DELLA PARTE ESTERNA DELLA SCHEDA DI VOTAZIONE PER IL TURNO DI BALLOTTAGGIO PER L'ELEZIONE DEL SINDACO
NEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO



Allegato G)
Scheda anagrafica di cui all'art. 104

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Comunità _____

Scheda anagrafica del componente dell'assemblea
di comunità
(istituita ai sensi della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3)

Nome e cognome _____

luogo e data di nascita(1) _____

sesto _____ M F

residente a _____

via _____

titolo di studio _____

professione _____

codice fiscale _____

lista dei candidati

nella quale è risultato eletto _____

Carica ricoperta:

Presidente con decorrenza dal _____

Vicepresidente con decorrenza dal _____

Presidente

dell'assemblea con decorrenza dal _____

Assessore con decorrenza dal _____

Assessore

esterno con decorrenza dal _____

Capogruppo con decorrenza dal _____

Componente

dell'assemblea con decorrenza dal _____

Eventuali altre cariche pubbliche

attualmente ricoperte: _____

Eventuali cariche pubbliche

ricoperte in precedenza: _____

(1) Indicare anche la provincia



Legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1

**Approvazione dello statuto del Comun general
de Fascia
(B.U. 16 febbraio 2010, n. 7, suppl. n. 1)**

(OMISSIS)

Capo II Organi del Comun general de Fascia

Sezione I Il Consei general – Assemblea

Art. 9 *Funzioni del Consei general*

1. Al Consei general spetta deliberare sugli atti attribuiti alla competenza dell'assemblea della comunità dall'articolo 14, comma 4, lettera a), della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3.
2. Spetta altresì al Consei general deliberare:
 - a) i regolamenti;
 - b) gli atti di indirizzo, ivi compresi i piani e i programmi, gli schemi delle intese a carattere generale relativi alle materie e ai compiti di cui all'articolo 19, commi 5 e da 7 a 11, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
 - c) la mozione di censura al Procurador. La proposta di mozione di censura è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presen-

- tazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Una seconda mozione di censura, che non può essere presentata prima che siano trascorsi sei mesi dal voto della precedente, comporta se approvata lo scioglimento del Consei general e la decadenza del Procurador;
- d) la mozione di censura a un singolo componente del Consei de procura. La proposta di mozione di censura è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti;
- e) limitatamente agli ultimi dodici mesi di durata in carica del Consei general, la mozione di sfiducia nei confronti del Procurador con contestuale indicazione di un candidato presidente. La proposta di mozione è presentata da almeno un quinto dei componenti il Consei general, non può essere posta in votazione prima che siano trascorsi dieci giorni dalla data di presentazione ed è approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti. L'approvazione della mozione comporta l'elezione del nuovo presidente per la durata residua del mandato.

Art. 10

Composizione ed elezione del Consei general

1. Il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e sedici eletti a suffragio universale. Il consigliere provinciale eletto ai sensi della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2



(legge elettorale provinciale), partecipa alle adunanze del Consei general con facoltà di intervento nel dibattito. La carica di componente il Consei general è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle amministrazioni separate dei beni di uso civico. Non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general e a sindaco di uno dei comuni del territorio della Valle di Fassa. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme dell'ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per i consiglieri comunali.

2. Ciascun consiglio comunale elegge, anche fra i propri consiglieri, due componenti del Consei general. L'elezione ha luogo entro trenta giorni dalla data di prima costituzione del consiglio comunale. Trascorso tale termine senza che il consiglio comunale abbia provveduto, il Consei general è validamente costituito.
3. Sedici componenti il Consei general sono eletti, in un unico collegio per il territorio della Valle di Fassa, contemporaneamente al turno generale per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci e contestualmente al Procurador. Per tutto quanto non diversamente disciplinato dal presente statuto, trova applicazione la normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e dei consigli comunali nei comuni trentini con più di tremila abitanti.
4. I comizi elettorali per l'elezione del Consei general e del Procurador sono indetti dal Presidente della Provincia.
5. Le liste devono essere formate in modo che tra

i candidati sia presente almeno un elettore per ciascun comune della Valle di Fassa.

6. Le liste e le candidature devono essere presentate al Comun general.
7. Presso il Comun general è istituito l'ufficio centrale circoscrizionale, nominato dal Procurador. L'ufficio centrale si avvale, per tutte le operazioni di sua competenza, degli uffici del Comun general.
8. Le modalità attuative ed organizzative per l'applicazione del presente articolo possono essere definite dalla Giunta provinciale previa intesa con la Regione, sentito il Comun general de Fascia.

Art. 11

Funzionamento del Consei general

1. Il Consei general è presieduto dal Presidente, eletto al proprio interno, dalla maggioranza dei suoi componenti, su proposta sottoscritta da almeno un terzo dei componenti medesimi. Il Presidente è coadiuvato da due vicepresidenti, appartenenti a generi diversi, eletti dal Consei general fra i suoi componenti. Il Presidente sceglie il primo vicepresidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento.
2. Il Consei general è convocato dal Presidente sulla base di apposito ordine del giorno anche su richiesta del Consei di ombolc o di almeno un quinto dei componenti del Consei general.
3. Il Consei general è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti; in seconda convocazione con almeno un terzo dei componenti.
4. Le deliberazioni del Consei general sono valide



se approvate dalla maggioranza dei componenti presenti alla votazione.

5. Con regolamento approvato dal Consei general sono disciplinate le norme per il suo funzionamento. Il predetto regolamento può prevedere la possibilità di invitare altri soggetti a partecipare ai lavori del Consei general, stabilendone modalità e forme.

Sezione II

Il Consei de procura - Giunta esecutiva

Art. 12

Funzioni del Consei de procura

1. Sono attribuiti al Consei de procura tutte le funzioni e i compiti non riservati dallo statuto al Consei general, al Procurador del Comun general e al Presidente del Consei general stesso.
2. Il Procurador può adottare, in caso di urgenza, atti di competenza del Consei de procura, salvo ratifica dello stesso nella prima seduta successiva, e comunque entro trenta giorni.

Art. 13

Composizione e funzionamento del Consei de procura

1. Il Consei de procura è composto dal Procurador del Comun general, che lo convoca e lo presiede, e da altri membri nominati dal Procurador, nel numero massimo di sei, scelti anche all'esterno del Consei general.
2. Le modalità di funzionamento del Consei de procura, anche riguardo alla validità delle sedute e delle deliberazioni nonché alla determinazione delle indennità e dei rimborsi spettanti,

tanti ai suoi componenti, sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consei general. Fino all'approvazione del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 11, comma 5, per il funzionamento del Consei general.

Sezione III

Il Consei di ombolc - Giunta politica

Art. 14

Funzioni del Consei di ombolc

1. Spetta al Consei di ombolc la formulazione delle proposte da sottoporre al Consei general riguardanti:
 - a) gli atti di indirizzo a carattere generale;
 - b) i piani, i programmi, gli schemi delle intese a carattere generale;
 - c) gli atti generali per la gestione unitaria dei servizi;
 - d) il progetto di gestione unitaria di cui al comma 4 dell'articolo 4.

Art. 15

Composizione e funzionamento del Consei di ombolc

1. Il Consei di ombolc è composto dal Procurador del Comun general, che lo convoca e lo presiede, e dai sindaci in carica dei comuni della Valle di Fassa.
2. Il Procurador nomina, fra i membri del Consei di ombolc, un vice procurador che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento temporaneo e negli altri casi previsti all'articolo 17.
3. I componenti del Consei di ombolc partecipa-



no alle adunanze del Consigli general con facultà di intervento nel dibattito.

4. Le modalità di funzionamento del Consigli di ombolc, anche riguardo alla validità delle sedute e delle deliberazioni, sono disciplinate da un regolamento approvato dal Consigli di ombolc medesimo. Fino all'approvazione del predetto regolamento si applicano, in quanto compatibili, le norme previste dall'articolo 11, comma 5, per il funzionamento del Consigli general.

Sezione IV Il Procurador

Art. 16

Funzioni del Procurador del Comun general

1. Il Procurador è il legale rappresentante del Comun general. Esso convoca e presiede il Consigli di ombolc e il Consigli de procura. Ad esso spettano inoltre le altre attribuzioni previste dallo statuto.
2. Il Procurador rappresenta il Comun general nella Conferenza delle minoranze e nel Consiglio delle autonomie e in tutti gli altri organi ed organismi nei quali sia prevista la presenza del rappresentante del Comun general. Il Procurador può delegare un componente del Consigli di ombolc.

Art. 17

Elezione del Procurador del Comun general

1. Il Procurador del Comun general è eletto direttamente a suffragio universale nell'ambito di un unico collegio per il territorio della Valle di

Fassa, contestualmente all'elezione del Consei general, secondo quanto previsto dall'articolo 10.

2. Nel caso di morte, dimissioni, impedimento permanente del Procurador, ovvero a seguito di mozione di censura di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), il Consei general è sciolto e si procede all'elezione per il rinnovo del Consei general e del Procurador; in tali casi il vice procurador e il Consei de procura rimangono in carica per l'ordinaria amministrazione e le funzioni di Procurador sono assunte dal vice procurador. Questi indice le elezioni entro quindici giorni dall'evento, fissandone la data entro i novanta giorni successivi.

Capo VI

Revisione dello statuto e disposizioni transitorie e finali

(omissis)

Art. 24

*Prosecuzione delle funzioni e degli organi del
Comprensorio ladino di Fassa*

1. In sede di prima applicazione di questo statuto, oltre alle funzioni di cui all'articolo 3, comma 1, sono trasferite al Comun general de Fascia anche quelle del Comprensorio ladino di Fassa.
2. Fino alla prima costituzione degli organi del Comun general continuano ad operare gli organi del Comprensorio ladino di Fassa.



Art. 25

Disciplina per la prima elezione degli organi del Comun general de Fascia

1. In sede di prima applicazione di questo statuto il Consei general è composto dal Procurador e da trenta membri, dei quali quattordici eletti dai consigli comunali e nove eletti a suffragio universale oltre ai sette sindaci che sono membri di diritto. La carica di componente il Consei general è compatibile con quella di consigliere comunale e di membro dei comitati di amministrazione delle amministrazioni separate dei beni di uso civico. Non è ammessa la contemporanea candidatura a membro del Consei general e a sindaco di uno dei comuni della val di Fassa. Per quanto non previsto da questo articolo si applicano le norme dell'ordinamento regionale degli enti locali in materia di incompatibilità ed ineleggibilità per i consiglieri comunali.
2. Ciascun consiglio comunale elegge, anche fra i propri consiglieri, due componenti del Consei general assicurando che almeno uno sia espressione della minoranza consiliare.
3. È componente di diritto del Consei general il candidato procurador più votato, dopo il candidato eletto. Nel caso di rinuncia o cessazione dalla carica subentra il candidato procurador che lo segue in graduatoria per ordine di voti. In carenza di candidati in tale graduatoria, subentra il candidato a componente il Consei general, non eletto, secondo l'ordine della graduatoria delle preferenze.
4. Otto componenti il Consei general sono eletti, in un unico collegio per il territorio della Valle di Fassa, contemporaneamente al turno ordi-

nario per l'elezione dei consigli comunali e dei sindaci e contestualmente al Procurador.

5. Ciascun candidato presenta la propria candidatura individuale con la sottoscrizione di almeno ottanta elettori iscritti nelle liste elettorali di almeno due dei comuni della Valle di Fassa. Nel caso di candidato appartenente al genere femminile le sottoscrizioni necessarie sono ridotte a sessanta. Ciascun elettore può sottoscrivere più candidature.
6. Ciascun elettore esprime una sola preferenza e sono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze individuali.
7. Il Consei general si riunisce per la prima volta su convocazione del componente più anziano di età entro trenta giorni dal compimento delle procedure per la sua valida costituzione.
8. Le modalità di svolgimento della procedura elettorale sono approvate dalla Giunta provinciale su proposta del Comprensorio ladino di Fassa.

Art. 26

Funzioni del Consei di ombolc in prima applicazione

1. In sede di prima applicazione di questo statuto, sono attribuiti al Consei di ombolc tutte le funzioni e i compiti non riservati dallo statuto al Consei general, al Procurador del Comun general e al Presidente del Consei general stesso.
2. Il Consei di ombolc può delegare al Procurador alcuni specifici compiti circoscritti nell'oggetto e nel tempo.



Deliberazione della Giunta provinciale 12 marzo 2010, n. 517

Approvazione delle modalità attuative e organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l'elezione del Consei General e del Procurador del Comun General de Fascia previste contemporaneamente al turno generale per il rinnovo degli organi comunali dell'anno 2010 - articolo 58, comma 2 D.PReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L; articolo 25 statuto del Comun General de Fascia approvato con legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1.

LA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1 concernente “*Approvazione dello statuto del Comun General de Fascia*”, che disciplina le modalità di costituzione degli organi della Comunità prevista dall’articolo 19 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (*Norme in materia di governo dell’autonomia*) per il territorio ove è insediata la popolazione di lingua ladina, coincidente con quello dei comuni di Campitello di Fassa- Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Pozza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich;

atteso che ai sensi del combinato disposto degli articoli 10 e 25 del predetto statuto il Consei general e il Procurador, che costituiscono organi del Comun General de Fascia, sono eletti contemporaneamente al turno ordinario per l’elezione dei consigli comunali e dei sindaci e che, per tutto quanto non diversamente disciplinato dal medesimo statuto, trova

applicazione la normativa regionale in materia di elezioni del sindaco e del consiglio comunale nei comuni trentini con più di 3.000 abitanti;

atteso inoltre che ai sensi delle medesime norme *“I comizi elettorali per l’elezione del Consei General e del Procurador sono indetti dal Presidente della Provincia”* e che in prima applicazione *“le modalità di svolgimento della procedura elettorale sono approvate dalla Giunta provinciale su proposta del Comprensorio ladino di Fassa”*;

considerato che ai sensi dell’articolo 57, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 7 (*Riforma dell’ordinamento delle autonomie locali*), compendiato nell’articolo 58, comma 2, del *“Testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei comuni della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige”* approvato con DPRReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L, *“La legge provinciale che disciplina l’elezione diretta degli organi rappresentativi delle forme collaborative intercomunali può prevedere norme di coordinamento con le disposizioni regionali in materia di elezione diretta del sindaco e dei consigli comunali al fine di consentire la contestualità delle elezioni; le modalità attuative e organizzative sono adottate dalla giunta provinciale previa intesa con la regione.”*;

atteso che in data 4 marzo 2010 il Comprensorio ladino di Fassa, ai sensi del citato articolo 25 dello Statuto del Comun General de Fascia, ha trasmesso la propria proposta sulle modalità di svolgimento della procedura elettorale per l’elezione del Procurador e del Consei General;



considerato che la Regione in data 9 marzo 2010 ha espresso l'intesa sullo schema del presente provvedimento per gli aspetti di competenza;

si ritiene pertanto, in relazione alla prevista contemporaneità delle elezioni degli organi del Comun General de Fascia con le elezioni comunali, su proposta del Comprensorio ladino di Fassa e previa intesa con la Regione, di approvare le modalità attuative e organizzative per le elezioni degli organi del Comun General de Fascia dell'anno 2010;

visto il D.PReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e la legge provinciale 10 febbraio 2010, n. 1;

a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, su proposta del Comprensorio ladino di Fassa e d'intesa con la Regione per gli aspetti di competenza, le modalità attuative e organizzative per lo svolgimento delle procedure elettorali per l'elezione del Consei General e del Procurador del Comun General de Fascia che si svolgeranno contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo degli organi comunali dell'anno 2010, indicate nell'allegato A) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio provinciale.

Allegato parte integrante
alla deliberazione
n. 517, dd. 12 marzo 2010.

allegato A

**MODALITÀ ATTUATIVE E
ORGANIZZATIVE PER LO SVOLGIMENTO
DELLE PROCEDURE ELETTORALI
PER L'ELEZIONE DEL CONSEI GENERAL
E DEL PROCURADOR DEL COMUN
GENERAL DE FASCIA CONTEMPORANEE
AL TURNO ELETTORALE GENERALE
PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI
COMUNALI DELL'ANNO 2010.**

1. Gli uffici elettorali di sezione costituiti in relazione alle elezioni degli organi dei comuni del territorio della Valle di Fassa (comprendente i comuni di Campitello di Fassa- Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena- Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa-Vich) svolgono le medesime funzioni di uffici elettorali di sezione anche in relazione alle elezioni degli organi del Comun General de Fascia;
2. gli uffici elettorali di sezione del territorio della Valle di Fassa utilizzano per tutte le operazioni elettorali connesse alle elezioni degli organi del Comun General de Fascia l'unico timbro di sezione nonché le matite copiative fornite dalla Regione ed utilizzato per le operazioni elettorali connesse al rinnovo degli organi comunali;



3. in prima applicazione il Comprensorio Ladino di Fassa assicura tutti gli adempimenti necessari al passaggio dall'attuale al nuovo "ente rappresentativo (esponenziale) di valle"; il Comprensorio svolge in particolare il ruolo di coordinatore e di ente di riferimento anche per tutte le operazioni elettorali in genere, eccezion fatta per quelle riservate obbligatoriamente, per disposizione di legge, ad altri enti, soggetti od organismi. Pertanto:
 - le candidature a Procurador ed a componente del Consei General vengono presentate alla segreteria del Comprensorio;
 - le funzioni di ufficio centrale per la prima elezione degli organi del Comun General de Fascia vengono assicurate dall'ufficio di sezione n. 1 del Comune di Pozza di Fassa, ove ha sede il Comprensorio medesimo;
 - la pubblicazione e la notifica agli eletti dei risultati delle elezioni degli organi del Comun General de Fascia, ai sensi dell'articolo 95 del TULR 1 febbraio 2005, n. 3/L (*Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali*), viene effettuata a cura del Presidente del Comprensorio ladino di Fassa;
4. le operazioni di scrutinio delle schede per l'elezione del Consei General e del Procurador sono effettuate ad avvenuta ultimazione delle operazioni di scrutinio, di formazione e chiusura dei plichi previsti per l'elezione degli organi dei comuni;
5. nel caso in cui sia necessario procedere al turno di ballottaggio per le sole elezioni degli organi del Comun General gli uffici di sezione già

istituiti per il primo turno si ricostituiscono assumendo le sole funzioni connesse alle elezioni degli organi del Comun General, con le medesime modalità previste per il caso di ballottaggio per l'elezione del sindaco;

6. le cartoline-avviso per gli elettori residenti all'estero dei comuni del territorio della Valle di Fassa sono trasmesse a cura della Regione e riportano anche la menzione delle elezioni degli organi del Comun General de Fascia;
7. la consegna dei materiali ai seggi per le elezioni del Comun General de Fascia è effettuata a cura della Regione in accordo con gli uffici della Provincia, i quali provvedono al recapito dei materiali medesimi alla Regione;
8. allo scopo di semplificare al massimo le formalità procedurali e di consentire così la più larga partecipazione alle prime elezioni degli organi del Comun General de Fascia, in relazione a quanto previsto dallo statuto e dalla normativa regionale cui lo stesso fa rinvio, si precisa che:
 - le candidature alle cariche di Procurador e di componente del Consei General sono individuali, non è prevista la presentazione di liste di candidati né quindi di contrassegni di lista;
 - conseguentemente non trovano applicazione le disposizioni recate dall'articolo 45 del D.PReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L sulle quote di genere;
 - per la presentazione di candidature alla carica di Procurador non è richiesta la presentazione di un programma di legislatura;
 - ai sensi dell'articolo 44, comma 6, del D.PReg. 1 febbraio 2005, n. 1/L non è ammessa la contemporanea candidatura alla carica di Procurador e di componente del Consei General.



CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA E LE AUTONOMIE LOCALI

**Intesa tra la Provincia e il Consiglio
delle autonomie locali approvato
nella seduta del 16 marzo 2007**

concernente

**Individuazione dei territori delle Comunità
ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale
16 giugno 2006, n. 3 (Norme in
materia di governo dell'autonomia del Trentino)**

PREMESSO CHE:

l'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 concernente "Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino" dispone che l'individuazione dei territori ai fini dell'esercizio in forma associata di funzioni amministrative dei comuni sia effettuata mediante un'unica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali;

il termine fissato dal comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 per l'individuazione dei territori è scaduto l'8 gennaio 2007, centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della citata legge provinciale n. 3 del 2006;

con riferimento all'individuazione dei territori delle Comunità, ai consigli comunali è stata data facoltà di presentare proposte entro il 10 settembre 2006, sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge provinciale n. 3 del 2006;

l'articolo 12 comma 3 della legge provinciale 16

giugno 2006, n. 3 prevede che l'individuazione dei territori sia disposta dalla Conferenza permanente:

a) nel rispetto dei seguenti criteri previsti dall'articolo 39 comma 5 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 (Nuovo ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino-Alto Adige):

- 1) coinvolgimento dei comuni interessati per la individuazione degli ambiti territoriali;
 - 2) omogeneità o positiva integrazione delle caratteristiche geografiche e socio-economiche e sufficiente grado di identificazione e comunanza nelle caratteristiche etnico linguistiche e nelle tradizioni storico-culturali della popolazione, assicurando in ogni caso unicità di ambito ai comuni ladini di Campitello di Fassa-Ciampedel, Canazei-Cianacei, Mazzin-Mazin, Moena-Moena, Pozza di Fassa-Poza, Soraga-Soraga e Vigo di Fassa- Vich;
 - 3) dimensione degli ambiti idonea ad assicurare l'esercizio delle funzioni e l'organizzazione dei servizi a livelli adeguati di economicità ed efficacia;
 - 4) unicità degli ambiti territoriali individuati per la gestione associata in forma obbligatoria di funzioni e di servizi;
- b) nel rispetto dei seguenti criteri fissati dal comma 4 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006:
- 1) continuità territoriale;
 - 2) rispetto del principio di adeguatezza con particolare riferimento alle caratteristiche orografiche, storico-culturali e alla sostenibilità economica;
- c) stabilendo criteri e modalità per l'attuazione



- dei criteri fissati dal comma 5 dell'articolo 39 della legge regionale n. 1 del 1993 elencati alla precedente lettera a);
- d) assicurando forme di consultazione dei consigli comunali e ove occorra di partecipazione dei cittadini nella definizione della proposta di intesa;
- in attuazione dei criteri indicati dall'articolo 12 commi 3 e 4 della legge provinciale n. 3 del 2006, la Conferenza permanente ritiene congruo prendere come base per l'individuazione dei territori delle Comunità -laddove non siano pervenute indicazioni diverse -l'allegato A al disegno di legge n. 104 (Il governo dell'autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) come approvato dalla prima commissione permanente del Consiglio provinciale in data 10.01.2006;

PRESO ATTO CHE

dalla documentazione pervenuta alla Provincia, al Consiglio delle autonomie e alla Conferenza permanente, prevalentemente costituita da deliberazioni e pareri dei consigli comunali, risulta che sono emerse solo specifiche criticità relativamente alla composizione territoriale individuata nel sopraccitato allegato A;

al fine dell'individuazione dei territori delle Comunità le criticità emerse riguardano i seguenti comuni:

1. i comuni della Vai Rendena e il comune di Ragoli
2. il comune di Zambana
3. il comune di Lavis;

i consigli comunali di Bocenago e Pinzolo in Vai Rendena hanno richiesto che i Comuni della Vai Rendena con Ragoli siano compresi in un unico territorio distinto dal territorio che comprende gli altri comuni che fanno parte dell'attuale comprensorio delle Giudicarie;

i consigli comunali di Caderzone, Carisolo, Darè, Giustino, Pelugo, Spiazzo, Strembo, Vigo Rendena, Villa Rendena e Ragoli si sono espressi a favore di un territorio unico per tutti i comuni dell'attuale comprensorio delle Giudicarie;

i consigli comunali di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore hanno richiesto la costituzione del territorio "Paganella" distinto dal territorio "Rotaliana";

l'articolo 12 comma 5 della legge provinciale n. 3 del 2006 individua quali ulteriori criteri per la costituzione di un nuovo territorio che la proposta sia sostenuta "da non meno dei due terzi dei comuni interessati e che rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nel costituendo territorio";

la Conferenza permanente ritiene pertanto di adottare quanto disposto dall'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006 quale ulteriore criterio per la individuazione dei territori in presenza di criticità la richiesta di costituzione del territorio della Rendena non possa essere direttamente accolta in quanto manca di entrambi i requisiti previsti dal comma 5 dell'articolo 12 della legge provinciale n. 3 del 2006;



pare opportuno prevedere che i comuni di Lavis e di Zambana siano inclusi nel territorio n. 13 “Rotaliana” dell’ Allegato “ A “ a questa intesa; la richiesta di prevedere il territorio “Paganella” possa essere accolta in quanto presentata da tutti i comuni interessati che rappresentano, pertanto, la totalità della popolazione interessata;

RITENUTO PERTANTO

di adottare, con riferimento al territorio provinciale per il quale non sono state rilevate criticità e non sono pervenute diverse indicazioni, e fatto salvo quanto sopra evidenziato, la proposta di individuazione dei territori contenuta nell’ allegato A al disegno di legge n. 104 (Il governo dell’ autonomia del Trentino: norme in materia di esercizio della potestà legislativa nonché di attribuzione e di esercizio delle funzioni amministrative dei comuni, delle comunità e della Provincia autonoma di Trento, in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza) come approvato dalla prima commissione permanente del Consiglio provinciale in data 10.01.2006;

di adottare, anche con riferimento ai comuni delle Giudicarie e della Rendena, la proposta contenuta nell’ allegato A sopraindicato che prevede un unico territorio; di sottoporre la scelta di un territorio unico delle Giudicarie alla consultazione dei cittadini da svolgersi, sulla base delle modalità stabilite nell’ allegato B che forma parte integrante di questo atto;

di comprendere i comuni di Lavis e Zambana nel territorio n. 13 “Rotaliana”

di suddividere il territorio “Rotaliana e Paganella” nei territori: “Rotaliana”, costituito di comuni di

Faedo, Lavis, Mezzocorona, Mezzolombardo, Nave San Rocco, Roveré della Luna, San Michele all'Adige e Zambana, e "Paganella", costituito dai comuni di Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore;

le Parti convengono

1. di individuare i territori delle Comunità ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 come riportati nell'allegato A, salva la facoltà di revisione del territorio n. 8 "Giudicarie" secondo quanto disposto ai numeri successivi;
2. di procedere, con riferimento al territorio n. 8 "Giudicarie" previsto al numero 1, ad una consultazione dei cittadini regolata secondo le modalità stabilite nell'allegato B, che costituisce parte integrante e sostanziale di questa intesa;
3. di provvedere con successiva intesa, a seguito della consultazione dei cittadini di cui al n. 2, alla eventuale revisione dell'individuazione del territorio n. 8 "Giudicarie" previsto al numero 1.

Le Parti convengono altresì

4. di trasmettere la presente proposta di intesa al Consiglio provinciale per il prescritto parere della competente Commissione consiliare (art. 12, comma 2, della legge provinciale n. 3 del 2006), stabilendo fin d'ora che:
 - a) nel caso di parere favorevole senza osservazioni, la presente proposta di intesa è resa definitiva con la sola sottoscrizione del Presidente della Provincia e del Presidente del Consiglio delle



Autonomie;

- b) nel caso di parere non favorevole, o favorevole con osservazioni, si provvede, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del parere medesimo, a nuova convocazione della Conferenza per l'intesa definitiva.

Visto il parere favorevole senza osservazioni espresso in data 3 aprile 2007 dalla I Commissione permanente del Consiglio provinciale di Trento (trasmesso con nota prot. n. 2857 del 04 aprile u.s.) l'intesa viene sottoscritta dal Presidente della Provincia e dal Presidente del Consiglio delle Autonomie in Trento, addì 5 aprile 2007

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il Presidente
- Lorenzo Dellai -

CONSIGLIO AUTONOMIE LOCALI

Il Presidente
- Renzo Anderle -

ALLEGATO A

Individuazione dei territori
ai sensi dell'articolo 12 della legge provinciale 16
giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia
del Trentino)



Allegato A
Territori delle comunità

TERRITORIO	COMUNI COMPRESI NEL TERRITORIO POPOLAZIONE	POPOLAZIONE (al 31 dicembre 2002)
1 Valle di Fiemme	1 Capriana	596
	2 Carano	597
	3 Castello – Molina di Fiemme	2.111
	4 Cavalese	3.645
	5 Daiano	664
	6 Panchià	684
	7 Predazzo	4.320
	8 Tesero	2.655
	9 Valfloriana	549
	10 Varena	811
	11 <u>Ziano di Fiemme</u>	<u>1.575</u>
	18.567	
2 Primiero	1 Canal San Bovo	1.649
	2 Fiera di Primiero	560
	3 Imer	1.168
	4 Mezzano	1.660
	5 Sagron Mis	206
	6 Siror	1.228
	7 Tonadico	1.398
	8 <u>Transacqua</u>	<u>1.967</u>
	9.836	
3 Bassa Valsugana	1 Borgo Valsugana	6.275
	2 Castelnuovo	902
	3 Novaledo	884

4	Roncegno	2.467
5	Ronchi Valsugana	382
6	Telve	1.884
7	Torcegno	684
8	Telve di sopra	619
9	Bieno	438
10	Carzano	498
11	Castello Tesino	1.421
12	Cinte Tesino	398
13	Grigno	2.349
14	Ivano – Fracena	286
15	Ospedaletto	809
16	Pieve Tesino	776
17	Samone	516
18	Scurelle	1.264
19	Spera	549
20	Strigno	1.450
21	Villa Agnedo	843
		<hr/>
		25.694

4
Alta Valsugana

1	Bosentino	708
2	Calceranica al Lago	1.161
3	Caldonazzo	2.834
4	Centa San Nicolò	582
5	Levico Terme	6.478
6	Vattaro	1.064
7	Vigolo Vattaro	1.936
8	Baselga di Pinè	4.520
9	Bedollo	1.388
10	Civezzano	3.213
11	Fierozzo	443



12	Fornace	1.200
13	Frassilongo	356
14	Palù del Ferina	187
15	Pergine Valsugana	17.252
16	Sant'Orsola Terme	915
17	Tenna	883
18	Vignola - Falesina	108
		<hr/>
		45.228

**5
Cembra**

1	Albiano	1.450
2	Cembra	1.753
3	Faver	813
4	Giovo	2.424
5	Grano	142
6	Grumes	462
7	Lisignago	480
8	Lona – Lases	732
9	Segonzano	1.448
10	Sover	924
11	Valda	226
		<hr/>
		10.854

**8
Val di Non**

1	Campodenno	1.439
2	Cles	6.551
3	Coredo	1.538
4	Cunevo	554
5	Denno	1.132
6	Flavon	518
7	Nanno	601
8	Sanzeno	929
9	Sfruz	277
10	Smarano	450
11	Sporminore	692

12	Taio	2.589
13	Tassullo	1.834
14	Terres	320
15	Tres	664
16	Tenno	2.257
17	Vervò	704
18	Amblar	213
19	Bresimo	286
20	Brez	735
21	Cagnò	365
22	Castelfondo	636
23	Cavareno	910
24	Cis	301
25	Cloz	690
26	Dambel	432
27	Don	231
28	Fondo	1.449
29	Livo	875
30	Malosco	362
31	Revò	1.217
32	Romallo	591
33	Romeno	1.296
34	Ronzone	366
35	Ruffrè	440
36	Rumo	817
37	Sarnonico	681
38	Ton	1.201
		<hr/>
		37.143

7
Val di Sole

1	Caldes	1.054
2	Cavizzana	232
3	Commezzadura	918
4	Croviana	603



5	Dimaro	1.187
6	Malè	2.158
7	Mezzana	859
8	Monclassico	760
9	Ossana	769
10	Peio	1.825
11	Pellizzano	787
12	Rabbi	1.446
13	Terzolas	551
14	Vermiglio	1.871
		<hr/>
		15.020

8
Giudicarie

1	Bolbeno	328
2	Montagne	312
3	Preore	399
4	Tione di Trento	3.457
5	Zuclo	353
6	Bondo	666
7	Breguzzo	581
8	Bleggio Inferiore	1.094
9	Bleggio Superiore	1.516
10	Dorsino	426
11	Fiavè	1.044
12	Lomaso	1.399
13	Ragoli	766
14	San Lorenzo in Banale	1.117
15	Stenico	1.076
16	Bocenago	383
17	Caderzone	607
18	Carisolo	926
19	Darè	223
20	Giustino	700

21	Massimeno	104
22	Pelugo	367
23	Pinzolo	3.056
24	Spiazzo	1.135
25	Strembo	455
26	Vigo Rendena	425
27	Villa Rendena	823
28	Bersone	296
29	Bondone	660
30	Brione	146
31	Castel Condino	239
32	Cimego	422
33	Condino	1.511
34	Daone	585
35	Lardaro	188
36	Pieve di Bono	1.401
37	Praso	368
38	Prezzo	200
39	Roncone	1.433
40	Storo	4.460
		<hr/>
		35.647

9
Alto Garda
e Ledro

1	Arco	14.779
2	Drena	464
3	Dro	3.438
4	Nago – Torbole	2.351
5	Tenno	1.769
6	Riva del Garda	15.037
7	Bezzecca	587
8	Concei	772
9	Molina di Ledro	1.482
10	Pieve di Ledro	578
11	Tirano di Sopra	1.005
12	Tirano di Sotto	693
		<hr/>
		42.955



**10
Vallagarina**

1	Ala	7.530
2	Avio	3.992
3	Brentonico	3.686
4	Mori	8.597
5	Ronzo – Chienis	1.045
6	Besenello	1.850
7	Calliano	1.154
8	Isera	2.481
9	Nogaredo	1.673
10	Nomi	1.279
11	Pomarolo	2.153
12	Rovereto	33.638
13	Terragnolo	749
14	Trambileno	1.258
15	Vallarsa	1.380
16	Villa Lagarina	3.190
17	Volano	2.827

78.482

**11
Ladino
di Fassa**

1	Campitello di Fassa	741
2	Canazei	1.840
3	Mazzin	446
4	Moena	2.616
5	Pozza di Fassa	1.808
6	Soraga	670
7	Vigo di Fassa	1.074

9.195

**12
Altopiano
di Folgaria
Lavarone
e Luserna**

1	Lavarone	1.091
2	Luserna	283
3	Folgaria	3.068

4.442

13 Rotaliana	1	Faedo	550
	2	Lavis	7.806
	3	Mezzocorona	4.702
	4	Mezzolombardo	6.077
	5	Nave San Rocco	1.223
	6	Roverè della Luna	1.503
	7	San Michele all'Adige	2.468
	8	Zambana	1.624
			<hr/>
		25.953	
14 Paganella	1	Andalo	1.012
	2	Cavedago	475
	3	Fai della Raganella	919
	4	Molveno	1.112
	5	Spormaggiore	1.213
		<hr/>	
		4.731	
15 Val d'Adige	1	Aldeno	2.911
	2	Cimone	582
	3	Garniga Terme	378
	5	Trento	106.190
			<hr/>
		110.061	
16 Valle dei Laghi	1	Calavino	
	2	Cavedine	
	3	Lasino	
	4	Padergnone	
	5	Terlago	
	6	Vezzano	
		<hr/>	
		9.349	



ALLEGATO B

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LA PROVINCIA E LE AUTONOMIE LOCALI

*Modalità di svolgimento in taluni comuni della
consultazione per l'individuazione del territorio
della Comunità delle Giudicarie*

*(ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3 "Norme
in materia di governo dell'autonomia del Trentino")*

Art. 1

Finalità

1. Questa intesa stabilisce le modalità per lo svolgimento della consultazione dei cittadini ai fini dell' eventuale revisione di questa intesa medesima con riferimento al territorio della Comunità delle Giudicarie di cui all'allegato A.

Art. 2

Collegio per la consultazione

1. La consultazione prevista dall' articolo 1 è svolta nei comuni di Bocenago, Caderzone, Carisolo, Darè, Giustino, Massimeno, Pelugo, Pinzolo, Spiazzo, Strembo, Vigo Rendena, Villa Rendena e Ragoli.
2. Hanno titolo ad esprimere il loro orientamento i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni indicati al comma 1 alla data di indizione della consultazione.
3. Con apposito manifesto e altri mezzi informativi, il Sindaco di ogni comune nel quale si

svolgerà la consultazione darà notizia del suo svolgimento e indicherà ai cittadini la sede dove dovranno recarsi per votare. La sede e il numero degli uffici comunali utilizzati per la consultazione sono stabiliti da ciascun comune.

4. Il comune fornisce a ogni ufficio comunale incaricato per la consultazione l'elenco degli elettori distinti in maschi e femmine.

Art. 3

Indizione della consultazione

1. La consultazione, da svolgersi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione dell' 'intesa, della quale questo allegato è parte integrante, nel Bollettino ufficiale della Regione, è indetta dal presidente della Conferenza.

Art. 4

Uffici comunali incaricati per la consultazione

1. Ogni ufficio comunale incaricato per la consultazione è composto da un presidente e da due scrutatori, dei quali uno assume la funzione di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. I componenti degli uffici sono nominati dal Sindaco e sono scelti fra i dipendenti del Comune o della Provincia.

Art. 5

Ufficio provinciale per la consultazione

1. Non appena indetta la consultazione il Presidente della Conferenza permanente costituisce presso la Provincia l'ufficio provinciale per la consultazione composto da tre componenti scelti tra dipendenti della Provincia o del Consiglio delle autonomie, dei quali uno assume anche la



- funzione di presidente, uno di vicepresidente e l'altro di segretario.
2. L'ufficio provinciale di cui al comma 1 si riunisce entro il giorno successivo a quello dello svolgimento della consultazione e procede a determinare alla somma dei voti di orientamento riportati in tutti gli uffici comunali per la consultazione, e in particolare:
 - a) il numero complessivo, e per ciascun comune, dei cittadini che hanno partecipato alla consultazione;
 - b) il numero complessivo, e per ciascun comune, dei voti di orientamento espressi per il "SI" e per il "NO". ,
 3. Al termine delle operazioni indicate al comma 2, delle quali è redatto apposito verbale, l'ufficio provinciale proclama il risultato della consultazione e provvede a trasmettere il verbale al Presidente della Conferenza permanente.
 4. Il Presidente della Conferenza permanente e comunica immediatamente ai sindaci dei comuni interessati l'esito della consultazione per l'affissione all'albo del comune e provvede a far pubblicare il risultato della consultazione sui siti Internet della Provincia e del Consiglio delle autonomie.

Art. 6

Scheda di votazione

1. La scheda di votazione riporta il quesito: "Confermate il territorio delle Giudicarie (corrispondente all'attuale territorio del Comprensorio delle Giudicarie C8)?" e sotto tale scritta due rettangoli paralleli e distanziati; nel rettangolo di sinistra è riportata la scritta "sr" e in quello di

destra la scritta "NO".

2. Le schede sono fornite dalla Provincia e, oltre a quanto previsto al comma 1, riportano l'indicazione del comune e della consultazione nonché la data di svolgimento.

Art. 7

Operazioni

1. La consultazione si svolge in un'unica giornata festiva.
2. L'ufficio comunale si insedia alle ore 7.00 del giorno fissato per lo svolgimento della consultazione e procede alle operazioni preliminari di autenticazione e di accertamento del numero delle schede di votazione. L'autenticazione avviene apponendo sulle schede trasmesse dalla Provincia il timbro del comune. La votazione ha inizio alle ore 8.00 e si conclude alle ore 19.00 del medesimo giorno.
3. Le operazioni di scrutinio si svolgono immediatamente dopo la chiusura della votazione e proseguono fino alla loro conclusione.
4. Di tutte le operazioni della sezione è redatto in duplice esemplare apposito verbale. Un esemplare del verbale è trasmesso alla segreteria del comune. L'altro esemplare, con il plico contenente le tabelle di scrutinio e le schede, è trasmesso alla segreteria del comune che provvede I:) per la consegna all'ufficio provinciale per la consultazione entro le ore 9.00 del giorno successivo a quello di svolgimento della consultazione.



Art. 8

Modalità di votazione; validità e nullità dei voti e delle schede

1. I cittadini sono ammessi ad esprimere il loro voto di orientamento dopo essere stati identificati mediante idoneo documento munito di fotografia e dopo che ne è stata riscontrata la presenza nell'elenco degli elettori fornito dal comune.
2. il cittadino esprime il voto di orientamento tracciando sulla scheda di votazione un segno nel rettangolo che contiene la risposta che intende scegliere.
3. La scheda che non contiene alcun segno è considerata bianca.
4. La scheda che contiene segni di voto per entrambe le risposte o che riporta scritte o segni tali da far ritenere inoppugnabilmente che l'elettore ha voluto far riconoscere il proprio voto è considerata scheda contenente solo voti nulli.
5. La scheda mancante del bollo o che non contiene segni di voto, ma altri segni o indicazioni è considerata scheda nulla.

Art. 9

Esito della consultazione

1. Ricevuta la comunicazione del risultato della consultazione da parte dell'ufficio provinciale di cui all'articolo 5 il Presidente della Conferenza permanente provvede a convocare la Conferenza medesima, ponendo all'ordine del giorno l'esito della consultazione e l'eventuale revisione dell'individuazione del territorio n. 8 "Giudicarie" di cui all'allegato A.

Art. 10

Oneri finanziari

1. Gli oneri derivanti dall' applicazione di questa intesa sono a carico della Provincia e in particolare quelli relativi a:
 - a) stampa, confezione e recapito ai singoli comuni delle schede di votazione;
 - b) stampa, confezione e recapito ai singoli comuni dei verbali degli uffici comunali incaricati per la consultazione e delle tabelle di scrutinio;
 - c) rimborso ai comuni delle spese aggiuntive per il personale comunale, correlate con l'effettuazione della consultazione.

Territori delle Comunità di Valle

- 1 Valle di Fiemme
- 2 Primiero
- 3 Bassa Valsugana
- 4 Alta Valsugana
- 5 Cembra
- 6 Val di Non
- 7 Val di Sole
- 8 Giudicarie
- 9 Alto Garda e Ledro
- 10 Vallagarina
- 11 Ladino di Fassa
- 12 Altopiano di Folgaria,
Lavarone e Luserna
- 13 Rotaliana
- 14 Paganella
- 15 Val d'adige
- 16 Valle dei Laghi



Note alla legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3

Avvertenza

Note redatte a cura del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti.

NOTE ALL'ARTICOLO 14

L'art 12, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

“Art. 12

Territori

1. *(omissis)*.
2. L'individuazione dei territori ai sensi del comma 1 è effettuata, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, mediante un'unica intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra la Provincia e le autonomie locali. La proposta di intesa è trasmessa alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale che si esprime entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'intesa è resa esecutiva con decreto del Presidente della Provincia da pubblicare nel Bollettino ufficiale della Regione”.



- Il capo VI della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, concerne “Disciplina della finanza locale”.
- L’art. 59 bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (*Elezione diretta dal Sindaco e modifica del sistema di elezione dei consigli comunali nonché modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n.1*) dispone:

“Art. 59-bis.

Segreterie delle unioni

1. Qualora i comuni che costituiscono un’unione mantengano in tutto o in parte le preesistenti sedi segretarili comunali, viene costituita presso l’unione una segreteria collegiale alla quale sono funzionalmente assegnati i segretari dei comuni riuniti. I segretari sono assunti dai singoli comuni e conservano l’inquadramento acquisito presso il comune di appartenenza.
2. I comuni che aderiscono all’unione possono sopprimere tutte le sedi segretarili sostituendole con un’unica sede istituita presso l’unione. Ai soli fini della classificazione si applicano gli articoli 42, comma 1, e 43 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. Per la nomina del titolare si applicano le disposizioni sulla fusione previste dall’articolo 59 della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4. L’unione può istituire uno o più posti di vicesegretario. I segretari perdenti posto possono chiedere di essere inquadrati come vicesegretari dell’unione, conservando provvisoriamente il trattamento economico acquisito fino alla ridefinizione dello stesso nei contratti collettivi.

3. I segretari e i vicesegretari, assegnati all'unione ai sensi dei commi 1 e 2, svolgono la loro attività a favore dell'unione e dei comuni riuniti, sulla base degli incarichi di direzione attribuiti dal presidente dell'unione. Per i servizi non trasferiti all'unione gli incarichi di direzione delle strutture comunali sono affidati dai sindaci dei comuni interessati, previa consultazione con il presidente dell'unione. Gli incarichi relativi a servizi non trasferiti possono essere affidati anche a segretari incardinati presso altri comuni dell'unione. La contrattazione collettiva individua le indennità collegate all'effettivo svolgimento delle funzioni direttive. Il presidente dell'unione ripartisce tra i segretari, i vicesegretari e i dipendenti in possesso dell'abilitazione all'esercizio delle funzioni segretarili le funzioni di assistenza agli organi dell'unione e dei comuni e il rogito dei contratti e degli atti nei quali i comuni o l'unione sono parte contraente.”

– L'art 11, comma 2, lett. a) della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, dispone:

“Art. 11

Architettura istituzionale per l'esercizio della potestà amministrativa a livello locale

1. (*omissis*)
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, i comuni esercitano la potestà amministrativa, con riferimento alle funzioni amministrative trasferite ai sensi di questa legge, comprese quelle già attribuite o delegate ai comprensori:
 - a) direttamente, limitatamente al comune di Trento e agli altri comuni tra loro contermini



compresi in uno specifico territorio individuato ai sensi dell'articolo 12, comma 2; tali comuni sono tenuti a stipulare tra loro un'apposita convenzione ai fini dell'esercizio associato delle predette funzioni;
(*omissis*)”

NOTE ALL'ARTICOLO 19

- Il decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (pubblicato sulla G.U. 16 febbraio 1994, n. 38), concerne “*Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino - Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento*”, l'art. 01 del citato d.lgs n. 592 del 1993, dispone:

“Art. 01

Finalità

1. In attuazione dei principi contenuti nell'articolo 2 dello Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, lo Stato, la Regione, la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali tutelano e promuovono, nell'ambito delle proprie competenze, le caratteristiche etniche e culturali delle popolazioni ladina, mochena e cimbra, residenti nel territorio della provincia di Trento. La provincia di Trento promuove e coordina gli interventi di tutela e promozione della lingua ladina, mochena e cimbra e individua il soggetto competente a fissare le norme linguistiche e di grafia, anche ai fini dell'articolo 102 dello statuto di autonomia.

2. Le finalità di tutela e di promozione della lingua e della cultura, desumibili dagli articoli da 1 a 4, sono perseguite anche in favore delle popolazioni mochena e cimbra residenti, rispettivamente, nei comuni di Fierozzo-Vlarötzt, Frassilongo-Garait, Palù del Fersina-Palae en Bersntol e nel comune di Luserna-Lusern, tenendo conto delle caratteristiche demografiche delle stesse, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia autonoma di Trento e dagli enti locali ubicati nella medesima provincia, nell'ambito delle rispettive competenze e secondo i rispettivi ordinamenti.”
- La legge provinciale 2 novembre 1993, n. 29 (pubblicata sul B.U. 9 novembre 1993, n. 55), concerne “*Norme per favorire la collaborazione tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento (...)*”, l'art. 1 bis della citata l.p. n. 29 del 1993, dispone:

“Art. 1 bis

Accordo di programma tra la Provincia e l'Università degli studi di Trento

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 1 e per una organica e coordinata realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge nonché dalla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 (Norme in materia di edilizia universitaria), come da ultimo modificata dall'articolo 87 della legge provinciale 11 settembre 1998, n. 10, e dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12 (Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino), come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge provinciale 11 settembre 1998, n.



- 10, la Giunta provinciale autorizza la stipulazione di un accordo di programma con l'Università degli studi di Trento.
2. In relazione agli obiettivi e agli interventi previsti, all'accordo di programma possono partecipare, oltre alla Provincia e ai suoi enti funzionali - Opera universitaria e Iprase - e all'Università degli studi di Trento, il ministero competente in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologia, i comuni e altri soggetti pubblici o privati.
 3. La Provincia autonoma di Trento, nell'assegnazione di proprie strutture e nell'affidamento dei servizi relativi, siano essi direttamente gestiti dall'Opera universitaria ovvero da altri soggetti pubblici e/o privati, informa la propria azione ai principi di economicità, efficienza ed efficacia.
 4. L'accordo di programma ha durata corrispondente a quella della legislatura e prevede interventi e attività la cui realizzazione abbia comunque inizio entro la data di scadenza della legislatura. Agli eventuali aggiornamenti dell'accordo si provvede con riferimento alla sua durata residua.
 5. L'accordo di programma definisce:
 - a) gli obiettivi da realizzare, avuto riguardo a comuni intese relative al presumibile sviluppo delle facoltà e al numero programmato degli studenti in relazione all'effettiva disponibilità di strutture e attrezzature didattiche e scientifiche, nonché al piano di sviluppo della ricerca;
 - b) gli interventi, le attività e gli altri strumenti di attuazione, precisandone i contenuti, i soggetti che partecipano alla loro attuazione, i tempi e le relative priorità;
 - c) il quadro delle risorse occorrenti per ciascuna ti-

pologia di intervento e di attività, distinguendo le spese a carico della Provincia, quelle a carico dell'università e quelle a carico di altri soggetti pubblici e privati partecipanti all'accordo;

d) le modalità di attuazione dell'accordo e di verifica annuale dei risultati, anche parziali, degli interventi e delle attività, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento o integrazione dell'accordo stesso durante il periodo di sua validità. A tal fine è indetta almeno annualmente, secondo le modalità stabilite dall'accordo, apposita conferenza di servizi alla quale partecipano tutti i soggetti dell'accordo.

d bis) eventuali criteri e modalità per la distinta rappresentazione e contabilizzazione nel bilancio dell'università dei finanziamenti della provincia.

6. L'accordo di programma sostituisce i corrispondenti strumenti di programmazione previsti dalla presente legge e dalla legge provinciale 21 dicembre 1984, n. 13 nonché dall'articolo 3, comma 1, lettera g), della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, ferma restando, per l'edilizia universitaria, l'adozione degli eventuali strumenti previsti dalle norme statali in materia e, per quanto riguarda la biblioteca universitaria, la realizzazione del coordinamento con il sistema bibliotecario trentino.

7. Gli interventi e le attività il cui onere sia posto a carico della Provincia devono essere compatibili con le risorse previste nel suo bilancio pluriennale. L'accordo, peraltro, può individuare interventi la cui attuazione è espressamente subordinata al reperimento di risorse aggiuntive. Per consentire all'università la programmazione



delle attività coerentemente con le risorse disponibili, l'accordo di programma può definire, per iniziative di natura ricorrente che comportano oneri a carattere pluriennale, assegnazioni finanziarie di durata corrispondente ai fabbisogni finanziari stessi e comunque non superiore a nove anni.

- 7 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, la provincia è autorizzata a finanziare, nell'ambito dell'accordo di programma, i seguenti interventi dell'università:
- a) programmi di manutenzione degli immobili, di acquisti di arredi e attrezzature;
 - b) progetti di informatizzazione;
 - c) fino ad avvenuto completamento dei programmi per l'edilizia universitaria e in relazione agli interventi previsti, l'acquisizione della disponibilità di immobili e le connesse spese di adeguamento.
8. In attuazione dell'accordo di programma la Provincia, previa intesa tra il Presidente della Giunta provinciale e il rettore dell'università, provvede annualmente ad assegnare all'università i finanziamenti a carico del bilancio provinciale, individuando gli interventi e le attività da realizzare, le modalità di erogazione dei finanziamenti e di rendicontazione della spesa. I finanziamenti per gli investimenti a carico del bilancio della Provincia possono essere concessi nella forma di contributi in conto capitale ovvero nella forma di contributi annui costanti per la durata massima di dieci anni, determinati in modo che il relativo valore attuale sia pari all'ammontare dei corrispondenti contributi in conto capitale.
9. Ai fini dell'erogazione dei fondi è istituita un'ap-

posita contabilità speciale ai sensi dell'articolo 9 bis, comma 3 bis, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Provincia autonoma di Trento), come da ultimo modificato dall'articolo 1 della legge provinciale 23 febbraio 1998, n. 3.

9 bis. Dopo la scadenza dell'accordo di programma di cui al comma 1 e fino alla stipulazione del nuovo accordo, per garantire la continuità delle attività dell'università la Giunta provinciale è autorizzata ad assegnarle acconti per le attività e gli interventi già previsti nell'accordo di programma relativo alla precedente legislatura, nei limiti dell'80 per cento degli stanziamenti previsti nel bilancio provinciale e comunque per una somma non superiore alle assegnazioni disposte per l'anno precedente. L'erogazione di tali somme è effettuata ai sensi del comma 9 e con le modalità individuate nel provvedimento di assegnazione.”



NOTE

al D.P.Reg. 1 febbraio 2005,
n. 1/L (modificato dal D.P.Reg. 1
luglio 2008 n. 5/L)

Avvertenza

Note redatte a cura del Servizio Segreteria della Giunta ed Elettorale al solo fine di facilitare la lettura del testo. Restano invariati valore ed efficacia della legge e degli atti trascritti.

NOTE ALL'ARTICOLO 5

- L' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”*), salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali, è stato abrogato dall'art. 274 comma 1, lett. p del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227 S.O.), concerne *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*.
- Le cause di non candidabilità sono ora disciplinate dall'art. 58 del citato Dlgs n.267 del 2000 (come modificato dall'art. 7 del decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 maggio 2004, n.140),

che dispone:

“Art. 58

Cause ostative alla candidatura

1. Non possono essere candidati alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali e non possono comunque ricoprire le cariche di presidente della provincia, sindaco, assessore e consigliere provinciale e comunale, presidente e componente del consiglio circoscrizionale, presidente e componente del consiglio di amministrazione dei consorzi, presidente e componente dei consigli e delle giunte delle unioni di comuni, consigliere di amministrazione e presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114, presidente e componente degli organi delle comunità montane:
 - a) coloro che hanno riportato condanna definitiva per il delitto previsto dall'articolo 416-*bis* del codice penale o per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope di cui all'articolo 74 del testo unico approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, o per un delitto di cui all'articolo 73 del citato testo unico, concernente la produzione o il traffico di dette sostanze, o per un delitto concernente la fabbricazione, l'importazione, l'esportazione, la vendita o cessione, nonché, nei casi in cui sia inflitta la pena della reclusione non inferiore ad un anno, il porto, il trasporto e la detenzione di armi, munizioni o materie esplodenti, o per il delitto di favoreggiamento personale o reale commesso in relazione a taluno dei predetti reati;
 - b) coloro che hanno riportato condanna definiti-



va per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma (peculato), 316 (peculato mediante profitto dell'errore altrui), 316-*bis* (malversazione a danno dello Stato), 317 (concussione), 318 (corruzione per un atto d'ufficio), 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-*ter* (corruzione in atti giudiziari), 320 (corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio) del codice penale²;

- c) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva alla pena della reclusione complessivamente superiore a sei mesi per uno o più delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio diversi da quelli indicati nella lettera *b*);
 - d) coloro che sono stati condannati con sentenza definitiva ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per delitto non colposo;
 - e) coloro nei cui confronti il tribunale ha applicato, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione, in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.
2. Per tutti gli effetti disciplinati dal presente articolo e dall'articolo 59 la sentenza prevista dall'articolo 444 del codice di procedura penale

2. Lettera così modificata dall'art. 7, comma 1, lettera *a*), D.L. 29 marzo 2004, n. 80, come modificato dalla relativa legge di conversione. Peraltro, la Corte costituzionale, con sentenza 9-23 maggio 2007, n. 171 (Gazz. Uff. 30 maggio 2007, n. 21 - Prima Serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità della suddetta lettera *a*).

- è equiparata a condanna.
3. Le disposizioni previste dal comma 1 si applicano a qualsiasi altro incarico con riferimento al quale l'elezione o la nomina è di competenza:
 - a) del consiglio provinciale, comunale o circoscrizionale;
 - b) la Giunta provinciale o del presidente, della Giunta comunale o del sindaco, di assessori provinciali o comunali.
 4. L'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 è nulla. L'organo che ha provveduto alla nomina o alla convalida dell'elezione è tenuto a revocare il relativo provvedimento non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni stesse.
 5. Le disposizioni previste dai commi precedenti non si applicano nei confronti di chi è stato condannato con sentenza passata in giudicato o di chi è stato sottoposto a misura di prevenzione con provvedimento definitivo, se è concessa la riabilitazione ai sensi dell'articolo 178 del codice penale o dell'articolo 15 della legge 3 agosto 1988, n. 327."

NOTE ALL'ARTICOLO 8

- Il d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279 (pubblicato nella G.U. 26 luglio 1974, n. 196), concerne *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste"*.
- L'art. 7 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, recita:



“Art. 7

1. Ai fini della valorizzazione delle zone montane, le province potranno costituire tra i comuni appartenenti ad uno stesso comprensorio le comunità montane previste dalla *legge 3 dicembre 1971, n. 1102*, determinandone l'ordinamento, ovvero altri enti di diritto pubblico, aventi compiti analoghi di programmazione economica e di pianificazione urbanistica.
 2. Nella eliminazione dei comprensori, ove non sia già intervenuta, le province assicureranno la consultazione dei comuni interessati.
 3. L'organo deliberante sarà costituito da membri eletti dai consigli comunali, assicurando la partecipazione delle minoranze. Per quanto attiene alla provincia di Bolzano, la partecipazione sarà assicurata compatibilmente con l'osservanza delle speciali norme relative alla rappresentanza dei gruppi linguistici.”
- Il d.P.R. 19 novembre 1987, n. 526 (pubblicato nella G.U. 28 dicembre 1987, n. 301), concerne *“Estensione alla regione Trentino-Alto Adige ed alle provincie autonome di Trento e Bolzano delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.*
- L'art. 15 del d.P.R. 22 marzo 1974, n. 279, come modificato dall'art. 2, D.Lgs. 28 luglio 1997, n. 275, (Gazz. Uff. 14 agosto 1997, n. 189), dispone:

“Art. 15

1. Le funzioni amministrative che le leggi generali dello Stato conferiscono ai comuni, ai sensi

dell'art. 128 della *Costituzione*, debbono intendersi conferite direttamente anche ai comuni siti nelle province di Trento e di Bolzano, qualora non rientrino nelle materie di competenza della regione o delle province. A questo titolo, e negli stessi limiti, debbono intendersi trasferite ai citati comuni le funzioni di cui al *decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, numero 616*.

2. Al trasferimento ai comuni di funzioni amministrative rientranti nelle materie di competenza della regione o delle province si provvede, rispettivamente, con legge regionale e provinciale. Tali leggi individuano gli ambiti di esercizio delle funzioni trasferite e le eventuali forme collaborative, anche a carattere obbligatorio tra i comuni”

NOTE ALL'ARTICOLO 10

- L' art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 (*“Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale”*), salvo per quanto riguarda gli amministratori e i componenti degli organi comunque denominati delle aziende sanitarie locali e ospedaliere e i consiglieri regionali, è stato abrogato dall'art. 274 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (pubblicato nella G.U. 28 settembre 2000, n. 227 S.O.), concernente *“Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali”*.
- Le cause di sospensione dalla carica di sindaco sono ora disciplinate dall'art. 59 del citato Dlgs n. 267 del 2000 (come modificato dall'art. 7 del



decreto legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge dall'art. 1 della legge 28 maggio 2004, n.140), che dispone:

“Art. 59

Sospensione e decadenza di diritto

1. Sono sospesi di diritto dalle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58:
 - a) coloro che hanno riportato una condanna non definitiva per uno dei delitti indicati all'articolo 58, comma 1, lettera a), o per uno dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter e 320 del codice penale;
 - b) coloro che, con sentenza di primo grado, confermata in appello per la stessa imputazione, hanno riportato, dopo l'elezione o la nomina, una condanna ad una pena non inferiore a due anni di reclusione per un delitto non colposo;
 - c) coloro nei cui confronti l'autorità giudiziaria ha applicato, con provvedimento non definitivo, una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646. La sospensione di diritto consegue, altresì, quando è disposta l'applicazione di una delle misure coercitive di cui agli articoli 284, 285 e 286 del codice di procedura penale.
2. Nel periodo di sospensione i soggetti sospesi, ove non sia possibile la sostituzione ovvero fino a quando non sia convalidata la supplenza, non sono computati al fine della verifica del numero legale, né per la determinazione di qualsivoglia

- quorum* o maggioranza qualificata.
3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto.
 4. A cura della cancelleria del tribunale o della segreteria del pubblico ministero i provvedimenti giudiziari che comportano la sospensione sono comunicati al prefetto, il quale, accertata la sussistenza di una causa di sospensione, provvede a notificare il relativo provvedimento agli organi che hanno convalidato l'elezione o deliberato la nomina.
 5. La sospensione cessa nel caso in cui nei confronti dell'interessato venga meno l'efficacia della misura coercitiva di cui al comma 1, ovvero venga emessa sentenza, anche se non passata in giudicato, di non luogo a procedere, di proscioglimento o di assoluzione o provvedimento di revoca della misura di prevenzione o sentenza di annullamento ancorché con rinvio. In tal caso la sentenza o il provvedimento di revoca devono essere pubblicati nell'albo pretorio e comunicati alla prima adunanza dell'organo che ha proceduto all'elezione, alla convalida dell'elezione o alla nomina.
 6. Chi ricopre una delle cariche indicate al comma 1 dell'articolo 58 decade da essa di diritto dalla data del passaggio in giudicato della sentenza di condanna o dalla data in cui diviene definitivo il provvedimento che applica la misura di pre-



venzione.

7. Quando, in relazione a fatti o attività comunque riguardanti gli enti di cui all'articolo 58, l'autorità giudiziaria ha emesso provvedimenti che comportano la sospensione o la decadenza dei pubblici ufficiali degli enti medesimi e vi è la necessità di verificare che non ricorrano pericoli di infiltrazione di tipo mafioso nei servizi degli stessi enti, il prefetto può accedere presso gli enti interessati per acquisire dati e documenti ed accertare notizie concernenti i servizi stessi.
 8. Copie dei provvedimenti di cui al comma 7 sono trasmesse al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 2 comma 2-quater del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410 e successive modifiche ed integrazioni.”
- La legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 è riprodotta integralmente all'inizio della presente pubblicazione, per facilitare la lettura si riporta il testo del comma 9 dell'art. 16 della citata L.p. n. 3 del 2006:
- “9. I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti di cui al comma 1, lettera b).”

NOTE ALL'ARTICOLO 12

- Il d.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (pubblicato nella G.U. 28 aprile 1967, n. 106), come da ultimo modificato dalla legge 24 novembre 2005, n. 270 (pubblicata nella G.U. 30 dicembre 2005, n. 303, S.O.) dall'articolo 26 della

legge 24 novembre 2000, n. 340 (pubblicata nella G.U. 24 novembre 2000, n. 275), concerne *“Approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali”*.

- L’articolo 48 del D.P.R. n. 223 del 1967, come sostituito dall’articolo 1 della legge 16 gennaio 1992, n. 15 (pubblicata nella G.U. 22 gennaio 1992, n. 17) modificato dall’articolo 152, d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 (pubblicato nella G.U. 16 gennaio 2006, S.O.), recita:

“Art. 48

1. Qualora per effetto di modificazioni intervenute nelle circoscrizioni comunali occorra procedere alla compilazione delle liste elettorali di un nuovo Comune questo è tenuto a provvedervi, non oltre novanta giorni dalla pubblicazione nella [Gazzetta Ufficiale]³ del decreto col quale è costituito, mediante stralcio dei propri iscritti dalle liste del Comune ex capoluogo.
2. Le liste, compilate in conformità del comma precedente, sono immediatamente trasmesse alla Commissione elettorale mandamentale che, entro quindici giorni dalla ricezione, le munisce del visto di autenticazione, restituendo uno degli esemplari al Comune.
3. La stessa procedura si applica nel caso in cui una o più frazioni o borgate si distacchino da un Comune per essere aggregate ad un altro.
4. Il termine previsto nel primo comma è ridotto della metà per le variazioni da apportarsi alle liste dei Comuni nei quali si è verificato il distacco.

3. Ora nel BUR, ex artt. 12 e 13 del dpR 24 agosto 1977, n.616.



5. Qualora la pubblicazione del decreto recante modificazioni nella circoscrizione di uno o più Comuni avvenga prima che sia esaurita la procedura di revisione semestrale, la compilazione delle liste e le variazioni di cui ai commi precedenti sono effettuate in tale sede, sempreché lo stato delle operazioni relative lo consenta.
6. Nel caso in cui il decreto sia pubblicato dopo la convocazione dei comizi elettorali, i termini previsti dal presente articolo decorrono dal decimo giorno successivo a quello stabilito per le elezioni. Ove la convocazione sia stata indetta per la elezione dei Consigli comunali, i comizi sono sospesi con provvedimento del prefetto e i termini anzidetti decorrono dalla data del provvedimento di sospensione.”

NOTE ALL'ARTICOLO 15

- Il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 approva il “*Testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali*”. Si veda anche la nota all’art. 12.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50 concerne “*Esercizio del diritto di voto per le elezioni del consiglio regionale del Trentino – Alto Adige, nonché per quelle dei consigli comunali della provincia di Bolzano, in attuazione della legge costituzionale 10 novembre 1971, n. 1*” ed è stato modificato da ultimo dal decreto legislativo 18 dicembre 2002, n. 309.

NOTE ALL'ARTICOLO 17

- Il decreto legislativo 12 aprile 1996, n. 197 (pubblicato nella G.U. 15 aprile 1996, n. 88) concernente: *“Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell’Unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza”*, dispone:

“Art. 1

1. I cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea - di seguito indicati «cittadini dell’Unione» - che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
 - a) la cittadinanza;
 - b) l’attuale residenza nonché l’indirizzo nello Stato di origine;
 - c) la richiesta di iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
 - d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
3. Alla domanda deve essere allegata dichiarazione sostitutiva di un documento di identità valido, resa a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
4. Il personale diplomatico e consolare di uno Stato membro dell’Unione, nonché il relativo per-



sonale dipendente, può chiedere direttamente l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte del comune in cui ha sede l'ufficio diplomatico o consolare, con espressa dichiarazione di non essere iscritto nelle liste elettorali aggiunte di altro comune.

5. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini dell'Unione l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.
6. Per i cittadini dell'Unione che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 2

1. La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.
2. Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a

verificare l'assenza di cause ostative, provvede a:

- a) iscrivere i cittadini dell'Unione nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
- b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 3

1. In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223 , e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino dell'Unione.
3. Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 4

1. I cittadini dell'Unione, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando



non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 5

1. I cittadini dell'Unione che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570 , e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81 :
 - a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello Stato di origine;
 - b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello Stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità.
2. Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini dell'Unione devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.
3. La commissione elettorale circondariale comu-

nica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricsuazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4. Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Art. 6

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.”

NOTE ALL'ARTICOLO 18

- Per le cause ostative alla candidatura alla carica di consigliere si veda l'art. 58 del Dlgs n. 267 del 2000, riportato nelle note all'art. 5.

NOTE ALL'ARTICOLO 19

- La legge regionale 4 gennaio 1993, n.1 (pubblicata nel B.U.R. 19 gennaio 1993, n. 3, S.O. n. 1), concerne “Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino Alto Adige”.
- L'articolo 45 della L.R. n.1 del 1993, come sostituito dall'art. 10 della L.R. 23 ottobre 1998, n. 10, recita: “

“Art. 45

Aziende speciali ed istituzioni

1. L'azienda speciale è ente strumentale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal con-



siglio comunale. La sua organizzazione e la sua attività sono disciplinate dallo statuto e dalle norme del codice civile. L'azienda ha piena capacità giuridica di diritto privato, anche al fine della utilizzazione dei mezzi necessari al proprio finanziamento. Lo statuto può prevedere che l'azienda possa partecipare alle procedure concorsuali per l'affidamento di servizi pubblici locali da parte di altri enti locali, nonché l'estensione dell'attività dell'azienda al territorio di altri enti locali, previa intesa con i medesimi.

2. L'istituzione è organismo strumentale del comune, dotato di autonomia gestionale, organizzativa e di bilancio, nel quadro del bilancio generale dell'ente.
 3. L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
 4. Il comune approva lo statuto e il piano-programma, i bilanci economici di previsione annuale e pluriennale e il bilancio di esercizio dell'azienda; conferisce il capitale di dotazione; nomina e revoca gli amministratori dell'azienda e dell'istituzione; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali preventivamente determinati. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori dell'ente locale negli organi di gestione delle aziende o istituzioni.
- La legge 23 dicembre 1978, n.883 (pubblicata nella G.U. 28 dicembre 1978, n. 360 S.O.), concerne *“Istituzione del servizio sanitario nazio-*

nale”.

- L’articolo 43 della L. n. 883 del 1978 , recita:

“Art. 43

Autorizzazione e vigilanza su istituzioni sanitarie

1. La legge regionale disciplina l’autorizzazione e la vigilanza sulle istituzioni sanitarie di carattere privato, ivi comprese quelle di cui all’articolo 41, primo comma, che non hanno richiesto di essere classificate ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, su quelle convenzionate di cui all’articolo 26, e sulle aziende termali e definisce le caratteristiche funzionali cui tali istituzioni e aziende devono corrispondere onde assicurare livelli di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali. Restano ferme le funzioni di indirizzo e coordinamento di cui all’articolo 5.
2. Gli istituti, enti ed ospedali di cui all’articolo 41, primo comma, che non abbiano ottenuto la classificazione ai sensi della legge 12 febbraio 1968, n. 132, e le istituzioni a carattere privato che abbiano un ordinamento dei servizi ospedalieri corrispondente a quello degli ospedali gestiti direttamente dalle unità sanitarie locali, possono ottenere dalla regione, su domanda da presentarsi entro i termini stabiliti con legge regionale, che i loro ospedali, a seconda delle caratteristiche tecniche e specialistiche, siano considerati, ai fini dell’erogazione dell’assistenza sanitaria, presidi dell’unità sanitaria locale nel cui territorio sono ubicati, sempre che il piano regionale sanitario preveda i detti presidi. I rapporti dei predetti isti-



tuti, enti ed ospedali con le unità sanitarie locali sono regolati da apposite convenzioni.

3. Le convenzioni di cui al comma precedente devono essere stipulate in conformità a schemi tipo approvati dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale e devono prevedere fra l'altro forme e modalità per assicurare l'integrazione dei relativi presidi con quelli delle unità sanitarie locali.
4. Sino all'emanazione della legge regionale di cui al primo comma rimangono in vigore gli artt. 51, 52 e 53, primo e secondo comma, della L. 12 febbraio 1968, n. 132, e il decreto del Ministro della sanità in data 5 agosto 1977, adottato ai sensi del predetto art. 51 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 31 agosto 1977, n. 236, nonché gli artt. 194, 195, 196, 197 e 198 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, intendendosi sostituiti al Ministero della sanità la regione e al medico provinciale e al prefetto il presidente della giunta regionale”.

– L'articolo 44 della L. n. 883 del 1978, recita:

“Art. 44

Convenzioni con istituzioni sanitarie

1. Il piano sanitario regionale di cui all'articolo 55 accerta la necessità di convenzionare le istituzioni private di cui all'articolo precedente, tenendo conto prioritariamente di quelle già convenzionate.
2. La legge regionale stabilisce norme per:
 - a) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le

istituzioni private di cui all'articolo precedente, da stipularsi in armonia col piano sanitario regionale e garantendo la erogazione di prestazioni sanitarie non inferiori a quelle erogate dai corrispondenti presidi e servizi delle unità sanitarie locali;

- b) le convenzioni fra le unità sanitarie locali e le aziende termali di cui all'articolo 36.
3. Dette convenzioni sono stipulate dalle unità sanitarie locali in conformità a schemi tipo approvati dal Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale.
4. Le Convenzioni stipulate a norma del presente articolo dalle unità sanitarie locali competenti per territorio hanno efficacia anche per tutte le altre unità sanitarie locali del territorio nazionale”.

NOTE ALL'ARTICOLO 21

- Il d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (pubblicato nella G.U. 16 ottobre 1963, n. 268, S.O. n. 2), concerne *“Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito”*.
L'articolo 46 del d.P.R. n. 602 del 1973 (Delega ad altro concessionario), come sostituito (assieme all'intero titolo II: artt. da 45 a 90) dall'art. 16, D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, recita:

“Art. 46

1. Il concessionario cui è stato consegnato il ruolo, se l'attività di riscossione deve essere svolta fuori del proprio ambito territoriale, delega in via telematica per la stessa il concessionario nel cui ambito territoriale si deve procedere, fornendo ogni



informazione utile in suo possesso circa i beni sui quali procedere. La delega può riguardare anche la notifica della cartella.

2. A seguito della delega, il pagamento delle somme iscritte a ruolo è eseguito al delegato”.

NOTE ALL'ARTICOLO 31

- Il Decreto legislativo 16 dicembre 1993, n. 592 (pubblicato nella G.U. 16 febbraio 1994, n. 38) concerne *“Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti disposizioni di tutela delle popolazioni ladina, mochena e cimbra della provincia di Trento”*. L'articolo 3 del D.Lgs n. 592 del 1993 (Uffici pubblici.), al comma 2, recita:

“Art. 3

(omissis)

2. L'accertamento della conoscenza della lingua ladina ai fini di cui al comma 1 è effettuato da una commissione, nominata dal commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con il presidente della giunta provinciale, secondo le modalità stabilite con decreto del commissario del Governo, d'intesa con il medesimo presidente della giunta provinciale.

(omissis)

(omissis)”

- Il D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (pubblicato nella G.U. 3 giugno 1957, n. 139, S.O.), come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge 16 aprile 2002, n. 62 (pubblicata nella G.U. 16 aprile 2002, n. 89), e dagli articoli 1 e 6 della

legge 21 dicembre 2005, n. 270 (pubblicata sulla G.U. 30 dicembre 2005, n.303 S.O.) concerne “*Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati*”.

- Gli articoli contenuti nel titolo VII del D.P.R. n. 361 del 1957, come da ultimo modificati dal D.Lgs. 20 dicembre 1993, n. 534 (pubblicato nella G.U. 27 dicembre 1993, n. 302, S.O.), dall’articolo 1, legge 2 marzo 2004, n. 61 (pubblicato nella G.U. 11 marzo 2004, n.59) e dall’art. 6, comma 34 della legge 21 dicembre 2005, n.270 (pubblicato nella G.U. 30 dicembre 2005, n.303, S.O.) che per comodità di lettura si riportano con l’aggiunta dell’indicazione, tra parentesi, dei corrispondenti importi delle sanzioni pecuniarie espressi in euro, recitano:

“TITOLO VII Disposizioni penali

Art. 94

Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei modi e nei termini prescritti, le operazioni necessarie per la preparazione tecnica delle elezioni, per il normale svolgimento degli scrutini e per le proclamazioni, o, in mancanza di prescrizione di termini, ritarda ingiustificatamente le operazioni stesse, è punito, salvo le maggiori pene previste dagli articoli seguenti, con la reclusione da tre a sei mesi e con la multa da lire 10.000 a lire 50.000 (*ora da 5 a 25 euro*).

Art. 95

Chiunque, in nome proprio od anche per conto di terzi o di enti privati e pubblici, eccettuate per que-



sti ultimi le ordinarie erogazioni di istituto, nella settimana che precede la elezione e nella giornata della elezione effettua elargizioni di denaro, generi commestibili, oggetti di vestiario o altri donativi, a qualsiasi titolo, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 2.500.000 a lire 10.000.000 (*ora da 1291 a 5164 euro*).

Art. 96

Chiunque, per ottenere a proprio od altrui vantaggio la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, o il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra denaro, valori, o qualsiasi altra utilità, o promette, concede o fa conseguire impieghi pubblici o privati ad uno o più elettori o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*), anche quando l'utilità promessa o conseguita sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno, o di pagamento di cibi o bevande o remunerazioni sotto il pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di presentazione di candidatura, o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 97

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore o ad un suo congiunto, per costringere l'elettore a

firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di una determinata lista o di un determinato candidato, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura od a votare in favore di determinate liste o di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o dall'esercitare il diritto elettorale, è punito con la pena della reclusione da un anno a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Art. 98

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica necessità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adopera a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Art. 99

Chiunque con qualsiasi mezzo impedisce o turba una riunione di propaganda elettorale, sia pubblica



che privata, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 3.000.000 (*ora da 309 a 1549 euro*).

Se l'impedimento proviene da un pubblico ufficiale, la pena è della reclusione da due a cinque anni.

Art. 100

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2065 euro*).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, schede od altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non abbia concorso alla consumazione del fatto.

Se il fatto è commesso da chi appartiene all'Ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro.

[Chiunque commette uno dei reati previsti dai capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi per oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste elettorali o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammen-

da da 500 euro a 2.000 euro.]⁴

Art. 101

Nei casi indicati negli artt. 97 e 100, primo comma, se siasi usata violenza o minaccia, se siasi esercitata pressione, se siansi cagionati disordini, mediante uso di armi o da persone travisate o da più persone riunite o con scritto anonimo, o in modo simbolico, o a nome di categorie, gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti, la pena è aumentata e sarà, in ogni caso, non inferiore a tre anni.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi, anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*), salva l'applicazione, quando vi sia concorso di reati, delle relative norme del Codice penale.

Art. 102

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali, s'introduce nella sala dell'Ufficio di sezione o nell'aula dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto sino a tre mesi e con la ammenda sino a lire 400.000 (*ora 206 euro*).

Chiunque, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od in qualunque modo cagiona disordini, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire

4. Comma dichiarato incostituzionale con sentenza 8 – 23 novembre 2006, n. 394 (G.U. 29/11/2006 Serie speciale).



400.000 (*ora 206 euro*).

Art. 103

Chi, essendo privato dell'esercizio del diritto elettorale o essendone sospeso, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 100.000 (*ora 51 euro*).

Chi, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per un candidato diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 250.000 (*ora 129 euro*).

Chi, assumendo nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, e chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso Collegio o di Collegi diversi, è punito con la reclusione da tre a cinque anni e con la multa da lire 500.000 a lire 2.500.000 (*ora da 258 a 1291 euro*).

Chi, nel corso delle operazioni elettorali, enuncia fraudolentemente come designato un contrassegno di lista o un cognome diversi da quelli della lista o del candidato per cui fu espresso il voto, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 516 a 2065 euro*).

Art. 104

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto o alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere a un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa

sino a lire 2.000.000 (*ora 1032 euro*). Se il reato è commesso da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità delle elezioni, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 1032 a 2065 euro*).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni dell'articolo 68, è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, ostacola la trasmissione, prescritta dalla legge, di liste elettorali, di liste di candidati, carte, plichi, schede od urne, ritardandone o rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento anche temporaneo, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire due milioni a lire quattro milioni (*ora da 1032 a 2065 euro*).

Il segretario dell'Ufficio elettorale che rifiuta di inserire nel processo verbale o di allegarvi proteste o reclami di elettori è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

I rappresentanti dei candidati nei collegi uninominali e delle liste di candidati che impediscono il regolare compimento delle operazioni elettorali sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 1032 a 2065 euro*).



Chiunque al fine di votare senza averne diritto, o di votare un'altra volta, fa indebito uso del certificato elettorale⁵ è punito con la pena della reclusione da sei mesi a due anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa sino a lire 4.000.000 (*ora 2065 euro*).

Art. 105

Il Sindaco che non adempie all'obbligo previsto dal quarto comma dell'art. 20 è punito con la reclusione da mesi sei ad un anno. Se l'inadempimento non sia doloso, la pena è diminuita della metà.

Art. 106

L'elettore che sottoscrive più di una candidatura nel collegio uninominale o più di una lista di candidati è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 107

I comandanti di reparti militari, il Sindaco, il segretario comunale e gl'impiegati comunali addetti all'Ufficio della distribuzione dei certificati che violano le disposizioni di cui agli artt. 27 e 28 sono puniti con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da lire 600.000 a lire 2.000.000 (*ora da 309 a 1032 euro*).

5. Ai sensi dell'art. 14 del d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299 ogni riferimento al certificato elettorale deve intendersi fatto alla tessera elettorale.

Art. 108

Salve le maggiori pene stabilite dall'art. 104 per il caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, scrutatore e segretario, senza giustificato motivo rifiutano di assumerlo o non si trovano presenti all'atto dell'insediamento del seggio, sono puniti con la multa da lire 600.000 a lire 1.000.000 (*ora da 309 a 516 euro*). Alla stessa sanzione sono soggetti i membri dell'Ufficio che, senza giustificato motivo, si allontanano prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Art. 109

L'elettore che contravviene alla disposizione contenuta nel secondo comma dell'art. 43 od a quella di cui al quarto comma dell'art. 79, è tratto in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Art. 110

L'elettore che non riconsegna una scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (*ora da 103 a 309 euro*). Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice dalla scheda.⁶

Art. 111

Il presidente del seggio che trascura, o chiunque altro impedisce di fare entrare l'elettore in cabina, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

6. Il comma deve intendersi abrogato poiché l'appendice sulla scheda di votazione, già espressamente abolita dall'art. 5 della legge 23 aprile 1976, n. 136, non è prevista nei modelli di scheda di voto.



Art. 112

Per i reati commessi in danno dei membri degli Uffici elettorali, compresi i rappresentanti di lista, e per i reati previsti dagli artt. 105, 106, 107, 108, 109 e 111 si procede a giudizio direttissimo.

Art. 113

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal Giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e l'interdizione dai pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque anni e non superiore a dieci.

Il Giudice può ordinare, in ogni caso, la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale e in altre leggi per i reati non previsti dal presente testo unico.

Art. 114

Omissis

La conversione in Euro delle sanzioni penali espresse in lire è effettuata ai sensi del d.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 (pubblicato nella G.U. 8 luglio 1998, n. 157, S.O.), come da ultimo modificato dalla legge 27 dicembre 2002, n. 289 (pubblicata nella G.U. 31 dicembre 2002, n. 305, S.O.), concernente *“Disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della L. 17 dicembre 1997, n. 433”*.

– L'articolo 51 del D.Lgs. n. 213 del 1998 recita:

“Art. 51

Conversione delle sanzioni pecuniarie penali o amministrative

1. A decorrere dal 1° gennaio 1999 ogni sanzione pecuniaria penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative si intende espressa anche in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
2. A decorrere dal 1° gennaio 2002 ogni sanzione penale o amministrativa espressa in lire nelle vigenti disposizioni normative è tradotta in Euro secondo il tasso di conversione irrevocabilmente fissato ai sensi del Trattato.
3. Se l’operazione di conversione prevista dal comma 2 produce un risultato espresso anche con decimali, la cifra è arrotondata eliminando i decimali”.

NOTE ALL’ARTICOLO 33

- La legge 8 marzo 1989, n. 95 (pubblicata nella G.U. 17 marzo 1989, n. 64), come da ultimo modificata dal decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito con modificazioni dall’art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22 (pubblicata nella G.U. 28 gennaio 2006, n. 23) concernente *“Norme per l’istituzione dell’albo e per il sorteggio delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e modifica all’articolo 53 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570”*, dispone:



“Art. 1

1. In ogni comune della Repubblica è tenuto un unico albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale, comprendente i nominativi degli elettori che presentano apposita domanda secondo i termini e le modalità indicati dagli articoli seguenti.
2. La inclusione nell’albo di cui al comma 1 è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere elettore del comune;
 - b) aver assolto gli obblighi scolastici.

Art. 2

1. Nei comuni con più di duecento sezioni elettorali l’albo è articolato in più settori, che raggruppano sezioni territorialmente contigue, assicurando una eguale ripartizione del numero degli iscritti in ciascun settore.

Art. 3

1. Entro il mese di ottobre di ogni anno, il sindaco, con manifesto da affiggere nell’albo pretorio del comune ed in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell’albo a farne apposita domanda entro il mese di novembre.
2. Le domande vengono trasmesse alla commissione elettorale comunale, la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti di cui all’articolo 1 della presente legge e non si trovano nelle condizioni di cui all’articolo 38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, ed all’articolo 23 del testo

unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, li inserisce nell'albo, escludendo sia coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, sia coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti dall'articolo 96 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dall'articolo 104, secondo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361⁷.

3. A coloro che non siano stati inclusi nell'albo, il sindaco notifica per iscritto la decisione della commissione elettorale comunale, indicandone i motivi.
 4. Entro il 15 gennaio di ciascun anno, l'albo formato ai sensi dei commi 1 e 2 è depositato nella segreteria del comune per la durata di giorni quindici ed ogni cittadino del comune ha diritto di prenderne visione.
 5. Il sindaco dà avviso del deposito dell'albo nella segreteria del comune con pubblico manifesto con il quale invita gli elettori del comune che intendono proporre ricorso avverso la denega-
-
7. Il riferimento alla Commissione elettorale comunale contenuto in tutte le leggi o decreti aventi ad oggetto materia elettorale, ai sensi dell'art. **26, comma 13, L. 24 novembre 2000, n. 340**, si intende effettuato all'Ufficiale elettorale, a decorrere dalla data di cui al comma 14 dello stesso articolo 26. Vedi, anche, il comma 30 dell'art. **2, L. 24 dicembre 2007, n. 244**.



ta iscrizione, oppure avverso la indebita iscrizione nell'albo, a presentarlo alla commissione elettorale circondariale entro dieci giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 4.

Art. 4

1. La commissione elettorale circondariale, scaduti i termini di cui al comma 6 dell'articolo 3, decide inappellabilmente sui ricorsi presentati entro il mese di febbraio.
2. Le determinazioni adottate dalla commissione elettorale circondariale sono immediatamente comunicate alla commissione elettorale comunale per i conseguenti adempimenti. Le decisioni sui ricorsi sono subito notificate agli interessati a cura del sindaco.

Art. 5

1. L'albo formato a norma dei precedenti articoli viene aggiornato periodicamente.
2. A tali fini la commissione elettorale comunale, nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti nella presente legge e di coloro che, chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, non si sono presentati senza giustificato motivo, nonché di coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non definitiva, per i reati previsti e disciplinati dall'articolo 96 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dell'articolo 104, secondo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione

della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

3. In tale sede vengono, altresì, cancellati dall'albo gli iscritti che, avendo svolto le funzioni di scrutatore in precedenti consultazioni elettorali, abbiano chiesto, entro il mese di dicembre, con apposita istanza diretta alla commissione elettorale comunale, di essere cancellati dall'albo per gravi, giustificati e comprovati motivi.
4. Compiute le operazioni di cui ai commi precedenti, la Commissione elettorale comunale provvede, con le modalità di cui all'articolo 6, alla sostituzione delle persone cancellate. Della nomina così effettuata è data comunicazione agli interessati con invito ad esprimere per iscritto il loro gradimento per l'incarico di scrutatore entro quindici giorni dalla ricezione della notizia.
5. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, commi 4, 5, 6 e 7, e dell'articolo 4, è ammesso ricorso, da parte dei diretti interessati, anche per le cancellazioni dall'albo.

Art. 5-bis abrogato

Art. 6

1. Tra il venticinquesimo e il ventesimo giorno antecedenti la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale di cui all'articolo 4-*bis* del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con



- manifesto affisso nell'albo pretorio del comune, alla presenza dei rappresentanti di lista della prima sezione del comune, se designati, procede:
- a) alla nomina degli scrutatori, per ogni sezione elettorale del comune, scegliendoli tra i nominativi compresi nell'albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
 - b) al formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati a norma della lettera a) in caso di eventuale rinuncia o impedimento; qualora la successione degli scrutatori nella graduatoria non sia determinata all'unanimità dai componenti la Commissione elettorale, alla formazione della graduatoria si procede tramite sorteggio;
 - c) alla nomina degli ulteriori scrutatori, scegliendoli fra gli iscritti nelle liste elettorali del comune stesso, qualora il numero dei nominativi compresi nell'albo degli scrutatori non sia sufficiente per gli adempimenti di cui alle lettere a) e b).
2. Alle nomine di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 si procede all'unanimità. Qualora la nomina non sia fatta all'unanimità, ciascun membro della Commissione elettorale vota per un nome e sono proclamati eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto il più anziano di età.
 3. Il sindaco o il commissario, nel più breve tempo, e comunque non oltre il quindicesimo giorno precedente le elezioni, notifica agli scrutatori l'avvenuta nomina. L'eventuale grave impedimento ad assolvere l'incarico deve essere comu-

nicato, entro quarantotto ore dalla notifica della nomina, al sindaco o al commissario che provvede a sostituire i soggetti impediti con gli elettori compresi nella graduatoria di cui alla lettera b) del comma 1.

4. La nomina è notificata agli interessati non oltre il terzo giorno precedente le elezioni.

Art. 7

Omissis

Art. 8

Omissis”.

NOTE ALL'ARTICOLO 35

Il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (pubblicato nella G.U. 23 giugno 1969, n. 152, S.O.), concerne “*Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali*”.

L'art. 24 del d.P.R. n. 570, del 1960, recita:

“Art. 24

1. L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.
2. Lo scrutatore che assume la vicepresidenza dell'Ufficio coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.
3. Tutti i membri dell'Ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.
4. Per i reati commessi a danno dei membri dell'Ufficio si procede con giudizio direttissimo.



NOTE ALL'ARTICOLO 37

- La legge 21 marzo 1990, n. 53 (pubblicata nella G.U. 22 marzo 1990, n. 68), come da ultimo modificata dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999, n. 120 (pubblicata nella G.U. 3 maggio 1999, n. 101), concerne “*Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale*”.

L'articolo 9 della legge n. 53 del 1990, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999 n. 120 (pubblicata nella G.U. 3 maggio 1999, n. 101), dispone:

“Art. 9

Omissis

2. Gli onorari dei componenti gli uffici elettorali di cui alla legge 13 marzo 1980, n. 70, costituiscono rimborso spese fisso forfettario non assoggettabile a ritenute o imposte e non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini fiscali.”

NOTE ALL'ARTICOLO 40

Per la legge 21 marzo 1990, n. 53 si veda la nota precedente all'art. 37.

L'articolo 14 della legge n. 53 del 1990, come da ultimo modificato dall'articolo 4 della legge 30 aprile 1999 n. 120 (pubblicata nella G.U. 3 maggio 1999, n. 101), dispone:

“Art. 14

1. Sono competenti ad eseguire le autenticazioni che non siano attribuite esclusivamente ai notai e che siano previste dalla legge 6 febbraio

1948, n. 29, dalla legge 8 marzo 1951, n. 122, dal testo unico delle leggi recanti norme per la elezione alla Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, dal testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e successive modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1968, n. 108, dal decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, e dalla legge 25 maggio 1970, n. 352, e successive modificazioni, i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle Corti di appello, dei tribunali e delle preture, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia e al sindaco.

2. L'autenticazione deve essere compiuta con le modalità di cui al secondo e al terzo comma dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
3. Le sottoscrizioni e le relative autenticazioni sono



nulle se anteriori al centottantesimo giorno precedente il termine fissato per la presentazione delle candidature.”.

- La legge 4 gennaio 1968 n. 15 concernente “Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme” è stata abrogata dall’articolo 77 del D.Lgs. 28 dicembre 2000 n. 443, e dall’articolo 77, comma 2, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444.
- Le modalità per l’autenticazione delle sottoscrizioni sono ora disciplinate dall’art. 21 comma 2 del citato d.P.R. 445/2000 che dispone:

“Art. 21

Autenticazione delle sottoscrizioni.

1. L’autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all’art. 38, comma 2 e comma 3.
2. Se l’istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l’autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l’autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell’identità del dichiarante, indicando le mo-

dalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio.”

NOTE ALL'ARTICOLO 41

- Per l' art. 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 si veda la nota all'art. 40.

NOTE ALL'ARTICOLO 47

- Per l'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53 si veda la nota all'art. 40.
- Per l'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda la nota all'art. 5.

NOTE ALL'ARTICOLO 50

- Per l'articolo 15, comma 1 della legge 19 marzo 1990, n. 55 si veda la nota all'articolo 5.

NOTE ALL'ARTICOLO 54

- Per il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 si veda la nota all'art. 35.
- Il capo IX del d.P.R. n. 570, del 1960, dispone:

“Capo IX

Delle disposizioni penali

Art. 86

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione,



dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2.065 euro*) anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali. La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 87

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2.065 euro*).

La pena è aumentata - e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni - se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque

persone, riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a lire 10.000.000 (*ora 5.164 euro*).

Art. 87-bis

Chiunque nella dichiarazione autentica di accettazione della candidatura espone fatti non conformi al vero è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 88

Il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, l'esercente di un servizio di pubblica utilità, il ministro di qualsiasi culto, chiunque investito di un pubblico potere o funzione civile o militare, abusando delle proprie attribuzioni e nell'esercizio di esse, si adoperi a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidati od a vincolare i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinate liste o di determinati candidati o ad indurli all'astensione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2.065 euro*).

Art. 89

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 96 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 400.000 a 1.000.000 (*ora da 206 a 516 euro*). Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'Ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanano prima che abbiano termine le



operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 90

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali, impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo alteri il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire 600.000 a lire 4.000.000 (*ora da 309 a 2.065 euro*).

Chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, le schede o altri atti dal presente testo unico destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, o sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi è punito con la reclusione da uno a sei anni. È punito con la stessa pena chiunque fa scientemente uso degli atti falsificati, alterati o sostituiti, anche se non ha concorso alla consumazione del fatto. Se il fatto è commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da 1.000 euro a 2.000 euro .

Chiunque commette uno dei reati previsti dai Capi III e IV del Titolo VII del Libro secondo del codice penale aventi ad oggetto l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori o di candidati ovvero forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati, è punito con la pena dell'ammenda

da 500 euro a 2.000 euro.⁸

[Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo].⁹

Art. 91

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, ancorché sia elettore o membro dell'Ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 92

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'Ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire 400.000 (*ora 206 euro*).

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.¹⁰

8. Comma da ultimo così sostituito dall'art. 1, **L. 2 marzo 2004, n. 61** (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59). Successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 8-23 novembre 2006, n. 394 (Gazz. Uff. 29 novembre 2006, n. 47 - Prima serie speciale), ha dichiarato, tra l'altro, l'illegittimità del presente comma.

9. Comma abrogato dall'art. 1, **L. 2 marzo 2004, n. 61** (Gazz. Uff. 11 marzo 2004, n. 59).

10. La competenza in riferimento alle fattispecie punite a norma del presente articolo è stata attribuita al giudice di pace, ai sensi di quanto disposto dall'art. 4, *D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274*, con la decorrenza indicata nell'art. 65 dello stesso decreto. Per la misura delle sanzioni vedi l'art. 52 del suddetto *D.Lgs. n. 274/2000*.



Art. 93

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2.065 euro*).

Chiunque sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura è punito con la pena dell'ammenda da 200 euro a 1.000 euro.

Art. 94

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o, incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da lire 1.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 516 a 2.065 euro*).

Art. 95

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 2.000.000 (*ora 1.032 euro*).

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'Ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti

con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2.065 euro*).

Art. 96

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 1.032 a 2.065 euro*).

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, contravviene alle disposizioni degli articoli 63 e 68 è punito con la reclusione da tre a sei mesi.

Chiunque, appartenendo all'Ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire 2.000.000 a lire 4.000.000 (*ora da 1.032 a 2.065 euro*). In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'Ufficio elettorale, che rifiuta di inscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2.065 euro*).

I rappresentanti delle liste dei candidati che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2.065 euro*).

Art. 97

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di



votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale¹¹, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2.065 euro*).

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali¹¹, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a lire 4.000.000 (*ora 2.065 euro*).

Art. 98

Il presidente dell'Ufficio che trascura di staccare l'apposito tagliando dal certificato elettorale¹¹ o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro glielo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 99

L'elettore che non riconsegna la scheda o la matita è punito con la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 600.000 (*ora da 103 a 309 euro*).

Con uguale sanzione amministrativa viene punito il presidente che non distacca l'appendice della scheda¹².

Art. 100

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel

11. Ai sensi dell'art. 14 del DPR 8 settembre 2000, n. 299 ogni riferimento al certificato elettorale ovvero ai tagliandi dei certificati elettorali deve intendersi rispettivamente alle tessere elettorali personali ovvero al registro nel quale devono essere annotati i numeri delle tessere elettorali dei votanti.
12. La scheda non è più fornita dell'appendice, pertanto la sanzione amministrativa prevista per tale violazione (in origine «ammenda») è ormai superata.

presente testo unico, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 101
Omissis

Art. 102

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunciata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente testo unico. Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del Codice penale e dell'art. 487 del Codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.¹³

13. La Corte costituzionale, con sentenza 17-23 luglio 1980, n. 121 (Gazz. Uff. 30 luglio 1980, n. 208) ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'ultimo comma del presente art. 102.



Art. 103

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alla elezione del Sindaco.”

NOTE ALL'ARTICOLO 56

- Gli articoli 1, commi da 2 a 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, concernente *“Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica”*, sono stati abrogati dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28 (G.U. 22 febbraio 2000, n. 43), recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”*.

Si riporta il testo della citata legge n. 28 del 2000 (come modificata da ultimo dalla legge 6 novembre 2003, n. 313), nonché il testo degli artt. 1, commi 1 e 5, 3, 4, 15, 17, 18, 19 della legge n. 515 del 1993 (come modificata da ultimo dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296):

“LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28

Capo I - Disposizioni generali in tema di parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica

Art. 1

Finalità e ambito di applicazione

1. La presente legge promuove e disciplina, al fine di garantire la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici, l'accesso

ai mezzi di informazioni per la comunicazione politica.

2. La presente legge promuove e disciplina altresì, allo stesso fine, l'accesso ai mezzi di informazione durante le campagne per l'elezione al Parlamento europeo, per le elezioni politiche, regionali e amministrative e per ogni *referendum*.

Art. 2

Comunicazione politica radiotelevisiva

1. Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.
2. S'intende per comunicazione politica radiotelevisiva ai fini della presente legge la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche. Alla comunicazione politica si applicano le disposizioni dei commi successivi. Esse non si applicano alla diffusione di notizie nei programmi di informazione.
3. È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.
4. L'offerta di programmi di comunicazione politica radiotelevisiva è obbligatoria per le concessionarie radiofoniche nazionali e per le concessionarie televisive nazionali con obbligo di informazione che trasmettono in chiaro. La par-



tecipazione ai programmi medesimi è in ogni caso gratuita.

5. La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata «Autorità», previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono le regole per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo

Art. 3

Messaggi politici autogestiti

1. Le emittenti radiofoniche e televisive che offrono spazi di comunicazione politica gratuita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, possono trasmettere messaggi politici autogestiti, gratuiti [o a pagamento], di seguito denominati «messaggi».
2. La trasmissione di messaggi è facoltativa per le emittenti private e obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
3. I messaggi recano la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente. I messaggi non possono interrompere altri programmi, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono trasmessi in appositi contenitori, di cui emit-

tente comunica alla Commissione o all'Autorità, con almeno quindici giorni di anticipo, la collocazione nel palinsesto. I messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge.

4. Per ciascuna emittente radiofonica e televisiva nazionale gli spazi per i messaggi non possono superare il 25 per cento della effettiva durata totale dei programmi di comunicazione politica trasmessi ai sensi dell'articolo 2, comma 3, dalla medesima emittente o sulla medesima rete nell'ambito della stessa settimana e nelle stesse fasce orarie. Possono essere previsti fino a un massimo di due contenitori per ogni giornata di programmazione.
5. *Abrogato.*
6. Gli spazi per i messaggi sono offerti in condizioni di parità di trattamento ai soggetti politici rappresentati negli organi la cui elezione è richiamata all'articolo 1, comma 2.
L'assegnazione degli spazi in ciascun contenitore è effettuata mediante sorteggio. Gli spazi spettanti a un soggetto politico e non utilizzati non possono essere offerti ad altro soggetto politico. Ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore. Nessuno può diffondere più di un messaggio nel medesimo contenitore. Ogni messaggio reca l'indicazione del soggetto committente.
7. Le emittenti nazionali possono trasmettere esclusivamente messaggi politici autogestiti gratuiti.
8. L'Autorità e la Commissione, ciascuna nell'ambito delle rispettive competenze, fissano i criteri di rotazione per l'utilizzo, nel corso di ogni pe-



riodo mensile, degli spazi per i messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti e adottano le eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'applicazione della disciplina prevista dal presente articolo.

Art. 4

Comunicazione politica radiotelevisiva e messaggi radiotelevisivi autogestiti in campagna elettorale

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali la comunicazione politica radio-televisiva si svolge nelle seguenti forme: tribune politiche, dibattiti, tavole rotonde, presentazione in contraddittorio di candidati e di programmi politici, interviste e ogni altra forma che consenta il confronto tra le posizioni politiche e i candidati in competizione.
2. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, regolano il riparto degli spazi tra i soggetti politici secondo i seguenti criteri:
 - a) per il tempo intercorrente tra la data di convocazione dei comizi elettorali e la data di presentazione delle candidature, gli spazi sono ripartiti tra i soggetti politici presenti nelle assemblee da rinnovare, nonché tra quelli in esse non rappresentati purché presenti nel Parlamento europeo o in uno dei due rami del Parlamento;
 - b) per il tempo intercorrente tra la data di presentazione delle candidature e la data di chiusura della campagna elettorale, gli spazi sono ripartiti secondo il principio della pari opportunità tra le coalizioni e tra le liste in competizione che abbiano presentato candidature in collegi o circoscrizioni che interessino almeno un quarto degli elettori chiamati alla consultazione, fatta

salva l'eventuale presenza di soggetti politici rappresentativi di minoranze linguistiche riconosciute, tenendo conto del sistema elettorale da applicare e dell'ambito territoriale di riferimento;

- c) per il tempo intercorrente tra la prima e la seconda votazione nel caso di ballottaggio, gli spazi sono ripartiti in modo uguale tra i due candidati ammessi;
 - d) per il *referendum*, gli spazi sono ripartiti in misura uguale fra i favorevoli e i contrari al quesito referendario.
3. Dalla data di presentazione delle candidature per le elezioni di cui all'articolo 1, comma 2, le emittenti radiofoniche e televisive nazionali possono trasmettere messaggi autogestiti per la presentazione non in contraddittorio di liste e programmi, secondo le modalità stabilite dalla Commissione e dall'Autorità, sulla base dei seguenti criteri:
- a) gli spazi per i messaggi sono ripartiti tra i diversi soggetti politici, a parità di condizioni, anche con riferimento alle fasce orarie di trasmissione;
 - b) i messaggi sono organizzati in modo autogestito, sono trasmessi gratuitamente e devono avere una durata sufficiente alla motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica, e comunque compresa, a scelta del richiedente, tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e tra trenta e novanta secondi per le emittenti radiofoniche;
 - c) i messaggi non possono interrompere altri programmi, né essere interrotti, hanno un'autonoma collocazione nella programmazione e sono



- trasmessi in appositi contenitori, prevedendo fino a un massimo di quattro contenitori per ogni giornata di programmazione;
- d) i messaggi non sono computati nel calcolo dei limiti di affollamento pubblicitario previsti dalla legge;
 - e) ciascun messaggio può essere trasmesso una sola volta in ciascun contenitore;
 - f) nessun soggetto politico può diffondere più di due messaggi in ciascuna giornata di programmazione;
 - g) ogni messaggio reca l'indicazione «messaggio autogestito» e l'indicazione del soggetto committente.
4. La trasmissione dei messaggi autogestiti di cui al comma 3 è obbligatoria per la concessionaria pubblica, che provvede a mettere a disposizione dei richiedenti le strutture tecniche necessarie per la realizzazione dei predetti messaggi.
5. Alle emittenti radiofoniche e televisive locali che accettano di trasmettere messaggi autogestiti a titolo gratuito, nei termini e con le modalità di cui al comma 3, è riconosciuto un rimborso da parte dello Stato nella misura definita entro il 31 gennaio di ogni anno con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Alle emittenti radiofoniche è riservato almeno un terzo della somma complessiva annualmente stanziata. In sede di prima attuazione il rimborso per ciascun messaggio autogestito è determinato per le emittenti radiofoniche in lire 12.000 e per le emittenti televisive in lire 40.000, indipendentemente dalla durata del messaggio. La somma annualmente stanziata è

ripartita tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in proporzione al numero dei cittadini iscritti nelle liste elettorali di ciascuna regione e provincia autonoma. Il rimborso è erogato, entro i novanta giorni successivi alla conclusione delle operazioni elettorali, per gli spazi effettivamente utilizzati e congiuntamente attestati dalla emittente e dal soggetto politico, nei limiti delle risorse disponibili, dalla regione che si avvale, per l'attività istruttoria e la gestione degli spazi offerti dalle emittenti, del comitato regionale per le comunicazioni o, ove tale organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi. Nella regione Trentino-Alto Adige il rimborso è erogato dalle province autonome, che si avvalgono, per l'attività istruttoria, dei comitati provinciali per i servizi radiotelevisivi sino alla istituzione dei nuovi organi previsti dal comma 13 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249.

6. *Abrogato.*
7. *Abrogato.*
8. Le emittenti radiofoniche e televisive nazionali [e locali] comunicano all'Autorità, entro il quinto giorno successivo alla data di cui al comma 1, la collocazione nel palinsesto dei contenitori. Fino al completamento delle operazioni elettorali, ogni successiva modificazione deve essere comunicata alla medesima Autorità con almeno cinque giorni di anticipo.
9. A partire dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura della campagna elettorale, la trasmissione sui mezzi radiotelevisivi di messaggi di propaganda, pubblicità o comunicazione politica, comunque denominati, è



ammessa esclusivamente secondo la disciplina del presente articolo.

10. Per le consultazioni referendarie la disciplina relativa alla diffusione della comunicazione politica e dei messaggi autogestiti di cui ai commi precedenti si applica dalla data di indizione dei *referendum*.
11. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro, e ciascuna nell'ambito della propria competenza, stabiliscono l'ambito territoriale di diffusione di cui ai commi precedenti anche tenuto conto della rilevanza della consultazione sul territorio nazionale.

Art. 5

Programmi d'informazione nei mezzi radiotelevisivi

1. La Commissione e l'Autorità, previa consultazione tra loro e ciascuna nell'ambito della propria competenza, definiscono, non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali, i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione.
2. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto in qualunque trasmissione radiotelevisiva è vietato fornire, anche in forma indiretta, indicazioni di voto o manifestare le proprie preferenze di voto.
3. I registi ed i conduttori sono altresì tenuti ad un comportamento corretto ed imparziale nella

gestione del programma, così da non esercitare, anche in forma surrettizia, influenza sulle libere scelte degli elettori.

4. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, le parole: «A decorrere dal trentesimo giorno precedente la data delle votazioni per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica» sono sostituite dalle seguenti: «Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto».

Art. 6

Imprese radiofoniche di partiti politici

1. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 non si applicano alle imprese di radiodiffusione sonora di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, e successive modificazioni. Per tali imprese è comunque vietata la cessione, a titolo sia oneroso sia gratuito, di spazi per messaggi autogestiti.

Art. 7

Messaggi politici elettorali su quotidiani e periodici

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino a tutto il penultimo giorno prima della data delle elezioni, gli editori di quotidiani e periodici, qualora intendano diffondere a qualsiasi titolo messaggi politici elettorali, devono darne tempestiva comunicazione sulle testate edite, per consentire ai candidati e alle forze politiche l'accesso ai relativi spazi in condizioni di parità fra loro. La comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità e con i contenuti stabiliti



- dall'Autorità.
2. Sono ammesse soltanto le seguenti forme di messaggio politico elettorale:
 - a) annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi;
 - b) pubblicazioni destinate alla presentazione dei programmi delle liste, dei gruppi di candidati e dei candidati;
 - c) pubblicazioni di confronto tra più candidati.
 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano agli organi ufficiali di stampa dei partiti e dei movimenti politici e alle stampe elettorali di liste, gruppi di candidati e candidati. Non si applicano, altresì, agli altri quotidiani e periodici al di fuori del periodo di cui al comma 1.

Art. 8

Sondaggi politici ed elettorali

1. Nei quindici giorni precedenti la data delle votazioni è vietato rendere pubblici o, comunque, diffondere i risultati di sondaggi demoscopici sull'esito delle elezioni e sugli orientamenti politici e di voto degli elettori, anche se tali sondaggi sono stati effettuati in un periodo precedente a quello del divieto.
2. L'Autorità determina i criteri obbligatori in conformità dei quali devono essere realizzati i sondaggi di cui al comma 1.
3. I risultati dei sondaggi realizzati al di fuori del periodo di cui al comma 1 possono essere diffusi soltanto se accompagnati dalle seguenti indicazioni, delle quali è responsabile il soggetto che ha realizzato il sondaggio, e se contestualmente resi disponibili, nella loro integralità e con le medesime indicazioni, su apposito sito

informatico, istituito e tenuto a cura del Dipartimento per l'informazione e l'editoria presso la Presidenza del Consiglio dei ministri:

- a) soggetto che ha realizzato il sondaggio;
- b) committente e acquirente;
- c) criteri seguiti per la formazione del campione;
- d) metodo di raccolta delle informazioni e di elaborazione dei dati;
- e) numero delle persone interpellate e universo di riferimento;
- f) domande rivolte;
- g) percentuale delle persone che hanno risposto a ciascuna domanda;
- h) data in cui è stato realizzato il sondaggio.

Art. 9

Disciplina della comunicazione istituzionale e obblighi di informazione

1. Dalla data di convocazione dei comizi elettorali e fino alla chiusura delle operazioni di voto è fatto divieto a tutte le amministrazioni pubbliche di svolgere attività di comunicazione ad eccezione di quelle effettuate in forma impersonale ed indispensabili per l'efficace assolvimento delle proprie funzioni.
2. Le emittenti radiotelevisive pubbliche e private, su indicazione delle istituzioni competenti, informano i cittadini delle modalità di voto e degli orari di apertura e di chiusura dei seggi elettorali.

Art. 10

Provvedimenti e sanzioni

1. Le violazioni delle disposizioni di cui alla presente legge, nonché di quelle emanate dalla



Commissione e dall'Autorità sono perseguite d'ufficio da quest'ultima secondo le disposizioni del presente articolo. Ciascun soggetto politico interessato può, comunque, denunciare tali violazioni entro dieci giorni dal fatto. La denuncia è comunicata, anche a mezzo *telex*:

- a) all'Autorità;
 - b) all'emittente privata o all'editore presso cui è avvenuta la violazione;
 - c) al competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, al comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
 - d) al gruppo della Guardia di finanza nella cui competenza territoriale rientra il domicilio dell'emittente o dell'editore. Il predetto gruppo della Guardia di finanza provvede al ritiro delle registrazioni interessate dalla comunicazione dell'Autorità o dalla denuncia entro le successive dodici ore.
2. L'Autorità, avvalendosi anche del competente comitato regionale per le comunicazioni ovvero, ove il predetto organo non sia ancora costituito, del comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, nonché del competente ispettorato territoriale del Ministero delle comunicazioni e della Guardia di finanza, procede ad una istruttoria sommaria e, contestati i fatti, anche a mezzo *telex*, sentiti gli interessati ed acquisite eventuali controdeduzioni, da trasmettere entro ventiquattro ore dalla contestazione, provvede senza indugio, e comunque entro le quarantotto ore successive all'accertamento della violazione o alla denuncia, in deroga ai termini e alle modalità procedurali previste dalla legge 24

novembre 1981, n. 689.

3. In caso di violazione degli articoli 2, 4, commi 1 e 2, e 6, l'Autorità ordina alle emittenti radiotelevisive la trasmissione di programmi di comunicazione politica con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalle violazioni.
4. In caso di violazione degli articoli 3 e 4, commi 3 e 4, l'Autorità ordina all'emittente interessata, oltre all'immediata sospensione delle trasmissioni programmate in violazione della presente legge:
 - a) la messa a disposizione di spazi, a titolo gratuito [o a pagamento], per la trasmissione di messaggi politici autogestiti in favore dei soggetti danneggiati o illegittimamente esclusi, in modo da ripristinare l'equilibrio tra le forze politiche;
 - b) se del caso, il ripristino dell'equilibrio tra gli spazi destinati ai messaggi e quelli destinati alla comunicazione politica gratuita.
5. In caso di violazione dell'articolo 5, l'Autorità ordina all'emittente interessata la trasmissione di servizi di informazione elettorale con prevalente partecipazione dei soggetti politici che siano stati direttamente danneggiati dalla violazione.
6. In caso di violazione dell'articolo 7, l'Autorità ordina all'editore interessato la messa a disposizione di spazi di pubblicità elettorale compensativa in favore dei soggetti politici che ne siano stati illegittimamente esclusi.
7. In caso di violazione dell'articolo 8, l'Autorità ordina all'emittente o all'editore interessato di dichiarare tale circostanza sul mezzo di comunicazione che ha diffuso il sondaggio con il me-



desimo rilievo, per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, con cui i sondaggi stessi sono stati pubblicizzati.

8. Oltre a quanto previsto nei commi 3, 4, 5, 6 e 7, l'Autorità ordina:
 - a) la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di messaggi recanti l'indicazione della violazione commessa;
 - b) ove necessario, la trasmissione o la pubblicazione, anche ripetuta a seconda della gravità, di rettifiche, alle quali è dato un risalto non inferiore per fascia oraria, collocazione e caratteristiche editoriali, della comunicazione da rettificare.
9. L'Autorità può, inoltre, adottare anche ulteriori provvedimenti d'urgenza al fine di ripristinare l'equilibrio nell'accesso alla comunicazione politica.
10. I provvedimenti dell'Autorità di cui al presente articolo possono essere impugnati dinanzi al Tribunale amministrativo regionale (TAR) del Lazio entro trenta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. In caso di inerzia dell'Autorità, entro lo stesso termine i soggetti interessati possono chiedere al TAR del Lazio, anche in sede cautelare, la condanna dell'Autorità stessa a provvedere entro tre giorni dalla pronuncia. In caso di richiesta cautelare, i soggetti interessati possono trasmettere o depositare memorie entro cinque giorni dalla notifica. Il TAR del Lazio, indipendentemente dalla suddivisione del tribunale in sezioni, si pronuncia sulla domanda di sospensione nella prima camera di consiglio dopo la scadenza del termine di cui al precedente periodo, e comunque non oltre il settimo giorno da questo. Le stesse rego-

le si applicano per l'appello dinanzi al Consiglio di Stato.

Art. 11

Obblighi di comunicazione

Omissis

**Capo II - Disposizioni particolari
per le emittenti locali
Vengono omissi gli articoli
da 11 -bis a 11 -sexies.**

Art. 11 - septies

*Efficacia delle disposizioni di cui al Capo I
per le emittenti locali*

1. A decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto del Ministro delle comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo 11-*quater*, cessano di applicarsi alle emittenti radiofoniche e televisive locali le disposizioni di cui al Capo I della presente legge, ad eccezione degli articoli 4, commi 3 e 5, e 8.



Capo III - Disposizioni finali

Art. 12

Copertura finanziaria
Omissis

Art. 13

Abrogazione di norme

1. Gli articoli 1, commi 2, 3 e 4, 2, 5, 6 e 8 della legge 10 dicembre 1993, n. 515, sono abrogati.

Art. 14

Entrata in vigore
Omissis"

**Legge 10 dicembre 1993, n. 515
(articoli 1 - 3 - 4 - 15 - 17 - 18 e 19):
Disciplina delle campagne elettorali
per l'elezione alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica.**

Art. 1

Accesso ai mezzi di informazione

1. Non oltre il quinto giorno successivo all'indizione dei comizi elettorali per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi detta alla concessionaria del servizio pubblico le prescrizioni necessarie a garantire, in condizioni di parità fra loro, idonei spazi di propaganda nell'ambito del servizio pubblico radiotelevisivo, nonché l'accesso a tali spazi alle liste ed ai gruppi di candidati a livello regionale, e ai partiti o ai movimenti politici di riferimento a livello nazio-

nale. La Commissione disciplina inoltre direttamente le rubriche elettorali ed i servizi o i programmi di informazione elettorale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo nel periodo elettorale, in modo che siano assicurate la parità di trattamento, la completezza e l'imparzialità rispetto a tutti i partiti ed i movimenti presenti nella campagna elettorale.

2. *Abrogato.*
3. *Abrogato.*
4. *Abrogato.*
5. Dalla data di convocazione dei comizi per le elezioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e fino alla chiusura delle operazioni di voto, nelle trasmissioni informative riconducibili alla responsabilità di una specifica testata giornalistica registrata nei modi previsti dal comma 1 dell'articolo 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, la presenza di candidati, esponenti di partiti e movimenti politici, membri del Governo, delle giunte e consigli regionali e degli enti locali deve essere limitata esclusivamente alla esigenza di assicurare la completezza e l'imparzialità dell'informazione. Tale presenza è vietata in tutte le altre trasmissioni.
- 5^{-bis}. La disciplina del presente articolo si applica alle elezioni suppletive, limitatamente alla regione o alle regioni interessate.

Art. 3

Altre forme di propaganda

1. Dalla medesima data di cui all'articolo 1, comma 2, la propaganda elettorale per il voto a liste, a gruppi di candidati o a singoli candidati a mezzo di manifesti e giornali murali è ammessa



- nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212, e successive modificazioni.
2. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
 3. I giornali, le stazioni radio e televisive, i tipografi e chiunque altro sia chiamato a produrre materiale o a cedere servizi utilizzabili in qualunque forma a scopo di propaganda elettorale, ivi comprese consulenze ed intermediazioni di agenzia, sono tenuti ad accertarsi che i relativi ordini siano fatti direttamente dai segretari amministrativi o delegati responsabili della propaganda, ovvero dai singoli candidati o loro mandatari, cui sono tenuti ad emettere fattura. Nel caso previsto dal comma 4 sono tenuti ad acquisire copia dell'autorizzazione del candidato o del suo mandatario.
 4. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, gli strumenti di propaganda elettorale relativi a uno o più candidati, prodotti o commissionati da sindacati, organizzazioni di categoria o associazioni, devono essere autorizzati dai candidati o dai loro mandatari. I costi sostenuti per tali forme di propaganda sono computati pro quota ai fini del calcolo del limite di spesa fissato dall'articolo 7.

Art. 4

Comunicazioni agli elettori

1. Appena determinati i collegi elettorali uninominali, e ogni volta che essi siano rivisti, i comuni il cui territorio è ricompreso in più

collegi provvedono ad inviare a ciascun elettore una comunicazione in cui sia specificato il collegio uninominale, sia della Camera dei deputati che del Senato della Repubblica, in cui l'elettore stesso eserciterà il diritto di voto e di sottoscrizione per la presentazione delle candidature.

Art. 15

Sanzioni

1. In caso di violazione delle norme di cui agli articoli 1 e 2 nonché delle disposizioni dettate dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi ai sensi del comma 1 dell'articolo 1 e dal Garante per la radiodiffusione e l'editoria ai sensi dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 1, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata nel periodo compreso tra il ventesimo e l'undicesimo giorno antecedente la data di svolgimento delle elezioni, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al precedente periodo aumentata del doppio nel minimo e nel massimo. Qualora la violazione delle norme o delle disposizioni di cui al presente comma si sia verificata negli ultimi dieci giorni antecedenti la data di svolgimento delle elezioni, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del triplo nel minimo e nel massimo. La sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni è irrogata dal



Garante anche nei confronti dei soggetti a favore dei quali sono state commesse le violazioni qualora ne sia stata accertata la corresponsabilità. Qualora la violazione avvenga durante la campagna elettorale, il Garante diffida inoltre immediatamente la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo ovvero i soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 1 a ripristinare entro un termine congruo, e comunque non oltre tre giorni, le condizioni al cui rispetto sono tenuti per legge e per disposizione del Garante o della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, indicandone le modalità. In caso di inottemperanza alla diffida, il Garante dispone la sospensione dell'efficacia della concessione o della autorizzazione per un periodo da undici a trenta giorni e nei casi più gravi propone la revoca della concessione o dell'autorizzazione. La stessa sanzione è applicata nei casi di recidiva.

2. In caso di inosservanza delle norme di cui all'articolo 3 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cinquanta milioni.
3. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritte o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
4. In caso di violazione delle norme di cui all'articolo 6, comma 1, commessa fino all'apertura dei seggi elettorali, il Garante per la radiodiffusione e l'editoria applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 100 milioni a lire

1 miliardo. Qualora la violazione delle medesime norme sia commessa durante lo svolgimento delle votazioni, si applica la pena detentiva prevista dall'articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, per le turbative elettorali; il giudice, con la sentenza di condanna, applica inoltre le sanzioni amministrative pecuniarie. In caso di mancanza totale o parziale delle indicazioni di cui al comma 2 dello stesso articolo 6, il Garante applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire cento milioni.

5. In caso di mancato deposito presso il Collegio regionale di garanzia elettorale di cui all'articolo 13 della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, il Collegio regionale applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquanta milioni a lire duecento milioni.
6. In caso di violazione dei limiti di spesa previsti per i singoli candidati dall'articolo 7, comma 1, il Collegio regionale di garanzia elettorale applica la sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore all'importo eccedente il limite previsto e non superiore al triplo di detto importo.
7. L'accertata violazione delle norme che disciplinano la campagna elettorale, dichiarata dal Collegio di garanzia elettorale in modo definitivo, costituisce causa di ineleggibilità del candidato e comporta la decadenza dalla carica del candidato eletto nei casi espressamente previsti nel presente articolo con delibera della Camera di appartenenza.



8. In caso di mancato deposito nel termine previsto della dichiarazione di cui all'articolo 7, comma 6, da parte di un candidato, il Collegio regionale di garanzia elettorale, previa diffida a depositare la dichiarazione entro i successivi quindici giorni, applica la sanzione di cui al comma 5 del presente articolo. La mancata presentazione entro tale termine della dichiarazione da parte del candidato proclamato eletto, nonostante la diffida ad adempiere, comporta la decadenza dalla carica.
9. Il superamento dei limiti massimi di spesa consentiti ai sensi dell'articolo 7, comma 1, per un ammontare pari o superiore al doppio da parte di un candidato proclamato eletto comporta, oltre all'applicazione della sanzione di cui al comma 6 del presente articolo, la decadenza dalla carica.
10. Al fine della dichiarazione di decadenza, il Collegio regionale di garanzia elettorale dà comunicazione dell'accertamento definitivo delle violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 al Presidente della Camera di appartenenza del parlamentare, la quale pronuncia la decadenza ai sensi del proprio regolamento.
11. In caso di irregolarità nelle dichiarazioni delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, o di mancata indicazione nominativa dei soggetti che hanno erogato al candidato contributi, nei casi in cui tale indicazione sia richiesta, il Collegio regionale di garanzia elettorale, esperita la procedura di cui all'articolo 14, comma 4, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni. La stessa sanzione si applica nel caso

di violazione dei limiti massimi previsti dall'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 7 per i contributi erogabili ai candidati.

12. In caso di violazione degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 8 si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
13. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali di cui all'articolo 9, i Presidenti delle Camere sospendono il versamento del contributo medesimo sino al deposito del consuntivo.
14. In caso di mancato deposito dei consuntivi delle spese elettorali da parte dei partiti o movimenti politici, delle liste o dei gruppi di candidati che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cento milioni a lire un miliardo.
15. In caso di mancata indicazione nei consuntivi di cui all'articolo 12, comma 1, delle fonti di finanziamento il collegio della Corte dei conti di cui al comma 2 del medesimo articolo applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire dieci milioni a lire cento milioni.
16. In caso di riscontrata violazione dei limiti di spesa previsti dall'articolo 10, il collegio della Corte dei conti di cui all'articolo 12, comma 2, applica una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore alla metà e non superiore al triplo dell'importo eccedente il limite previsto.



Nel caso in cui la violazione dei limiti di spesa sia stata effettuata da un partito o movimento politico che abbia diritto al contributo dello Stato di cui all'articolo 9, il collegio della Corte dei conti ne dà comunicazione ai Presidenti delle Camere che provvedono ad applicare la sanzione mediante decurtazione dal contributo spettante al partito o movimento politico di una somma di pari entità.

17. In caso di violazione di una delle disposizioni recate dagli *articoli* 6, 8 e 9 della legge 4 aprile 1956, n. 212, si applica, in luogo delle sanzioni penali ivi previste, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire due milioni.
18. *Omissis*.
19. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente articolo si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l'articolo 16 della medesima legge n. 689 del 1981. (*Omissis*).

Art. 17

A agevolazioni postali

1. Ciascun candidato in un collegio uninominale e ciascuna lista di candidati in una circoscrizione per le elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica hanno diritto ad usufruire di una tariffa postale agevolata di lire 70, per plico di peso non superiore a grammi 70, per l'invio di materiale elettorale per un numero massimo di copie pari al totale degli elettori iscritti nel collegio per i

singoli candidati, e pari al totale degli elettori iscritti nella circoscrizione per le liste di candidati. Tale tariffa può essere utilizzata unicamente nei trenta giorni precedenti la data di svolgimento delle elezioni e dà diritto ad ottenere dall'amministrazione postale l'inoltro dei plichi ai destinatari con procedure a tempi uguali a quelli in vigore per la distribuzione dei periodici settimanali.¹⁴

Art. 18

Agevolazioni fiscali

1. Per il materiale tipografico, inclusi carta e inchostri in esso impiegati, per l'acquisto di spazi d'affissione, di comunicazione politica radiotelevisiva, di messaggi politici ed elettorali sui quotidiani e periodici, per l'affitto dei locali e per gli allestimenti e i servizi connessi a manifestazioni, nei novanta giorni precedenti le elezioni della Camera e del Senato, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché, nelle aree interessate, nei novanta giorni precedenti le elezioni dei presidenti e dei consigli regionali e provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali e circoscrizionali, commissionati dai partiti e dai movimenti, dalle liste di candidati e dai candidati si applica l'aliquota IVA del 4 per cento.

14. Le agevolazioni tariffarie per le spedizioni postali di materiale elettorale previste dall'art. 17 della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (estese alle elezioni dei comuni della regione in base all'art. 56 del Testo unico) sono da considerare ancora operanti a seguito dell'abrogazione dell'art. 41 commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 23 dicembre 1998, n.448 (che aveva soppresso, con decorrenza dal 1° gennaio 2000 le agevolazioni stesse) disposta dall'art. 4 lett. b del decreto legge 24 dicembre 2003, n. 353, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46.



2. Nel numero 18) della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono aggiunte, in fine, le parole: «materiale tipografico, attinente le campagne elettorali;».

Art. 19

Interventi dei comuni

1. A decorrere dal giorno di indizione dei comizi elettorali per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, i comuni sono tenuti a mettere a disposizione, in base a proprie norme regolamentari, senza oneri per i comuni stessi, dei partiti e dei movimenti presenti nella competizione elettorale in misura eguale tra loro i locali di loro proprietà già predisposti per conferenze e dibattiti.

1-bis. Nel giorno delle elezioni i comuni possono organizzare speciali servizi di trasporto per facilitare l'affluenza alle sezioni elettorali.”

- Il testo vigente degli articoli 29 e 30 della legge 25 marzo 1993, n. 81, concernente “*Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale*”, dispone:

“Art. 29

Propaganda elettorale

1. Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni, la propaganda elettorale per il voto a liste, a candidati alla carica di sindaco e di presidente della provincia, non-

ché per il voto di preferenza per singoli candidati alla carica di consigliere comunale o provinciale a mezzo di manifesti e scritti murali, stampati murali e giornali murali è ammessa nei limiti consentiti dalla legge 4 aprile 1956, n. 212 , e successive modificazioni; è invece vietata la propaganda elettorale a mezzo di inserzioni pubblicitarie su quotidiani o periodici, spot pubblicitari e ogni altra forma di trasmissioni pubblicitarie radiotelevisive.

2. Non rientrano nel divieto di cui al comma 1:
 - a) gli annunci di dibattiti, tavole rotonde, conferenze, discorsi o interventi comunque denominati;
 - b) le pubblicazioni di presentazione dei candidati alla carica di sindaco o di presidente della provincia e delle liste partecipanti alla consultazione elettorale;
 - c) la presentazione e illustrazione dei loro programmi elettorali.
3. Tutte le pubblicazioni di propaganda elettorale a mezzo di scritti, stampa o fotostampa, radio, televisione, incisione magnetica ed ogni altro mezzo di divulgazione, debbono indicare il nome del committente responsabile.
4. Le spese sostenute dal comune per la rimozione della propaganda abusiva nelle forme di scritti o affissioni murali e di volantinaggio sono a carico, in solido, dell'esecutore materiale e del committente responsabile.
5. In caso di inosservanza delle norme di cui al comma 1 e delle prescrizioni delle autorità di vigilanza si applicano le norme vigenti in materia per le elezioni alla Camera dei depu-



tati ed al Senato della Repubblica. Chiunque contravviene alle restanti norme di cui al presente articolo è punito con la multa da lire un milione a lire cinquanta milioni.

6. È fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni di svolgere attività di propaganda di qualsiasi genere, ancorché inerente alla loro attività istituzionale, nei trenta giorni antecedenti l'inizio della campagna elettorale e per tutta la durata della stessa.
7. I divieti di cui al presente articolo non si applicano agli organi ufficiali di informazione dei partiti e dei movimenti politici, nonché alle stampe elettorali di liste e di candidati impegnati nella competizione elettorale.

Art. 30

Pubblicità delle spese elettorali

1. Salvo quanto stabilito dalla legge, gli statuti ed i regolamenti dei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e delle province disciplinano la dichiarazione preventiva ed il rendiconto delle spese per la campagna elettorale dei candidati e delle liste alle elezioni locali.
2. Nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, il deposito delle liste o delle candidature deve comunque essere accompagnato dalla presentazione di un bilancio preventivo di spesa cui le liste ed i candidati intendono vincolarsi. Tale documento deve essere reso pubblico tramite affissione all'albo pretorio del comune. Allo stesso modo deve essere altresì reso pubblico, entro trenta giorni dal termine della campagna elettorale, il

rendiconto delle spese dei candidati e delle liste.”

NOTE ALL'ARTICOLO 58

- L'art. 3 della legge 7 febbraio 1979, n. 40 aggiunge l'art. 32-*bis* al T.U. 20 marzo 1967, n. 223.
- Per il d.P.R. n. 223, del 1967 si veda la nota all'articolo 12.
- L'articolo 32-*bis* del D.P.R. n. 223 del 1967, recita:

“Art. 32-*bis*

1. Decorso il termine di cui al quarto comma dell'articolo 32 relativo alle iscrizioni previste al n. 5) dell'articolo stesso, la commissione elettorale mandamentale dispone la ammissione al voto esclusivamente a domanda dell'interessato. Le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.
2. Nel caso in cui la domanda debba essere accolta, il sindaco fa notificare all'elettore una attestazione di ammissione al voto nella quale è indicata la sezione elettorale presso la quale è assegnato, secondo i criteri di cui all'articolo 36.
3. Dell'ammissione al voto è data notizia al presidente del seggio, il quale ammette al voto l'elettore previa esibizione dell'attestazione di cui al comma precedente in sostituzione del



- certificato elettorale.
4. Le variazioni alle liste elettorali conseguenti alle determinazioni di cui al presente articolo sono eseguite entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione.”

NOTE ALL'ARTICOLO 62 BIS

- L'art. 1 del decreto legge 3 gennaio 2006, n. 1, che reca *“Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche”*, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 27 gennaio 2006, n. 22 e modificato dall'art. 1 della legge 7 maggio 2009, n. 46 dispone:

“Art. 1.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione.

1. Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, sono ammessi al voto nelle predette dimore.
2. Le disposizioni del presente articolo si appli-

cano in occasione delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale. Per le elezioni dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto nel caso in cui l'avente diritto al voto domiciliare dimori nell'ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.

3. Gli elettori di cui al comma 1 devono far pervenire, in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti:
 - a) una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa;
 - b) un certificato, rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'azienda sanitaria locale, in data non anteriore al quarantacinquesimo giorno antecedente la data della votazione, che attesti l'esistenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1, con prognosi di almeno sessanta giorni decorrenti dalla data di rilascio del certificato, ovvero delle condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali.
- 3-bis. Fatta salva ogni altra responsabilità, nei confronti del funzionario medico che rilasci i certificati di cui al comma 3, lettera b), in



assenza delle condizioni di infermità di cui al comma 1 l'azienda sanitaria locale dispone la sospensione dal rapporto di servizio per la durata di tre mesi per ogni certificato rilasciato e comunque per un periodo non superiore a nove mesi.

4. Ove sulla tessera elettorale dell'elettore di cui al comma 1 non sia già inserita l'annotazione del diritto al voto assistito, il certificato di cui al comma 3, lettera *b*), attesta l'eventuale necessità di un accompagnatore per l'esercizio del voto.
5. Il sindaco, appena ricevuta la documentazione di cui al comma 3, previa verifica della sua regolarità e completezza, provvede:
 - a*) ad includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni; gli elenchi sono consegnati, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, al presidente di ciascuna sezione, il quale, all'atto stesso della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale sezionale;
 - b*) a rilasciare ai richiedenti un'attestazione dell'avvenuta inclusione negli elenchi;
 - c*) a pianificare e organizzare, sulla base delle richieste pervenute, il supporto tecnico-operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
6. Per gli elettori ammessi al voto a domicilio presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d'iscrizione nelle liste elettorali, il sindaco del comune d'iscrizione, oltre agli adempimenti di cui alle lettere *a*) e *b*) del comma 5, comunica i relativi nominativi

ai sindaci dei comuni ove avviene la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre i conseguenti elenchi da consegnare, nelle ore antimeridiane del giorno che precede le elezioni, ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori ammessi al voto a domicilio.

7. Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione è ricompresa la dimora espressamente indicata dall'elettore nella dichiarazione di cui al comma 3, con l'assistenza di uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e del segretario. Alle operazioni di raccolta del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.
8. Il presidente dell'ufficio elettorale di sezione cura, con ogni mezzo idoneo, che siano assicurate la libertà e la segretezza del voto nel rispetto delle esigenze connesse alla condizione di salute dell'elettore.
9. Le schede votate sono raccolte e custodite dal presidente dell'ufficio elettorale di sezione in uno o più plichi distinti, nel caso di più consultazioni elettorali, e sono immediatamente riportate presso l'ufficio elettorale di sezione per essere immesse nell'urna o nelle urne destinate alle votazioni, previo riscontro del loro numero con quello degli elettori che sono stati iscritti nell'apposito elenco. I nominativi degli elettori il cui voto è raccolto a domicilio da parte del presidente di un ufficio elettorale di sezione diverso da quello d'iscrizione ven-



gono iscritti in calce alla lista stessa e di essi è presa nota nel verbale.

9-*bis*. Ove necessario, la commissione elettorale circondariale, su proposta dell'Ufficiale elettorale, può, con proprio provvedimento, disporre che il voto di taluni elettori ammessi al voto a domicilio venga raccolto dal seggio speciale che opera presso l'ospedale o la casa di cura ubicati nelle vicinanze delle abitazioni dei suddetti elettori.”

NOTE ALL'ARTICOLO 63

- La legge 15 gennaio 1991, n. 15 (pubblicata nella G.U. 19 gennaio 1991, n. 16), come modificata dall'articolo 8 della legge 4 agosto 1993, n. 277 (pubblicata nella G.U. 6 agosto 1993, n. 183), concerne “*Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti*”.
- L'articolo 1 della legge n. 15 del 1991, come da ultimo modificato dalla legge n. 277 del 1993, (pubblicata nella G.U. 6 agosto 1993, n. 183) e l'articolo 2 della legge n. 15 del 1991 recitano:

“Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del

comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.


2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.



Art. 2

1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
 2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384.
 3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza".
- L'allegato A al regolamento di attuazione dell'articolo 27 della legge 30 marzo 1971, n. 118, (che reca disposizioni in favore dei mutilati ed invalidi civili), in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici, approvato con D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384, e richiamato dall'articolo 2, comma 2, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, sostituito con l'allegato A al D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 (*Regolamento recante norme per l'eliminazione*

delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici), reca il seguente simbolo:



NOTE ALL'ARTICOLO 100

- Per l'articolo 15 della legge n. 55 del 1990, come da ultimo modificato dalla legge 13 dicembre 1999, n. 475 si veda la nota all'articolo 5.

NOTE ALL'ARTICOLO 101

- Le disposizioni statali in materia di ricorsi elettorali che trovano applicazione sono la legge 23 dicembre 1966, n. 1147 (pubblicata sulla G.U. 31 dicembre 1966, n. 329), concernente *“Modificazioni alle norme sul contenzioso elettorale amministrativo”* e la legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (pubblicata sulla G.U. 13 dicembre 1971, n. 314), concernente *“Istituzione dei tribunali amministrativi regionali”*.

NOTE ALL'ARTICOLO 102

- Per il d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, e le re-



lative norme previste dal Capo IX, si veda la nota all'articolo 54.

NOTE ALL'ARTICOLO 105

- La legge regionale 8 agosto 1983, n. 9, recante *“Norme per l'organizzazione di incontri di aggiornamento per i presidenti di uffici elettorali di sezione per l'elezione del Consiglio regionale”*, dispone:

“Art. 1

1. La Giunta regionale organizza, nel periodo di svolgimento delle operazioni per il rinnovo del Consiglio regionale, incontri di aggiornamento per gli elettori chiamati a svolgere le funzioni di presidente di ufficio elettorale di sezione.
2. Gli incontri di cui al comma precedente si svolgono nei Comuni capoluoghi di Comprensori e delle Comunità di Valle e sono diretti da persone nominate dalla Giunta regionale, scelte tra persone particolarmente competenti in materia di legislazione elettorale.

Art. 2

1. Ai direttori degli incontri di cui al precedente articolo viene corrisposto, con onere a carico del bilancio regionale, un compenso complessivo onnicomprensivo, al lordo delle ritenute di legge, corrispondente a tre volte il compenso fisso stabilito dalle leggi regionali sulla elezione del Consiglio regionale per il Presidente dell'ufficio elettorale di sezione.
2. Ai Presidenti degli uffici elettorali di sezione

partecipanti agli incontri viene attribuito, con onere a carico del bilancio regionale, una indennità di presenza onnicomprensiva, al lordo delle ritenute di legge, pari al compenso stabilito dalle leggi regionali di cui al primo comma per gli scrutatori e i segretari componenti dell'ufficio elettorale di sezione.

Art. 3

Omissis."